



## **UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA**

**Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto  
Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario**

**Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza**

**La disciplina del matrimonio nel sistema giuridico indiano:  
implicazioni e criticità per il Diritto Internazionale Privato italiano**

**The Regulation of Marriage in the Indian Legal System: implications  
and challenges for Italian Private International Law**

**A.A 2023/2024**

***Relatrice:* Prof.ssa Sara Tonolo**

***Laureanda:* Manpreet Kaur**



## SOMMARIO

|  |           |
|--|-----------|
| <b>ABBREVIAZIONI.....</b>  | <b>5</b>  |
| <b>INTRODUZIONE.....</b>   | <b>6</b>  |
| <b>CAPITOLO PRIMO.....</b>   | <b>9</b>  |
| <b>Il matrimonio in India.....</b>   | <b>9</b>  |
| 1. India: ordinamento plurilegislativo a base personale.....                                 | 9         |
| 2. The Hindu Marriage Act, 1955.....   | 11        |
| 2.1 Ambito di applicazione.....  | 12        |
| 2.2 Requisiti essenziali.....  | 14        |
| 2.3 Nullità.....   | 17        |
| 2.4 I matrimoni sikh: l'Anand Marriage Act del 1909.....                                     | 19        |
| 3. Muslim law.....   | 21        |
| 4. The Indian Christian Marriage Act, 1872.....  | 24        |
| 4.1 Struttura.....   | 25        |
| 4.2 Ambito di applicazione e requisiti essenziali.....                                       | 27        |
| 4.3 Nullità.....   | 28        |
| 5. The Parsi Marriage and Divorce Act, 1936.....   | 29        |
| 5.1 Ambito di applicazione.....  | 30        |
| 5.2 Requisiti di validità del matrimonio parsi.....  | 32        |
| 5.3 Invalidità e irregolarità del matrimonio parsi.....                                      | 33        |
| 6. The Special Marriage Act, 1954.....   | 34        |
| 6.1 Ambito di applicazione.....  | 36        |
| 6.2 Requisiti essenziali del matrimonio.....   | 37        |
| 6.3 Aspetti procedurali del matrimonio.....  | 38        |
| 6.4 Invalidità del matrimonio.....   | 41        |
| 7. The Foreign Marriage Act, 1969.....   | 43        |
| 7.1 Ambito di applicazione e struttura.....  | 45        |
| 7.2 Requisiti essenziali e procedura del matrimonio.....                                     | 46        |
| 7.3 Criticità.....   | 49        |
| <b>CAPITOLO SECONDO.....</b>   | <b>52</b> |
| <b>Il divorzio in India.....</b>   | <b>52</b> |
| 1. Introduzione: il requisito del domicilio.....   | 52        |
| 2. Divorzio giudiziale secondo l'HMA, il PMDA e lo SMA.....                                  | 54        |
| 3. Divorzio giudiziale secondo l' Indian Divorce Act del 1869.....                           | 62        |
| 4. Divorzio secondo il diritto musulmano: The Dissolution of Muslim Marriages Act, 1939..... | 64        |
| 5. Divorzio consensuale in India.....  | 70        |
| <b>CAPITOLO TERZO.....</b>   | <b>75</b> |
| <b>La conversione.....</b>   | <b>75</b> |
| 1. Introduzione.....   | 75        |

|  |            |
|--|------------|
| 2. Conversione per matrimonio (nell'ottica dell'HMA del 1955).....   | 76         |
| 3. Effetti della conversione sul matrimonio.....   | 81         |
| 4. Conversioni forzate: fenomeno della “love jihad” e leggi anti-conversione.....  | 85         |
| <b>CAPITOLO QUARTO.....</b>  | <b>91</b>  |
| <b>Il matrimonio nel sistema giuridico italiano.....</b>   | <b>91</b>  |
| 1. Disciplina civilistica italiana del matrimonio.....   | 91         |
| 2. Il matrimonio regolato dal diritto internazionale privato.....  | 97         |
| 3. Riconoscimento delle sentenze straniere in Italia.....  | 107        |
| <b>CAPITOLO QUINTO.....</b>  | <b>114</b> |
| <b>La disciplina dei rapporti familiari nei sistemi plurilegislativi e il diritto internazionale privato italiano.....</b> | <b>114</b> |
| 1. Panoramica sugli ordinamenti plurilegislativi a base territoriale e personale.....                                      | 114        |
| 2. Il confronto dottrinale sulla questione dei sistemi giuridici plurilegislativi.....                                     | 117        |
| 3. L'analisi dottrinale di Edoardo Vitta.....  | 123        |
| 4. L'articolo 18 della riforma del 1995.....   | 126        |
| 5. Criteri specifici per la soluzione dei conflitti interpersonali.....  | 130        |
| 6. Casi giurisprudenziali italiani in relazione all'ordinamento plurilegislativo indiano.....                              | 132        |
| <b>OSSERVAZIONI CONCLUSIVE.....</b>  | <b>139</b> |
| <b>Bibliografia.....</b>   | <b>142</b> |
| <b>Atti normativi.....</b>   | <b>150</b> |
| <b>Giurisprudenza.....</b>   | <b>157</b> |

## ABBREVIAZIONI

HMA = The Hindu Marriage Act del 1955, legge n. 25/1955

AMA = The Anand Marriage Act del 1909, legge n. 07/1909

ICMA = The Indian Christian Marriage Act del 1872, legge n. 15/1872

PMDA = The Parsi Marriage and Divorce Act del 1936, legge n. 03/1936

SMA = The Special Marriage Act del 1954, legge n. 43/1954

FMA = The Foreign Marriage Act del 1969, legge n. 33/1969

IDA = The Divorce Act del 1869, legge n. 4/1869

*Riv. dir. int.* = Rivista di diritto internazionale

*Riv. dir. int. priv. proc.* = Rivista di diritto internazionale privato e processuale

*Giur. it.* = Giurisprudenza italiana, con repertorio generale annuale di giurisprudenza, dottrina e legislazione

## INTRODUZIONE

Gli ordinamenti plurilegislativi sono sistemi giuridici in cui coesistono più leggi o atti normativi, applicabili ad una stessa fattispecie. Questo fenomeno ha luogo spesso in Stati federali, ovvero in Stati aventi diverse unità territoriali con normative proprie, oppure in paesi con forte diversità culturale e religiosa.

Tra questi ultimi Stati è significativo l'esempio dell'India. Si tratta di un ordinamento in cui coesistono leggi sia a livello statale che federale. In determinate materie, tra cui il diritto di famiglia e il diritto successorio, vista la diversità culturale, religiosa e linguistica, l'India presenta un sistema giuridico diversificato in leggi personali basate su religione ed etnia, come le leggi personali *hindu*, musulmane, cristiane e parsi.

In materia matrimoniale, materia che verrà in considerazione nel capitolo primo di questo lavoro, si possono individuare diverse leggi personali, tra cui: l'*Hindu Marriage Act* del 1955, l'*Anand Marriage Act* del 1909, il diritto musulmano (codificato e non), l'*Indian Christian Marriage Act* del 1872, il *Parsi Marriage and Divorce Act* del 1936; nonché due legislazioni speciali, lo *Special Marriage Act* del 1954 e il *Foreign Marriage Act* del 1969, riguardanti, rispettivamente, i matrimoni intracasta e interreligiosi e i matrimoni celebrati al di fuori del territorio indiano da cittadini indiani.

Si tratta di atti legislativi aventi una struttura alquanto uniforme, disciplinanti il matrimonio. Tutti presentano una generale regolamentazione del matrimonio, nell'ambito della quale sono stabilite le condizioni essenziali per la validità dei matrimoni celebrati all'interno delle rispettive comunità religiose, come l'età minima, il consenso libero e volontario e la libertà di stato. Per garantire la validità legale dei matrimoni celebrati secondo le diverse regole religiose si prevedono simili procedure di registrazione del matrimonio. Gli atti che verranno considerati contengono anche disposizioni per la tutela dei diritti delle donne, inclusi il mantenimento e gli alimenti, e la custodia dei figli, in caso di separazione o divorzio, aspetti non analizzati nella presente ricerca, che riguarda solo gli aspetti internazionalprivatistici di queste discipline.

Ciascun atto individua il proprio ambito di applicazione, indicando le comunità religiose cui l'atto si rivolge, le situazioni particolari, come il matrimonio all'estero e il matrimonio interreligioso.

Alcune delle leggi personali<sup>1</sup> prevedono anche una specifica e organica disciplina del divorzio e della separazione giudiziale, specificandone le condizioni e procedure di ottenimento. Altre<sup>2</sup>, invece, individuano ulteriori atti normativi regolanti la materia divorzile, come l'*Indian Divorce Act* del 1869, il *Dissolution of Muslim Marriage Act* del 1939 e il *Foreign Marriage Act* del 1969 che rimanda, in ambito divorzile, alla disciplina prevista dallo *Special Marriage Act* del 1954. L'argomento sarà considerato nel capitolo secondo di questo lavoro.

Tranne il diritto musulmano, le diverse leggi personali indiane sanciscono il divieto di bigamia. Ciò verrà considerato nel terzo capitolo della presente ricerca secondo il profilo della strumentalità delle conversioni volta a consentire la celebrazione di un secondo matrimonio. La conversione rileva quindi come motivo di divorzio, a disposizione del soggetto non convertito. Saranno anche considerati i casi in cui la conversione ad una diversa religione abbia come effetto diretto lo scioglimento automatico del primo matrimonio; nonché se il secondo matrimonio sia da considerarsi valido o nullo, e la persona convertita perseguibile penalmente per bigamia *ex art.* 494-495 del Codice penale indiano.

Verrà inoltre analizzato un fenomeno molto diffuso attualmente, ovvero la conversione forzata di donne giovani, tramite l'inganno, all'Islam. Come si vedrà<sup>3</sup>, questo fenomeno viene contrastato entro diversi Stati dell'India, i quali hanno adottato specifiche leggi, denominate leggi anti conversione, le quali però presentano alcune criticità in ambito di tutela del diritto alla libertà di religione e di credo, sancito anche da strumenti internazionali, come il Patto internazionale sui diritti civili e politici<sup>4</sup> e la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo<sup>5</sup>.

---

<sup>1</sup> Come l'*Hindu Marriage Act* del 1955, il *Parsi Marriage and Divorce Act* del 1936 e lo *Special Marriage Act* del 1954.

<sup>2</sup> In particolare, l'*Indian Christian Marriage Act* del 1872 e il diritto musulmano.

<sup>3</sup> Si v. sul punto *infra* il par. 4 del capitolo terzo.

<sup>4</sup> *International Covenant on Civil and Political Rights*, 16 dicembre 1966, pubblicato in <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights>.

<sup>5</sup> Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, 10 dicembre 1948, pubblicato in [https://www.ohchr.org/sites/default/files/UDHR/Documents/UDHR\\_Translations/eng.pdf](https://www.ohchr.org/sites/default/files/UDHR/Documents/UDHR_Translations/eng.pdf).

Di stretta attualità è la questione dei c.d. “conflitti occulti”, causati dalla crescente immigrazione e insediamento di diverse comunità etnico-religiose in Stati occidentali, le quali pur integrandosi formalmente, tramite la residenza e la cittadinanza, mantengono vivi i propri valori e pratiche, talvolta contrastanti con le norme dello Stato ospitante. Per risolvere tali conflitti, si analizzerà la diversa dottrina in materia, la quale individua due diverse soluzioni, ovvero l’ordine pubblico attenuato e la teoria dei due livelli, con l’obiettivo di bilanciare il rispetto delle norme locali con il riconoscimento delle specificità culturali delle comunità immigrate.

I conflitti di leggi cui danno luogo le discipline proprie degli ordinamenti plurilegislativi saranno oggetto di un’indagine internazionalprivatistica nel quarto capitolo del presente lavoro, ove saranno considerati i profili concernenti la legge applicabile e il riconoscimento delle sentenze straniere in Italia..

Infine, è da comprendere quali siano le conseguenze del richiamo a ordinamenti plurilegislativi a base personale da parte di norme di conflitto italiane, ovvero quale sia la legge applicabile qualora si rinvii ad ordinamenti giuridici, come l’India, al cui interno vigono diverse normative in materia, in particolare la legge personale *hindu*, musulmana, parsi o cristiana.

Si avrà modo di approfondire i due distinti orientamenti rilevanti in materia: uno individuante il richiamo come rinvio all’ordinamento giuridico nel suo complesso, e applicazione della legge richiamata secondo i criteri propri a tale ordinamento; l’altro identificante le norme di conflitto come disposizioni determinanti direttamente la legge sostanziale applicabile, grazie a criteri di collegamento distributivi. Tale analisi sarà condotta anche tramite l’esame dei casi giurisprudenziali rilevanti in materia.

Trattandosi di ordinamenti complessi, aventi sistemi normativi particolari in determinati ambiti di competenza, non tutti uniformi, presentanti conflitti c.d. interni tra le norme giuridiche specifiche di ciascun sistema particolare, verranno inoltre considerati i criteri risolutivi dei conflitti interpersonali individuabili nell’appartenenza e nella *professio iuris*.

## CAPITOLO PRIMO

### Il matrimonio in India

Sommario: 1. India: ordinamento plurilegislativo a base personale; 2. The Hindu Marriage Act, 1955; 2.1 Ambito di applicazione; 2.2 Requisiti essenziali; 2.3 Nullità; 2.4 I matrimoni sikh: l'Anand Marriage Act del 1909 3. Muslim Law; 4. The Indian Christian Marriage Act, 1872; 4.1 Struttura; 4.2 Ambito di applicazione e requisiti essenziali; 4.3 Nullità; 5. The Parsi Marriage and Divorce Act, 1936; 5.1 Ambito di applicazione; 5.2 Requisiti di validità del matrimonio parsi; 5.3 Invalidità e irregolarità del matrimonio parsi; 6. The Special Marriage Act, 1954; 6.1 Ambito di applicazione; 6.2 Requisiti essenziali del matrimonio; 6.3 Aspetti procedurali del matrimonio 6.4 Invalidità del matrimonio 7. The Foreign Marriages Act, 1969; 7.1 Ambito di applicazione e struttura; 7.2 Requisiti essenziali e procedura del matrimonio; 7.3 Criticità.

#### 1. India: ordinamento plurilegislativo a base personale

L'India è una Repubblica federale composta da ventotto Stati, caratterizzata da un forte multiculturalismo. La popolazione dell'India è costituita da diversi gruppi etnici, aventi ciascuno una propria lingua e religione, come l'Induismo, l'Islam, il Cristianesimo, il Sikhismo, ecc.

Questa diversità culturale ha portato al formarsi di un diritto territoriale, che si applica a tutti i cittadini indiani, e di un insieme di diritti personali, che si applicano a seconda della comunità di appartenenza, queste ultime distinte normalmente su base religiosa.

Questo insieme di diritti personali è presente principalmente nelle materie del diritto di famiglia, come matrimonio, filiazione e successioni. Secondo tali sistemi normativi personali, le diverse comunità religiose sono regolate dalle loro rispettive leggi. Queste consistono in norme codificate o non codificate su questioni riguardanti il matrimonio, il divorzio, gli alimenti, l'adozione e l'eredità.

Mentre in epoca precoloniale, le norme consuetudinarie differivano significativamente da regione a regione e secondo altri fattori come la casta e l'appartenenza sociale, sotto la dominazione britannica i diversi sistemi giuridici diventarono sempre più rigidi<sup>6</sup>. Da

---

<sup>6</sup> Si veda sul punto Correndo, Francavilla, *Legislazione e diritti personali in India*, in "Quaderni di diritto e politica ecclesiastica", Fascicolo 2, 2017, p. 3 e ss.

un lato, gli inglesi evitarono largamente di interferire con le leggi personali delle comunità religiose (principalmente gli induisti e i musulmani). Diversamente dall'ambito penalistico, entro il quale si effettuò un'unificazione normativa, in materia civile le leggi personali vennero mantenute, piuttosto che eliminate, in quanto i colonizzatori speravano che con ciò avrebbero diminuito l'opposizione al progetto coloniale cedendo alle rivendicazioni religiose.

Ma, dall'altro lato, gli inglesi modificarono e unificarono alcune pratiche religiose attraverso la legislazione laddove queste erano ritenute particolarmente ingiuste. Importante fu l'interpretazione della legge elaborata dai giudici inglesi, in quanto è proprio in questo periodo che viene introdotto il principio del precedente vincolante, osservato anche in materia di diritti personali.

Sempre nella fase coloniale venne ad emergere una nuova comunità religiosa, ovvero i cristiani, e i conflitti interpersonali aumentarono. Si dovettero coordinare tre comunità diverse, che portarono al crearsi, in materia matrimoniale, di un complesso sistema giuridico comprendente tre leggi personali, una diversa dall'altra, frutto di forti conflitti e contraddizioni. Si pensi al diritto di divorzio: allora attribuito ad entrambi i coniugi sulla base della legge cristiana, di titolarità solo del marito secondo la legge musulmana e completamente vietato ad entrambi i coniugi dal diritto induista.

Con l'indipendenza dell'India si è posto il problema di una riforma del sistema dei diritti personali.

Stante il principio di laicità dello Stato, sarebbe stato preferibile un abbandono di questo sistema a favore di un diritto uniforme anche in materia di statuto personale. Purtroppo, la creazione di un codice civile uniforme avrebbe portato non solo a difficoltà di natura tecnico-giuridica, ma anche all'aumento del rischio di conflittualità intercomunitaria in un periodo particolarmente delicato. Allora si optò, sulla base di un compromesso, per l'inserimento nella Costituzione, entro la parte dedicata ai "*Directive Principles of State Policy*", dell'art. 44 in base al quale: "*The State shall endeavour to secure for the citizens a uniform civil code throughout the territory of India*".

In tal modo, il superamento dei diritti personali venne posto come obiettivo di realizzazione non immediata e si mantennero diverse legislazioni personali, soggette successivamente a singole riforme.

Oggi, la materia matrimoniale viene disciplinata da diversi corpi legislativi distinti su base religiosa. Fra questi troviamo: *Hindu Marriage Act del 1955*<sup>7</sup>, *Indian Christian Marriage Act del 1872*<sup>8</sup>, *Parsi Marriage and Divorce Act del 1936*<sup>9</sup>. Oltre alla legislazione su base personale, il matrimonio, per i casi di matrimonio interreligioso e il matrimonio avente ad oggetto elementi di estraneità, è regolato, rispettivamente, dallo *Special Marriage Act del 1954*<sup>10</sup> e dal *Foreign Marriages Act del 1969*<sup>11</sup>.

## 2. The Hindu Marriage Act, 1955

L'*Hindu Marriage Act* (di seguito HMA) è la più importante fonte che regola il matrimonio tra *hindu*. Fu approvata dal Parlamento indiano il 18 maggio del 1955. Nello stesso periodo furono promulgati altri atti legislativi<sup>12</sup> come parte delle proposte per il “Codice *hindu*”.

L'obiettivo dell' *Hindu Marriage Act* del 1955 è quello di codificare e aggiornare le leggi disciplinanti il matrimonio celebrato tra gli *hindu* in India, nonché quello di uniformare le varie leggi sul matrimonio, e quindi anche di tutelare i diritti e gli interessi dei nubendi *hindu*.

L'HMA è suddiviso in 6 capitoli, formati da 29 articoli in totale. Il primo capitolo si intitola “*Preliminary*”. Contiene un insieme di definizioni relative a vocaboli e concetti poi usati nell'atto legislativo e individua l'ambito di applicazione. Il secondo capitolo riguarda il matrimonio *hindu*; in particolare specifica i requisiti necessari affinché un matrimonio *hindu* sia considerato legittimo, così come individua la varietà di cerimonie utilizzabili per solennizzarlo. Infine, evidenzia l'importanza della sua registrazione nell'

---

<sup>7</sup> Legge 18 maggio 1955, n. 25, *The Hindu Marriage Act*, pubblicata in <https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/1560/1/A1955-25.pdf>.

<sup>8</sup> Legge 18 luglio 1872, n. 15, *The Indian Christian Marriage Act*, pubblicata in <https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/2186/1/A1872-15.pdf>

<sup>9</sup> Legge 23 aprile 1936, n. 3, *The Parsi and Divorce Marriage Act*, pubblicata in [https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/2476/1/a1936\\_3.pdf](https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/2476/1/a1936_3.pdf).

<sup>10</sup> Legge 9 ottobre 1954, n. 43, *The Special Marriage Act*, pubblicata in [https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/15480/1/special\\_marriage\\_act.pdf](https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/15480/1/special_marriage_act.pdf).

<sup>11</sup> Legge 31 agosto 1969, n. 33, *The Foreign Marriage Act*, pubblicata in <https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/1720/1/a1969-33.pdf>.

<sup>12</sup> Il disegno di legge del “Codice *hindu*” era formato da varie proposte di legge. L'obiettivo era quello di codificare e riformare la legge personale hindu, abolendo le leggi a base religiosa in favore di un codice di diritto comune. Gli atti legislativi che furono approvati sono: *l'Hindu Succession Act* del 1956, *l'Hindu Minority and Guardianship Act* del 1956 e *l'Hindu Adoptions and Maintenance Act* del 1956.

“*Hindu marriage register*”<sup>13</sup>. Il terzo capitolo riguarda la restituzione dei diritti coniugali e i casi di separazione giudiziale. Il capitolo quarto denominato “*Nullity of marriage and divorce*”, oltre alle disposizioni in materia di divorzio, delinea i motivi per cui il matrimonio può essere dichiarato nullo. Il capitolo quinto riguarda: la giurisdizione; l’esercizio dell’azione giudiziaria per chiedere la separazione, il divorzio, la nullità; le spese procedurali; gli alimenti; l’affidamento dei figli. Infine, il sesto capitolo è composto da due sezioni conclusive: una riguardante l’attuazione della legge; l’altra relativa alla possibilità di appello. Quest’ultima rimanda al *Repealing and Amending Act* del 1960<sup>14</sup>.

L’HMA ha introdotto importanti novità in ambito matrimoniale.

Innanzitutto, esso ha sostituito le diverse, e spesso contrastanti, leggi personali prevalenti tra le varie comunità *hindu* con una legge uniforme applicabile a tutti gli *hindu*. Sono stati eliminati tutti i riferimenti al requisito della stessa casta, e quindi resi validi i matrimoni tra persone di caste diverse. Si è passati dalla possibilità di poligamia per il marito ad un’assoluta monogamia per entrambi i coniugi. Infatti, la bigamia è perseguita come reato nel codice penale indiano del 1860<sup>15</sup>. L’HMA ha reso obbligatoria la registrazione del matrimonio, così da tutelare maggiormente i diritti dei nubendi.

Sono stati previsti uguali diritti per entrambi gli sposi, al fine di contrastare le disuguaglianze di genere prevalenti nella società tradizionale *hindu*; sono stati inoltre ampliati i motivi per richiedere il divorzio. Infine, si è legalizzata la possibilità di risposarsi, anche per le vedove *hindu*, contrariamente allo stigma sociale associato alla vedovanza.

## 2.1 Ambito di applicazione

L’articolo 1 dell’HMA stabilisce che tale atto si applichi a tutto il territorio indiano, compresi, oggi, anche i territori del Jammu e Kashmir. Infatti, nel testo originario era

---

<sup>13</sup> Nella causa *Smt. Seema c. Ashwani Kumar (2006)*, la Corte Suprema dell’India ha imposto la registrazione obbligatoria dei matrimoni nel Paese e ha ordinato al governo di garantirla. La registrazione, ai sensi della legge, prevede che l’ufficiale dello stato civile documenti solo i matrimoni celebrati in conformità con la legge e con cerimonie religiose adeguate.

<sup>14</sup> Legge 26 dicembre 1960, n. 58, *Repealing and Amending Act*.

<sup>15</sup> Legge 6 ottobre 1860, n. 45, *The Indian Penal Code*, pubblicato in <https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/4219/1/THE-INDIAN-PENAL-CODE-1860.pdf>

prevista un'esclusione dall'applicabilità dell'atto ai suddetti territori<sup>16</sup>, poi abrogata per effetto del *Jammu and Kashmir Reorganisation Act* del 2019<sup>17</sup>.

L'articolo 2 dell'HMA stabilisce che esso si applica:

1. a chiunque professi l'induismo in qualsiasi sua manifestazione<sup>18</sup>;
2. a chiunque professi il buddhismo, giainismo, o il sikhismo<sup>19</sup>;
3. a chiunque risieda nei territori a cui si estende siffatta legge, che non sia di religione musulmana, cristiana, parsi o ebrea, a meno che non si dimostri che tale persona non sarebbe stata sottoposta alla legge *hindu* per quanto riguarda una qualsiasi questione in essa trattata se l'HMA non fosse stato approvato.

L'HMA non si applica solo a chi è *hindu* dalla nascita<sup>20</sup>, ma anche a chi si è convertito all'induismo. Oltre ad estendersi a matrimoni nell'ambito dei quali entrambi i coniugi sono di religione *hindu*, si applica anche a matrimoni nei quali uno di essi è *hindu* e l'altro professi una religione diversa da quella musulmana, cristiana, parsi o ebrea, religioni per le quali, come si vedrà in seguito<sup>21</sup>, sono previste rispettive leggi personali.

L'HMA non richiede, come requisito per la sua applicazione, la sussistenza del domicilio nel territorio indiano<sup>22</sup>, come specificato nell'articolo 1 (2). Si prevede che la legge si applichi a tutti gli *hindu* residenti sul territorio a cui l'atto si estende (tutta l'India e, oggi, anche i territori del Jammu e Kashmir), nonché agli *hindu* domiciliati nei suddetti territori, che si trovano al di fuori degli stessi. Dunque, il requisito acquista

---

<sup>16</sup> L'HMA, originariamente, prevedeva la seguente statuizione: "*It extends to the whole of India except the State of Jammu and Kashmir*".

<sup>17</sup> Legge 9 agosto 2019, n. 34, *Jammu and Kashmir Reorganisation Act*, pubblicata in [https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/15242/1/re-organisation\\_act%2C2019.pdf](https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/15242/1/re-organisation_act%2C2019.pdf).

Sul punto si consultino gli articoli 95, 96 e *Schedule 5*.

<sup>18</sup> L'induismo è una religione molto articolata. Il termine "induismo" è stato, per la prima volta, introdotto dagli inglesi per riferirsi a tutte le forme di religione presenti allora sul territorio indiano. Quindi è l'insieme di numerose correnti filosofiche e religiose. In esso, sono compresi anche nuovi movimenti religiosi tra cui i *Virashaiva*, i *Lingayat*, i seguaci di *Brahmo*, i *Prarthana* o gli *Arya samaj*. L' HMA si estende anche a quest'ultimi.

<sup>19</sup> Sebbene la legge originariamente si applicasse anche ai Sikh, l'*Anand Marriage Act* del 1909 conferisce ai sikh una propria legge personale in materia di matrimonio. Si v. sul punto il par. 2.4 del presente capitolo.

<sup>20</sup> ovvero, chi sia nato da due genitori *hindu* o sia stato cresciuto come *hindu* da uno dei genitori, che a sua volta professi l'induismo.

<sup>21</sup> Si v. sul punto il par 3 e seguenti del presente capitolo.

<sup>22</sup> La questione sul requisito di domicilio era stata sollevata nel caso *Prem Singh c. Dulari Bai* (1973), nel quale si discuteva sul fatto se ad un *hindu* non domiciliato in India fosse applicabile l'HMA. La Suprema Corte di Calcutta ha stabilito che il domicilio in India non è requisito necessario per il matrimonio in base alla suddetta legge.

importanza solo quando le parti si trovino fuori dal territorio, per ritenere applicabile la stessa disciplina.

Ciò è stato affermato nel caso *Sondur Gopal c. Sondur Rajini* (2013)<sup>23</sup>, nell'ambito del quale la Corte Suprema dell'India ha dichiarato che l'applicazione extraterritoriale dell'HMA è dovuta non al fatto che le parti sono *hindu*, ma al fatto che si tratta di *hindu* domiciliati in India. Per cui l'HMA si applica a *hindu* che vengano a trovarsi al di fuori del territorio dell'India solo se domiciliati nel territorio indiano.

Infine, l'articolo 4 tratta dell'effetto prevalente della legge su qualsiasi altra fonte. Qualsiasi norma, interpretazione, consuetudine o uso del diritto *hindu* esistente prima dell'entrata in vigore di questo atto non sarà più applicabile a qualsiasi questione coperta da questo atto. Qualsiasi norma precedente, che fosse in vigore immediatamente prima dell'entrata in vigore dell'HMA, deve essere abrogata se in conflitto con qualsiasi delle sue disposizioni.

## 2.2 Requisiti essenziali

L'articolo 5 stabilisce le condizioni necessarie affinché un matrimonio possa essere celebrato.

Prima di procedere alla discussione della sezione, è opportuno ricordare che la disposizione è obbligatoria e non discrezionale per sua natura. L'uso della parola "può" non deve essere fuorviante. Il mancato adempimento di tali condizioni non consentirebbe un matrimonio valido, ai sensi della legge, tra due *hindu*<sup>24</sup>.

Successivamente, va notato che se le condizioni previste dalla disposizione non vengono rispettate, il matrimonio può diventare nullo o annullabile ai sensi degli articoli 11 e 12 rispettivamente. Inoltre, la violazione delle *clausole (iii), (iv) e (v)* dell'articolo 5 può sottoporre le persone coinvolte nel matrimonio alle pene previste dall'articolo 18 della Legge.

Come prerequisito per un matrimonio valido, si specifica che entrambe le parti devono essere *hindu* o, come precisato<sup>25</sup>, almeno una delle parti sia *hindu* e l'altra appartenga a una religione diversa dall'Islam, Cristianesimo, Parsismo o Ebraismo.

---

<sup>23</sup> Corte Suprema dell'India, *Sondur Gopal c. Sondur Rajini*, (2013) 7 SCC 426.

<sup>24</sup> vedi causa *Gullipilli Sowria Raj c. Bandaru Pavani*, (2009) 1 SCC 714.

<sup>25</sup> Si v. sul punto il par. 2.1 del presente capitolo.

Analogamente a quanto previsto dal Codice civile italiano<sup>26</sup>, per potersi sposare è richiesta la libertà di stato (art. 5, *clausola (i)*), ovvero nessuna delle parti deve essere legata da un precedente matrimonio. Il matrimonio è considerato nullo<sup>27</sup>, salvo che non sia celebrato dopo che il primo è terminato per morte o divorzio. Infatti, l'HMA si basa sulla monogamia e proibisce la bigamia (art. 17, HMA), illecito perseguito penalmente ai sensi degli articoli 494 e 495 del Codice penale indiano del 1860.

E' necessario che le parti siano in grado di fornire un valido consenso. Infatti, le parti non devono essere affette da instabilità mentale, disturbo mentale, demenza o altra infermità mentale (art. 5, *clausola (ii)(a)*). Inoltre, secondo la *clausola (ii)(b)*, un matrimonio può essere sciolto a discrezione dell'altra parte, se una delle parti, pur essendo in grado di dare il proprio consenso, è stata colpita da una condizione mentale che la renda inadatta al matrimonio e ad avere figli<sup>28</sup>.

Un'altra condizione necessaria per la celebrazione del matrimonio è la maggiore età delle parti. In particolare, al momento del matrimonio, la sposa deve avere almeno diciotto anni d'età e lo sposo ventuno. In base al *Prohibition of Child Marriage Act* del 2006<sup>29</sup>, in caso di violazione della condizione specificata nella *clausola (iii)* dell'articolo 5, il matrimonio non è nullo, ma annullabile<sup>30</sup>. La parte contraente che era minorenne durante il matrimonio deve presentare un'istanza presso il Tribunale distrettuale e ottenere un decreto che dichiari nullo il matrimonio<sup>31</sup>. L'articolo 18 dell'HMA stabilisce inoltre che in caso di violazione di questa regola si è puniti con reclusione che può estendersi fino a due anni o con multa che può estendersi fino a centomila rupie, o con entrambe.

---

<sup>26</sup> Si v. sul punto infra il par. 1 del capitolo quarto.

<sup>27</sup> La Corte Suprema dell'India, nel caso *Smt. Yamunabai Anantrao Adhav c. Anantrao Shivram Adhav (1988)*, ha stabilito che un matrimonio con una persona che ha un coniuge in vita è totalmente nullo, ai sensi dell'articolo 11, e non può essere considerato annullabile, ai sensi dell'articolo 12 dell'HMA.

<sup>28</sup> Nella causa *R. Lakshmi Narayan c. Santhi (2001)*, la Corte Suprema ha stabilito che per ritenere una donna incapace di sposarsi a causa di una malattia mentale, è necessario provare che un tale disturbo la renda incapace di condurre una normale vita matrimoniale.

<sup>29</sup> Legge 10 gennaio 2007, n. 6, *The Prohibition of Child Marriage Act*, pubblicata in [https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/15943/1/the\\_prohibition\\_of\\_child\\_marriage\\_act%2C\\_2006.pdf](https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/15943/1/the_prohibition_of_child_marriage_act%2C_2006.pdf).

<sup>30</sup> Nulla però è specificato nel *Hindu Marriage Act* del 1955.

<sup>31</sup> vedi causa *V. Prema Kumari c. M. Palani (2011)*. Questa sentenza è confermata anche dall'articolo 13 (2) (iv) dell'HMA, 1955, che prevede i motivi per il divorzio.

L'articolo 5 alla *clausola (iv)* vieta il connubio tra persone che siano legate da gradi di parentela vietati. L'articolo 3, lettera (g), stabilisce che due persone sono considerate all'interno del grado di relazione proibito:

1. se uno dei due è un ascendente in linea retta dell'altro;
2. se uno era la moglie o il marito di un ascendente o di un discendente in linea retta dell'altro;
3. se uno dei due era la moglie: del fratello; del fratello del padre o della madre; o del fratello del nonno o della nonna dell'altro coniuge;
4. se i due sono fratello o sorella, zio/a o nipote, o figlio di fratello o sorella o di due fratelli e sorelle

Si noti, inoltre, che il rapporto di parentela proibito comprende:

1. rapporti di mezzo sangue o di sangue uterino, nonché di sangue intero<sup>32</sup>;
2. rapporti di sangue illegittimi e legittimi;
3. rapporti di adozione e di sangue.

Se il matrimonio viene celebrato entro il grado di parentela vietato, sarà considerato nullo, ai sensi dell'articolo 11 dell'HMA. Tuttavia, esso è legittimo se è regolato da una consuetudine o da un uso valido che si applica a entrambe le parti. È fondamentale che l'uso o la consuetudine praticati siano certi, ragionevoli e non in conflitto con l'ordine pubblico. In tutta l'India ricorrono varie tradizioni che convalidano il matrimonio vietato secondo la regola generale. Ad esempio, nel Kerala è prassi abituale sposare la prole di fratelli e sorelle<sup>33</sup>. Inoltre, la violazione di questa clausola comporta una detenzione semplice fino a un mese o una multa di mille rupie, o entrambe, ai sensi dell'articolo 18(b) della Legge.

Come ultimo requisito, l'articolo 5 prevede che le parti del matrimonio non devono essere imparentate come "*Sapinda*", ovvero marito e moglie non devono condividere la stessa ascendenza. Secondo l'articolo 3 (f), la relazione "*Sapinda*" si estende ad una persona fino alla terza generazione (inclusa) nella linea di discendenza attraverso la

---

<sup>32</sup> Due persone si dicono imparentate tra loro per mezzo sangue, quando discendono da un antenato comune ma da mogli diverse; per sangue uterino, quando discendono da un'antenata comune ma da mariti diversi; per sangue intero, quando discendono da un antenato comune per via della stessa moglie.

<sup>33</sup> Però nel caso *Balu Swami Reddiar c. Balakrishna (1956)*, il tribunale del Madras ha stabilito che era inappropriato e contrario all'ordine pubblico sposare la figlia della propria figlia, in linea con un'usanza dei Reddiar, ben nota nello Stato del Medras.

madre e alla quinta generazione (inclusa) nella linea di discendenza attraverso il padre, la linea in ogni caso è tracciata verso l'alto dall'individuo in questione, che deve essere contato come prima generazione.

Un matrimonio tra due persone associate come “*Sapinda*” è nullo se viene solennizzato, ma può comunque essere legittimo se esiste una consuetudine o un uso valido che regola ciascuno di loro e che consente tale unione. In virtù dell’articolo 18 della Legge, in caso di matrimonio nullo, le parti sono soggette a una punizione che può comprendere sia la semplice reclusione di un mese che una multa di mille rupie.

Infine, secondo l’articolo 7 della Legge, un matrimonio *hindu* è legittimo se è celebrato in conformità con i riti e le cerimonie tradizionali di una delle due parti. Qualora questi riti e cerimonie includano il *Saptapadi*<sup>34</sup>, il matrimonio diventa completo e vincolante quando viene compiuto il settimo giro intorno al fuoco sacro.

### 2.3 Nullità

Le condizioni di nullità e annullabilità dei matrimoni *hindu* sono disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 11 e 12 dell’HMA.

L’articolo 11 riguarda la nullità del matrimonio e stabilisce, come precisato<sup>35</sup>, che qualsiasi matrimonio solennizzato dopo la promulgazione della suddetta legge sarà nullo e privo di effetto legale se contravviene a una delle condizioni specificate nelle *clausole (i), (iv) e (v)* dell’articolo 5. In particolare, un matrimonio è nullo se:

- uno dei due coniugi è già sposato al momento della celebrazione (bigamia)<sup>36</sup>;

---

<sup>34</sup> ovvero, il compimento di sette passi da parte dello sposo e della sposa intorno al fuoco sacro. In *Reema Aggarwal c. Anupam (2004)*, la Corte Suprema ha stabilito che queste cerimonie devono essere provate. Un rito essenziale è quello del *saptapadi*, dove l'ultimo passo segna il completamento della cerimonia e quindi l'autorità vincolante del matrimonio.

In una diversa causa (*Santi Deb Berma c. Kanchan Prava Devi (Smt.) (1990)*), la Corte Suprema ha ribaltato la sentenza del tribunale di Gauhati e ha stabilito che il *saptapadi* è una cerimonia essenziale di un matrimonio *hindu*, e l'assenza di prove adeguate per dimostrarne l'esecuzione rende il secondo matrimonio contratto dal convenuto in questo caso non legalmente valido, ai sensi della legge del 1955.

<sup>35</sup> Si v. sul punto il par. 2.2 del presente capitolo.

<sup>36</sup> v. *M. M. Malhotra c. l'Unione dell'India, (2005)*.

Nella causa *Lily Thomas contro l'Unione dell'India (2000)*, la Corte Suprema ha stabilito che quando un coniuge *hindu* si converte a una diversa religione per risposarsi senza l'intenzione di praticare tale religione, ma solo per ottenere un secondo fine, il secondo matrimonio sarà dichiarato nullo.

- gli sposi sono soggetti a proibizioni di parentela (relazioni proibite)<sup>37</sup>;
- rientrano all'interno di legami *Sapinda*.

Un matrimonio nullo è tale fin dall'inizio, *nullo ab initio*, e il decreto di nullità è una dichiarazione giudiziaria accertativa di un fatto preesistente.

In caso di nullità del matrimonio, le parti non hanno la qualifica di marito e moglie, tuttavia, i figli nati da tale matrimonio sono legittimi<sup>38</sup>, secondo l'articolo 16 dell'HMA 1955. Da ultimo non ci sono diritti e obblighi reciproci tra le parti<sup>39</sup>.

L'articolo 12, invece, tratta dell'annullabilità del matrimonio e prevede che un matrimonio può essere annullato, su richiesta di uno dei coniugi, per motivi che includono uno dei seguenti elementi:

- impotenza<sup>40</sup>, incapacità di consumare il matrimonio;
- violazione della *clausola (ii)* dell'articolo 5, ovvero, qualora una delle parti, al momento della celebrazione del matrimonio, era incapace di dare un consenso valido per ragioni di instabilità mentale o continui attacchi di insanità;
- consenso<sup>41</sup> ottenuto con coercizione<sup>42</sup> o frode<sup>43</sup>;
- gravidanza preesistente al matrimonio e non divulgata al marito<sup>44</sup>.

---

<sup>37</sup> v. *Krishna Bhattacharjee vs. Sarathi Choudhury (2016)*.

<sup>38</sup> La Corte Suprema, nella causa *Revanasiddappa v. Mallikarjun (2023)*, ha affermato che un figlio nato da un matrimonio nullo o annullabile ha il diritto di rivendicare una quota della proprietà della *Hindu Undivided Family* (HUF) dei genitori, ai sensi della legge *Mitakshara*. Tuttavia, è stato sottolineato che tale figlio non può essere considerato automaticamente un comproprietario della HUF per nascita.

<sup>39</sup> Nella causa *Smt. Yamunabai v. Anantrao (1988)*, la Corte Suprema ha stabilito che la moglie di un secondo matrimonio non può essere considerata una moglie perché tale matrimonio è *nullo ab initio* (nullo fin dall'inizio) e non può richiedere gli alimenti ai sensi della Sezione 125 del CrPC (Codice di procedura penale, 1973).

<sup>40</sup> La Corte Suprema, nel caso *Yuvraj Digvijay Singh v. Yuvrani Pratap Kumari (1969)*, ha definito l'impotenza come condizione fisica o mentale che rende la consumazione del matrimonio un'impossibilità pratica.

<sup>41</sup> L'HMA sottolinea, qui, l'importanza del consenso libero e informato al matrimonio, e la giurisprudenza ha chiarito che qualsiasi forma di coercizione, intimidazione o falsa rappresentazione dei fatti può costituire motivo sufficiente per l'annullamento del matrimonio. La decisione della Corte Suprema nel caso *Yamunabai Anantrao Adhav vs. Anantrao Shivram Adhav (1988)* ha ulteriormente consolidato la comprensione di queste disposizioni, enfatizzando che la frode o la coercizione nella contrazione del matrimonio compromettono la validità stessa del consenso.

<sup>42</sup> v. *A. Subash Babu vs. State of Andhra Pradesh (2011)*.

<sup>43</sup> Un esempio significativo di giurisprudenza è il caso di *Sarladevi vs. State of Bihar (1984)*, in cui la Corte Suprema dell'India ha annullato un matrimonio a causa di una frode comprovata nella contrazione del matrimonio.

<sup>44</sup> v. *Anurag Anand vs. Sunita Devi (2020)*.

In caso di coercizione o frode nel rendere il consenso, è previsto un termine di prescrizione per presentare l'azione di annullabilità: l'istanza deve essere presentata entro un anno dalla scoperta di tale frode o coercizione. Però, qualora la forza abbia cessato di esistere o la frode sia stata scoperta, se l'attore accetta di convivere con il convenuto allora il matrimonio non è più annullabile.

Quindi un matrimonio annullabile è un matrimonio valido che però può essere dichiarato nullo presentando un'istanza in tal senso. Tuttavia, nel caso in cui una delle parti non presenti un'istanza di annullamento del matrimonio, questo rimarrà vincolante. Le parti hanno lo *status* di marito e moglie e i loro figli sono considerati legittimi. Tutti gli altri diritti e doveri dei coniugi rimangono intatti.

Infine, si ricorda quanto detto sopra<sup>45</sup> con riguardo alla violazione dell'età minima per contrarre matrimonio (*clausola (iii)*, art. 5 HMA).

#### **2.4 I matrimoni sikh: l'Anand Marriage Act del 1909**

Sebbene, i sikh siano costituzionalmente considerati *hindu* (art. 25 (b), Cost.), da una buona parte della comunità si è sempre levata la richiesta di una legislazione matrimoniale separata e esclusiva per i sikh.

Un primo passo si è avuto, nel 1909, quando il Consiglio legislativo imperiale britannico<sup>46</sup>, attraverso l' *Anand marriage act*, riconosce ufficialmente i matrimoni sikh condotti attraverso la cerimonia dell'*Anand Karaj*. La legge mirava a riconoscere le usanze e pratiche sikh fornendo un riconoscimento legale a tali matrimoni. Tuttavia, la legge prevedeva dei limiti di applicazione: non si estendeva ai territori del Jammu e Kashmir. Nonché non prevedeva disposizioni per la registrazione di questi matrimoni, costringendo allora i sikh a dover registrare i propri matrimoni secondo l'*Hindu Marriage Act* del 1955, creando conflitti sul piano della identità culturale e *status* giuridico.

---

<sup>45</sup> Si v. sul punto il par. 2.2 del presente capitolo.

<sup>46</sup> Il Consiglio legislativo imperiale britannico era un organo legislativo dell'impero anglo-indiano (denominato anche come *Raj* britannico). Fu creato per discutere e approvare leggi che riguardavano l'India. Si veda sul punto [https://it.wikipedia.org/wiki/Impero\\_anglo-indiano](https://it.wikipedia.org/wiki/Impero_anglo-indiano).

Successivamente nel 2012, nella causa *Birendra Kaur and another c. Union of India*, dinanzi alla corte d'appello del Punjab e dell'Haryana<sup>47</sup>, si è contestato l'uso improprio della parola "hindu" nelle quattro leggi *hindu* (menzionate sopra nella *nota 12*), tra cui compreso l'*Hindu Marriage Act* del 1955, per riferirsi anche ad altre comunità religiose. La ricorrente ha richiesto l'utilizzo di un termine più generico e laico. Tale domanda però è stata rigettata dalla corte, la quale ritiene che, un'attività del genere deve essere portata avanti dal parlamento, in quanto rientrante nelle attività legislative e non giudiziarie; nonchè ritiene che non derivi alcun pregiudizio alle varie religioni, disciplinate dall'HMA, le quali ottengono comunque un'adeguata protezione.

Tale sentenza è stata impugnata dinanzi la Corte Suprema, domandando di impedire l'applicazione del HMA ai sikh. La Corte Suprema si è espressa con la richiesta al governo di denominare tale legge come "*Buddhist marriage act*" e applicarla alle altre tre religioni.

La questione è stata risolta, definitivamente, con l'approvazione dell'*Anand Marriage (Amendment) Bill* del 2012<sup>48</sup>.

Questo atto legislativo ha risolto i due principali problemi dell'*Anand Marriage Act* del 1909<sup>49</sup>. Infatti, esso si applica oggi a tutto il territorio indiano, abrogando l'esclusione di applicazione dell'atto al Jammu e Kashmir, e prevede specifiche disposizioni sulla registrazione del matrimonio sikh, attribuendo validità ai suddetti matrimonio già dal momento della loro celebrazione. Però, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, ogni Stato deve adottare norme di attuazione della legge. Attualmente solo undici Stati lo hanno adottato, tra cui, Haryana, Punjab, Delhi, Uttarakhand, Kerala<sup>50</sup>.

---

<sup>47</sup> Corte d'appello del Punjab e Haryana, *Birendra Kaur and another c. Union of India*, 3 ottobre 2011, n. 18634, pubblicata in <https://indiankanoon.org/doc/198007352/>.

<sup>48</sup> Disegno di Legge 26 aprile 2012, n. 23, *The Anand Marriage (Amendment) Bill*, pubblicato in [https://prsindia.org/files/bills\\_acts/bills\\_parliament/2012/Anand\\_Marriage\\_\(Amendment\)\\_Bill\\_2012.pdf](https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_parliament/2012/Anand_Marriage_(Amendment)_Bill_2012.pdf).

<sup>49</sup> Legge 22 ottobre 1909, n. 7, *The Anand Marriage Act*, pubblicato in <https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/2347/1/190907.pdf>.

<sup>50</sup> Solo nel 2023 si ha la prima registrazione di un matrimonio Sikh nello stato del Maharashtra. Infatti precedentemente in tale Stato la registrazione dei matrimoni sikh avveniva secondo l'*Hindu Marriage Act* del 1955. Questo cambiamento è stato frutto di una causa legale presentata dalla coppia sikh di avvocati, *Amritpal Singh Khalsa* e *Satvinder Kaur*. In suddetta causa, la coppia ha domandato alla corte d'appello di Bombay di ordinare allo Stato del Maharashtra di emanare norme per la registrazione dei matrimoni sikh ai sensi dell'*Anand Marriage Act*.

Anche il matrimonio sikh è visto come un sacramento. Infatti, forte rilevanza ha l'aspetto cerimoniale del matrimonio. Esso si celebra necessariamente secondo la cerimonia dell'"*Anand Karaj*", ovvero il rito dei quattro *lavan* intorno al *Guru Granth Sahib ji*.<sup>51</sup> Tuttavia, questo non fa sì che matrimoni celebrati secondo altre cerimonie consuetudinarie tra i sikh siano invalidi. Difatti l'*Anand Marriage Act* non pregiudica i suddetti matrimoni.

Ai sensi dell'articolo 3, è necessario che entrambe le parti professino il sikhismo e, affinché un matrimonio sia considerato valido, non siano legate da rapporti di consanguineità o affinità.

Infine, l'atto non si applica a matrimoni che siano già stati giudizialmente dichiarati nulli.

### **3. Muslim law**

A differenza del matrimonio *hindu*, il matrimonio tra musulmani non è regolato da leggi matrimoniali codificate. Gli elementi essenziali, le cerimonie e la natura dei matrimoni musulmani sono disciplinati dalla Sharia, che a sua volta deriva da testi islamici come il Corano, gli *Hadith* e dalle *Fatwa* (ovvero sentenze) degli studiosi islamici.

Per l'applicazione del diritto sharaitico, in materia matrimoniale, secondo il *Muslim Personal Law (Shariat) Application Act* del 1937<sup>52</sup>, è necessaria una dichiarazione in tal senso da parte del soggetto. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 3 (c), una siffatta dichiarazione può essere fatta solo dai musulmani che siano domiciliati in India. Il requisito del domicilio è, invece, irrilevante nel caso in cui le parti non vogliano essere assoggettate a tale legge.

Oltre a ciò, la percezione *hindu* e quella islamica riguardo al matrimonio è molto diversa: la prima ritiene che l'istituzione sia un sacramento; mentre la seconda ritiene che sia un contratto civile (*nikahnama*).

Questo lo si rivede anche negli elementi fondamentali richiesti per un matrimonio valido. Invero, è necessario che:

---

<sup>51</sup> L'essenzialità di questa pratica è stata ribadita dalla corte d'appello del Punjab e dell'Haryana nella causa *Resham Singh c. Kartar Singh* (1983).

<sup>52</sup> Legge 7 ottobre 1937, n. 26, *The Muslim Personal Law (Shariat) Application Act*, pubblicato in <https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/2303/1/A1937-26.pdf>.

- le parti abbiano la capacità di sposarsi, ovvero siano maggiorenni e non affetti da qualsiasi patologia psichica. Secondo la legge islamica, il soggetto si ritiene maggiorenne quando raggiunge l'età della pubertà, ovvero, quando la persona è in grado di procreare figli<sup>53</sup>. Però, secondo il *Prohibition of Child Marriage Act* del 2006 e il *Child Marriage Restraint Act* del 1929<sup>54</sup>, anche per contrarre il matrimonio musulmano, l'età minima per lo sposo è di ventuno anni e per la sposa di diciotto anni. Il matrimonio di bambini al di sotto di questa età è penalmente perseguibile;
- come per un contratto, vi sia una proposta (c.d. *Ijad*) e una successiva accettazione (c.d. *qubool*);
- sia espresso un libero e valido consenso da entrambe le parti coinvolte nell'accordo;
- sia previsto un corrispettivo (c.d. *Maher*<sup>55</sup>) per il completamento del matrimonio;
- non ci siano altri ostacoli legali impedenti la conclusione del matrimonio;
- siano presenti dei testimoni. Il numero di essi varia a seconda che si tratti di musulmani sunniti o sciiti. Secondo la legge sunnita, la presenza di due testimoni è obbligatoria per la validità del matrimonio. In genere, si tratta di due testimoni maschi, ma in assenza di maschi, anche due femmine possono diventare testimoni del matrimonio. Se questa formalità non viene rispettata, il matrimonio diventa irregolare. Nella legge sciita, invece, non è richiesto alcun testimone per un matrimonio valido.

Qualora tutti questi requisiti siano soddisfatti e non ci siano altri divieti che interessino le parti, si parla di matrimonio valido (o *sahih*).

Gli impedimenti possono essere sia permanenti, o assoluti, che temporanei, o relativi; in caso di impedimenti permanenti, il matrimonio sarà nullo (o *batil*), mentre se gli impedimenti sono temporanei, il matrimonio è irregolare (o *fasid*).

---

<sup>53</sup> Secondo la *Hedaya*, le ragazze raggiungono la pubertà a nove anni, mentre i ragazzi la raggiungono a dodici anni, ma si presume che la si raggiunga all'età di quindici anni.

<sup>54</sup> Legge n. 19 del 1929, *The Child Marriage Restraint Act*, pubblicato in <https://wcd.nic.in/child-marriage-restraint-act-1929-19-1929>.

<sup>55</sup> Si tratta di un obbligo finanziario imposto dalla legge al marito e che deve essere versato alla moglie come conseguenza della celebrazione del matrimonio. Può assumere la forma di denaro o di beni donati dallo sposo alla sposa. Il pagamento può essere immediato o differito, al momento specificato nel contratto o al momento di dissoluzione del matrimonio per divorzio o morte del marito.

Un matrimonio in violazione dei divieti di parentela<sup>56</sup>, affinità<sup>57</sup> o affidamento<sup>58</sup> è nullo. Come pure il matrimonio con la moglie di un altro o, per la legge sciita, con una donna divorziata nel periodo di *Iddah*<sup>59</sup>.

Invece, i matrimoni sono irregolari in caso di mancanza di alcune formalità o esistenza di impedimenti che possono essere sanati. Come anzidetto, questa irregolarità non è di natura permanente e può essere rimossa. Pertanto, il matrimonio in sé non è illecito. Può essere reso valido una volta eliminati i divieti. Esempi di matrimonio irregolare sono:

1. il matrimonio celebrato in assenza del numero necessario di testimoni;
2. per la legge sunnita, un matrimonio celebrato con una donna durante il periodo di *Iddah*;
3. in genere, nell' Islam è ammesso al marito avere fino a quattro mogli, qualora sia in grado di poter garantire loro giustizia ed eguale sostegno finanziario ed emotivo (poligamia); è quindi illegale per un uomo musulmano avere più di quattro mogli e se sposa una quinta donna, il matrimonio sarà irregolare e potrà essere valido solo se uno dei quattro matrimoni preesistenti cessa;
4. è vietato ai musulmani sposarsi al di fuori della loro religione; secondo i principi della Sharia, il matrimonio tra un uomo musulmano e una donna non musulmana appartenente a religioni non *kitabbiya* (ovvero, quelle religioni che non seguono o non si attengono a un unico testo religioso o adoratori di idoli o fuoco) non è nullo ma irregolare e può essere sanato dalla conversione della donna all' Islam o ad altre religioni abramitiche (cristiana o ebraica);
5. è vietato il matrimonio di un uomo con due sorelle<sup>60</sup>.

---

<sup>56</sup> Tutti i rapporti di sangue rientrano in questa categoria. Si pensi alla madre o alla nonna, alla figlia, al nipote.

<sup>57</sup> E' vietato anche il matrimonio nell'ambito di alcune relazioni strette. Ad esempio: la madre della moglie, la moglie del padre, la moglie del figlio.

<sup>58</sup> Cioè, se un bambino è stato allattato da una donna diversa dalla madre, questa diventa la sua madre adottiva. Non può sposare la madre adottiva, né la sorella adottiva.

<sup>59</sup> Si tratta di un intervallo di tempo che la donna è tenuta a rispettare tra la cessazione per morte o per divorzio del primo matrimonio e l'inizio del secondo. Quindi un periodo durante il quale alla donna è proibito risposarsi.

<sup>60</sup> Un siffatto matrimonio è stato dichiarato irregolare dalla Corte Suprema nel caso *Chand Patel c. Bismillah Begum (2008)*. In esso, la Corte ha anche citato il caso *Tajbi Abalal Desai c. Mowla Alikhan Desai (1917)*, nel quale si affermava che tali matrimoni sono irregolari e non nulli, perché essi potrebbero diventare legittimi in caso di morte o divorzio della prima moglie riducendo il matrimonio a un matrimonio legittimo.

Oltre ai suddetti matrimoni, qualificabili come permanenti perché in essi le parti si uniscono senza l'intenzione di sciogliere il matrimonio in futuro, possiamo individuare una diversa categoria di matrimoni: matrimoni temporanei o *muta marriages*. Si tratta di matrimoni riconosciuti solo dagli sciiti. Sono relazioni di breve durata e di piacere che terminano allo scadere del tempo stabilito, che può essere un giorno, un mese o un anno. Il matrimonio si scioglie automaticamente dopo la scadenza del periodo stabilito, ma se non è stato individuato alcun termine, il matrimonio si presume permanente.

Infine, anche per quanto riguarda il matrimonio musulmano è obbligatorio ottenerne la registrazione. La legge che regola il processo è il *Muslim Marriages Registration Act* del 1981<sup>61</sup>.

#### **4. The Indian Christian Marriage Act, 1872**

Come riportato<sup>62</sup>, i cristiani giunsero in India diversi secoli fa e vi stabilirono la loro dimora. Quando la Compagnia delle Indie orientali assunse il ruolo di organo di governo del paese e istituì i propri tribunali; con l'istituzione delle Corti supreme, la *Common law* inglese fu resa applicabile in India a molti istituti, tra cui il matrimonio e il divorzio tra la comunità cristiana, in quanto basata sul principio di equità, giustizia e buona coscienza.

I matrimoni cristiani sono più che semplici contratti sociali; sono profondamente radicati in usanze e sacramenti secolari e presentano un ricco insieme di tradizioni che differiscono tra le varie confessioni, mostrando la diversità insita nella comunità cristiana.

La legislazione relativa alla celebrazione dei matrimoni in India per le persone che si identificano come cristiani è costituita da tre atti della legislatura indiana e due atti del parlamento inglese e altre diverse leggi tra cui: *the Indian Matrimonial Causes (war*

---

<sup>61</sup> Legge 7 maggio 1981, n. 22, *The Jammu and Kashmir Muslim Marriages Registration Act*, pubblicata in [https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/5615/1/muslim\\_marriages\\_registration\\_act\\_1981.pdf](https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/5615/1/muslim_marriages_registration_act_1981.pdf).

<sup>62</sup> Si v. sul punto supra par. 1 di questo capitolo.

*marriages) Act* del 1948<sup>63</sup>; *the Converts Marriage Dissolution Act* del 1866<sup>64</sup>; *the Divorce Act* del 1869<sup>65</sup>; *the Marriage Validation Act* del 1892<sup>66</sup>; *the Indian Christian Marriage Act* del 1872.

#### 4.1 Struttura

L'*Indian Christian Marriage Act* del 1872 (di seguito ICMA) è stato approvato il 18 luglio del 1872. L'obiettivo della legge è quello di consolidare le diverse leggi emanate in materia<sup>67</sup> in un pacchetto più piccolo e maneggevole, di semplificarlo e di apportare le modifiche necessarie alla legislazione esistente, laddove questa si sia dimostrata difettosa.

Un aspetto notevole della legge è la sua inclusione tra le varie confessioni cristiane. Che si tratti di cattolici, protestanti o di altre confessioni cristiane, la legge fornisce un quadro giuridico uniforme per il riconoscimento di tutti i matrimoni cristiani<sup>68</sup>.

L'ICMA del 1872 è costituito da un preambolo ed otto parti. Nel preambolo è specificato l'ambito di applicazione dell'atto e la definizione di determinati vocaboli, come chiesa, minore, cristiano.

La parte I della legge, ovvero gli articoli dal quarto al nono, prevedono i requisiti da soddisfare, necessari per ottenere il riconoscimento legale del matrimonio. Il matrimonio celebrato in conformità alla legge deve essere annotato nel registro dei matrimoni tenuto a tale scopo. Ciò permette la dimostrazione dell'effettività del matrimonio.

Al fine di dimostrare gli elementi essenziali del matrimonio cristiano, però, possono essere presentate anche altre prove, come il comportamento successivo della coppia come marito e moglie o la versione dei testimoni. Quindi la registrazione sancisce la

---

<sup>63</sup> Legge 3 settembre 1948, n. 40, *The Indian Matrimonial Causes (war marriages) Act*, pubblicato in [https://iddashboard.legislative.gov.in/sites/default/files/A1948-40\\_1.pdf](https://iddashboard.legislative.gov.in/sites/default/files/A1948-40_1.pdf).

<sup>64</sup> Legge 2 aprile 1866, n. 21, *The Converts Marriage Dissolution Act*, pubblicato in <https://indiankanoon.org/doc/266867/>.

<sup>65</sup> Legge 26 febbraio 1869, n. 4, *The Divorce Act*, pubblicato in <https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/2280/1/A1869-04.pdf>.

<sup>66</sup> Legge 29 gennaio 1892, n. 2, *The Marriage Validation Act*, pubblicato in <https://indiankanoon.org/doc/758067/>.

<sup>67</sup> v. preambolo della legge 15/1872.

<sup>68</sup> Ciò lo si vede nella sentenza *Ganamathu Udayar c. Anthoni* (1960), in cui la corte ha disposto che un matrimonio, che secondo il diritto canonico sarebbe considerato nullo, celebrato da un sacerdote protestante in cui le parti del matrimonio sono cattolici, è perfettamente valido e i figli nati da tale matrimonio sono del tutto legittimi.

legalità dell'unione e facilita vari diritti e privilegi legali per la coppia sposata. Essa semplifica anche il processo di ottenimento di documenti legali, come passaporti e visti, che spesso richiedono una prova del matrimonio.

Gli articoli 10 e 11 della parte II, invece, stabiliscono la regola generale secondo cui tutti i matrimoni, celebrati in applicazione della presente legge, devono avere luogo in una chiesa ed essere celebrati tra le ore sei del mattino e le ore sette di sera. Tuttavia, sono previste eccezioni nei casi in cui un ecclesiastico della chiesa d'Inghilterra ottenga una licenza speciale o non vi sia una chiesa nel raggio di cinque miglia. Ai sensi dell'articolo 69, chiunque celebri un matrimonio oltre questi orari, fuori dalla chiesa, senza testimoni e senza licenza speciale è soggetto a una pena massima di tre anni di reclusione.

Una peculiarità dell'ICMA è che esso prevede due tipologie di matrimoni: uno religioso e uno civile. Il matrimonio religioso è disciplinato dalla parte III della legge; invece, quello civile dalla parte V.

La parte III (articoli 12-26) riguarda la celebrazione del matrimonio dinanzi ad un prete o ministro di culto. I suddetti articoli riguardano la pubblicazione dell'avviso di matrimonio prima della cerimonia di matrimonio. La legge stabilisce che una persona che intende sposarsi deve notificare per iscritto al Ministro la propria scelta.

Se si tratta di matrimonio celebrato in chiesa, sarà il ministro di culto ad apporre la licenza di matrimonio in una posizione ben visibile all'interno della chiesa. Invece, se avviene in una residenza privata sarà l'ufficiale dello stato civile distrettuale ad apporla all'interno del suo ufficio.

Per la celebrazione del matrimonio è necessario un certificato da parte del ministro di culto. Quanto suddetto vale per i matrimoni celebrati da o in presenza di un ministro di culto. Non vale, invece, per i matrimoni celebrati da un diverso soggetto autorizzato, ai sensi dell'articolo 9 della Legge. In questo caso il processo di celebrazione del matrimonio è molto più semplice, in quanto non sono previste formalità procedurali da rispettare.

La legge prevede che i genitori o i tutori dei nativi cristiani (oggi definiti come "*indian christians*") debbano approvare il matrimonio tra i loro figli se una delle parti ha meno

di diciotto anni, salvo che il minore sia stato completamente allontanato dai suoi genitori o tutori naturali e non sia di conseguenza sotto il loro controllo.

La registrazione di queste unioni è disciplinata dalla parte IV. Ogni annotazione deve essere firmata dalla coppia e dalla persona che conduce la cerimonia, e deve essere verificata da due testimoni.

L'ICMA procede, poi, con la disciplina del matrimonio dinanzi a un ufficiale dello stato civile nella parte V. Anche in questo caso, una delle parti deve notificare all'ufficiale dello stato civile del distretto l'intenzione di sposarsi. Prima che un matrimonio possa essere formalmente celebrato, deve essere rilasciato un certificato e dopo il matrimonio bisogna procedere alla registrazione. Si applica anche qui quanto detto sopra con riguardo al consenso dei genitori in caso di matrimonio di un minore.

Infine, nelle ultime tre parti, l'ICMA dispone come di seguito: nella parte VI si analizzano le condizioni in base alle quali il matrimonio tra cristiani può essere certificato. L'articolo 60 di questa parte sarà affrontato nel paragrafo successivo; la parte VII prevede le penalità, ad esempio, in caso di falso giuramento o falsa documentazione, celebrazione del matrimonio in violazione dell'articolo 10, rilascio del certificato da un soggetto non abilitato, o distruzione o falsificazione dei registri; e, da ultimo, la parte VIII affronta: i casi di mera irregolarità del matrimonio, e non nullità, che possono essere sanati successivamente; la possibilità di ricerche nei registri e rilascio di copia di qualsiasi annotazione in essi contenute; nonché, la possibilità, per il governo statale, di imporre tasse per una serie di attività, tra cui la ricezione e pubblicazione di avvisi di matrimonio, il rilascio di certificati di matrimonio.

#### **4.2 Ambito di applicazione e requisiti essenziali**

L'ICMA, ai sensi dell'articolo 1, si applica a tutto il territorio dell'India, eccetto i territori che, prima del 1° novembre 1956, erano compresi negli stati di Travancore-Cochin e Manipur. Anche in questo caso, come per l'*Hindu Marriage Act* del 1955<sup>69</sup>, l'eccezione dell'applicazione della legge ai territori del Jammu e Kashmir è stata abrogata per effetto del *Jammu and Kashmir Reorganisation Act* del 2019. Quindi, oggi, la suddetta legge si applica anche a tali territori.

---

<sup>69</sup> Si veda sul punto *supra* par. 2.1.

L'articolo 4 stabilisce che, per la celebrazione di un valido matrimonio, ai fini dell'ICMA, il matrimonio deve intercorrere tra due cristiani o tra almeno una parte cristiana, altrimenti è nullo<sup>70</sup>. La definizione di cristiano la si rinviene nell'articolo 3. Per cristiano si intende un soggetto che professa il cristianesimo. In esso si ricomprendono anche gli "indian christians", ovvero i nativi dell'India convertiti al cristianesimo, così come i loro discendenti.

I requisiti essenziali, per un valido matrimonio, sono specificati dall'articolo 60. Innanzitutto è necessario che le parti siano maggiorenni: ovvero lo sposo abbia almeno ventuno anni e la sposa diciotto. In secondo luogo, occorre che nessuna delle parti abbia un coniuge vivo al momento del matrimonio e quindi non sia vincolato da altro matrimonio e ne sia certificata la libertà di stato. Ed infine, qualora il matrimonio sia celebrato in presenza di una persona autorizzata ai sensi dell'articolo 9, devono essere presenti almeno due testimoni e deve essere detto quanto riportato nell'articolo 60 (3).

Il matrimonio deve essere celebrato dinanzi ad una persona autorizzata ai fini di questa legge, si pensi al prete, ministro di culto o ufficiale dello stato. E' obbligatoria la registrazione del matrimonio, e in caso si tratti di matrimonio celebrato dinanzi all'ufficiale dello stato civile sarà lo stesso a procedere alla registrazione. Le parti devono prestare un valido consenso e quindi essere capaci di agire e non essere affetti da infermità mentali. Il consenso deve essere libero e volontario e non ottenuto con violenza.

#### **4.3 Nullità**

La nullità del matrimonio cristiano non è disciplinata dall'*Indian Christian Marriage Act* del 1872 ma dall'*Indian Divorce Act* del 1869<sup>71</sup> nella parte IV.

Per quanto a noi interessa in questa sede, basti sapere che l'*Indian Divorce Act* del 1869 (anche semplicemente denominato *Divorce Act* del 1869) è stato introdotto per

---

<sup>70</sup> L'identificazione della legge applicabile al matrimonio è molto importante, in quanto ciò porta a forti differenze nella disciplina del divorzio. Infatti, un matrimonio tra due cristiani può essere celebrato validamente secondo lo *Special Marriage Act* del 1954, ma essere invalido sulla base del *Christian Marriage Act* del 1872. La parte, a seconda della legge applicabile, avrà a disposizione rimedi diversi contro l'invalidità del matrimonio (*Jordan Diengdoh c. Swaranjeet Singh Chopra (1984)*).

<sup>71</sup> Legge 26 febbraio 1869, n. 4, *The Divorce Act*, pubblicato in <https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/2280/1/A1869-04.pdf>.

regolamentare il divorzio tra coniugi cristiani. Infatti, nell'ICMA non si rinviene alcuna disposizione riguardante il divorzio, la separazione giudiziale o nullità.

L'articolo 18 prevede per entrambi i coniugi la possibilità di presentare una domanda di accertamento della nullità del matrimonio alla corte distrettuale competente. Tale domanda, ai sensi dell'articolo 19, può essere presentata se:

1. il convenuto, al momento del matrimonio e dell'inizio della causa, era affetto da impotenza;
2. le parti sono legate da rapporti proibiti di consanguineità o affinità;
3. una delle parti, al momento del matrimonio era affetta da infermità mentale;
4. una delle parti era già legata da un precedente matrimonio. Sicché, al momento del secondo matrimonio, il coniuge del primo era ancora in vita o il precedente matrimonio era ancora legalmente vincolante.

Inoltre, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 19, la nullità può anche essere dichiarata quando manchi il consenso, ovvero sia ottenuto con violenza o frode<sup>72</sup>.

Infine, tornando all'ICMA, esso prevede un'ulteriore condizione di validità del matrimonio. L'articolo 88, con riguardo a un matrimonio in cui solo una parte è cristiana, stabilisce che nessuna delle disposizioni di questa legge possa convalidare un matrimonio che è vietato dalla legge personale di una delle parti, anche se celebrato in conformità con il summenzionato atto. Per cui un matrimonio valido secondo l'ICMA, ma invalido secondo altra legge personale, non sarà nullo ma semplicemente annullabile.

## **5. The Parsi Marriage and Divorce Act, 1936**

Il *Parsi Marriage and Divorce Act* del 1936 (di seguito PMDA) è la legge personale applicabile ai matrimoni tra parsi. I parsi, generalmente, sono soggetti emigrati dalla Persia<sup>73</sup>, professanti il zoroastrismo, stabilitisi in India.

---

<sup>72</sup> v. caso *Soni Gerry c Gerry Douglas* (2018), nel quale la Corte Suprema afferma la nullità del matrimonio celebrato sotto coercizione.

<sup>73</sup> Attorno al X/XI secolo, a causa delle persecuzioni religiose, furono costretti a abbandonare la loro madrepatria. Si veda sul punto [https://it.wikipedia.org/wiki/Persecuzione\\_degli\\_zoroastriani#Dal\\_X\\_al\\_XX\\_secolo](https://it.wikipedia.org/wiki/Persecuzione_degli_zoroastriani#Dal_X_al_XX_secolo).

Inizialmente, i parsi non disponevano di una legge speciale applicabile solo a loro. Infatti, fino all'arrivo degli inglesi, essi seguivano la legge e i costumi *hindu*. Sotto il dominio inglese, il sistema normativo cambiò, modificando anche l'applicazione delle diverse leggi personali allora impiegate dai parsi. I parsi cominciarono (come visto sopra per i cristiani<sup>74</sup>) ad applicare la *Common Law* inglese, visto il suo forte grado di equità e giustizia. Però dal XIX secolo, i parsi pretesero una propria legge personale, in materia di diritto matrimoniale e successorio, vista la difficoltà e iniquità dell'applicazione del *Common Law* inglese alle questioni personali degli stessi<sup>75</sup>.

Finalmente, il 23 aprile del 1936 fu approvato il *Parsi Marriage and Divorce Act*. Successivamente, nel 1988, tale legge fu drasticamente riformata dal *Parsi Marriage and Divorce (Amendment) Act*.

### **5.1 Ambito di applicazione**

Come gli atti legislativi precedentemente analizzati, anche il PMDA del 1936 si applica a tutto il territorio nazionale, compreso i territori del Jammu and Kashmir.

Il requisito del domicilio non ha alcuna rilevanza, come attestato dall'articolo 3 (c), in quanto un matrimonio può essere anche legittimamente celebrato tra persone che abbiano cambiato domicilio. Infatti, non vi sono disposizioni che limitino in alcun modo l'applicabilità della legge ai soli matrimoni celebrati tra parti residenti in India.

A differenza dell'*Hindu Marriage Act* del 1955, in questo caso, non è richiesto che entrambe le parti professino la stessa fede dato che, ai sensi di questo articolo, può essere celebrato un matrimonio anche tra parti che abbiano cambiato la propria religione.

Come sopraindicato, si tratta di una legge che si applica ai matrimoni tra parsi. Ma chi sono i parsi? La questione è stata affrontata da due importanti cause.

La prima causa è *Sir Dinshaw Manockji Petit c. Sir Jamshetji Jijibhoy (1908)*<sup>76</sup>. In essa si discuteva la validità del matrimonio e dei diritti di proprietà all'interno della comunità

---

<sup>74</sup> Si v. sul punto il par. 4 del presente capitolo.

<sup>75</sup> Si veda sul punto Das, *Divorce under the parsi law: a critical analysis*, 2018, VSRD *International Journal of Technical & Non-Technical Research*, Vol IX, issue II, p. 41 e ss.

<sup>76</sup> Corte d'appello di Bombay, *Sir Dinshaw Manockji Petit and Ors c. Sir Jamshetji Jijibhoy and Ors*, 27 novembre 1908, 11 BOM LR 85, pubblicata in <https://indiankanoon.org/doc/1697846/>.

parsi; in particolare, se una persona convertitasi allo zoroastrismo potesse essere classificata come parsi, e di conseguenza avere diritto a beneficiare delle istituzioni e dei fondi religiosi del parsi *punchayet*<sup>77</sup>. Pregiudizialmente, era necessario individuare una definizione per la parola “parsi”. Secondo il giudice, Dinshaw Dewar, la comunità parsi era formata da:

- parsi che discendono dagli originali emigranti persiani, nati da entrambi i genitori zoroastriani e professanti il zoroastrismo;
- iraniani provenienti dalla Persia che professano la religione zoroastriana e che si sono trasferiti in India temporaneamente o permanentemente;
- i figli di soli padri parsi che sono stati debitamente ammessi alla religione.<sup>78</sup>

Nella seconda causa (*Sarvar Merwan Yezdiar c. Merwan Rashid Yezdiar (1950)*<sup>79</sup>), la corte d'appello di Bombay è stata chiamata ad affrontare una diversa questione principale: ovvero, se un iraniano professante il zoroastrismo, stabilitosi temporaneamente in India (registrato come straniero), possa essere definito come parsi ai fini dell'applicazione del *Parsi marriage and divorce act* del 1936.

Si è ritenuto che non sia sufficiente essere iraniani professanti lo zoroastrismo per essere identificati come parsi. La parola parsi non ha connotazioni religiose. Importanti sono le origini. Ma soprattutto, è necessario, come prerequisite, che l'iraniano risieda in India, ovvero abbia il domicilio nel territorio. Quindi la corte d'appello afferma<sup>80</sup> che le origini culturali non bastano, perché se così fosse allora si sarebbe parsi solo per nascita.

Di conseguenza, il tribunale matrimoniale parsi, istituito dal PMDA del 1936, nel caso concreto, ha dichiarato di non avere l'autorità di esaminare l'azione di scioglimento del matrimonio presentata dinanzi a lui<sup>81</sup>.

Ai sensi dell'articolo 18 del PMDA del 1936, nella città della presidenza del Madras, Bombay e Calcutta sono istituiti dei tribunali speciali, noti come tribunali matrimoniali

---

<sup>77</sup> Per *punchayet* si intende il consiglio comunale.

<sup>78</sup> Anche in un'altra sentenza (*Jamshed Irani c. Banu Irani (1967)*), della stessa corte d'appello di Bombay, è stata affrontata la questione. È stato osservato che molto prima del 1936 gli zoroastriani dell'Iran e dell'India venivano chiamati Parsi e che questo uso era diffuso in entrambi i Paesi. Di conseguenza, l'uso del termine parsi nella legge si riferisce sia agli zoroastriani iraniani che a quelli indiani.

<sup>79</sup> *Sarvar Merwan Yezdiar c. Merwan Rashid Yezdiar (1950)*, AIR (38) BOM 14 (CN 6). Si tratta di una causa di divorzio.

<sup>80</sup> v. *Sarvar Merwan Yezdiar c. Merwan Rashid Yezdiar (1950)*, AIR (38) BOM 14 (CN 6).

<sup>81</sup> v. *Sarvar Merwan Yezdiar c. Merwan Rashid Yezdiar (1950)*, AIR (38) BOM 14 (CN 6).

parsi (ovvero, *Parsi Chief Matrimonial Courts*). Tali tribunali sono istituiti anche in vari altri luoghi, nei territori degli Stati, dai governi statali per esaminare le cause intentate ai sensi della presente legge. La competenza di questi tribunali è la stessa della giurisdizione civile ordinaria delle corti d'appello ordinarie, dette *High courts*<sup>82</sup>.

L'articolo 29 del PMDA del 1936, designa il tribunale competente presso il quale presentare una denuncia. I criteri di competenza previsti sono quelli della residenza del convenuto o del luogo in cui è stato celebrato il matrimonio. Nel caso in cui il convenuto non risieda più nel territorio a cui si estende la legge, l'azione legale deve essere intentata presso un tribunale competente nel luogo in cui le parti hanno risieduto per l'ultima volta insieme. L'articolo 29 presuppone che le cause intentate abbiano giurisdizione, ma di per sé tale giurisdizione non può essere concessa nei casi in cui il tribunale è privo di competenza.

## **5.2 Requisiti di validità del matrimonio parsi**

Come per il matrimonio musulmano, anche il matrimonio parsi, secondo il *Parsi Marriage and Divorce Act* del 1936, è essenzialmente un matrimonio contrattuale. Ma a differenza del primo, l'elemento sacramentale non è stato del tutto eliminato. Pertanto, un matrimonio valido non può essere contratto a meno che la cerimonia di "*Ashirvad*" non venga eseguita da un sacerdote in presenza di due testimoni parsi.

Oltre al presupposto della cerimonia, come requisito di validità del matrimonio, l'articolo 3 prevede sia necessario che:

1. le parti non siano legate da rapporti di consanguineità o affinità<sup>83</sup>;
2. le parti abbiano raggiunto la maggiore età, ovvero ventuno anni per lo sposo e diciotto per la sposa. Siffatto requisito va rispettato anche se le parti cambino religione o luogo di residenza.

---

<sup>82</sup> Un aspetto caratteristico del PMDA è che, oltre ad essere presieduto da un giudice, il processo si svolge anche in presenza di cinque delegati che fungono da giuria. Sebbene la parola "giuria" non sia usata nella legge, in quanto dal 1960, in India, per tutte le procedure è stato eliminato il sistema della giuria, la funzione dei delegati è in qualche modo paragonabile a quella di una giuria.

<sup>83</sup> v. *Schedule I Parsi marriage and divorce act*, 1936.

Il secondo comma stabilisce che, nel caso di un matrimonio invalido in quanto contratto in violazione delle condizioni definite dall'articolo 3, primo comma, il figlio nato da tale matrimonio nullo è da considerarsi legittimo<sup>84</sup>.

Anche in questo caso si prevede un obbligo di registrazione del matrimonio.

Secondo quanto prevede l'articolo 6, il sacerdote officiante deve certificare tutte le unioni matrimoniali solennizzate. Il certificato deve essere firmato dal sacerdote, dai coniugi e dai due testimoni. Tale certificato sarà poi inviato all'ufficiale dello stato civile che, verso pagamento di una tassa, procederà alla registrazione nel registro prescritto. Lo stesso vale per le sentenze di nullità o divorzio. Infatti, se una sentenza di nullità, scioglimento o divorzio è stata resa definitiva da un tribunale, una copia del decreto deve essere inviata al conservatore dei divorzi, che procederà alla sua annotazione nel registro dei divorzi, ai sensi dell'articolo 10 del PMDA.

Analogamente all'*Hindu Marriage Act* del 1955, anche nella legge parsi, è prevista la monogamia. Pertanto, durante l'esistenza del primo matrimonio, il secondo matrimonio è vietato. Infatti, ai sensi dell'articolo 4, un parsi non si può sposare lecitamente durante la vita del precedente marito o moglie, a meno che non abbia divorziato con il succitato coniuge o il precedente matrimonio sia stato dichiarato nullo, o annullato, o sciolto diversamente<sup>85</sup>.

Ai sensi dell'articolo 5 del PMDA, il secondo matrimonio è invalido e perseguito penalmente. Le parti sono soggette agli articoli 494 e 495 del Codice penale indiano. Anche il sacerdote officiante un tale matrimonio è punito ai sensi dell'articolo 11. La pena per il sacerdote che contravviene e viola la disposizione dell'articolo 4 è la reclusione fino a sei mesi o una multa fino a duemila rupie, o entrambe.

### **5.3 Invalidità e irregolarità del matrimonio parsi**

Nel *Parsi Marriage and Divorce Act* del 1936 sono disciplinate due tipologie di patologia del matrimonio: la nullità e l'irregolarità.

---

<sup>84</sup> Tale clausola ha effetto retroattivo.

<sup>85</sup> Il secondo matrimonio contratto in assenza di questa condizione, ai sensi dell'articolo 52, è comunque soggetto al *Parsi Marriage and Divorce Act* del 1936.

Un primo caso di nullità del matrimonio parsi può individuarsi nell'ipotesi di un secondo matrimonio celebrato illecitamente.

Poi, ai sensi dell'articolo 30 del PMDA, un matrimonio può essere dichiarato nullo, su istanza di una delle parti, se sia impossibile consumare il matrimonio per cause naturali.

L'irregolarità, invece, è disciplinata dall'articolo 17, il quale stabilisce che: *"nessun matrimonio, contratto ai sensi della presente legge, sarà considerato invalido per il solo fatto di non essere stato certificato ai sensi dell'articolo 6, o che il certificato non è stato inviato all'ufficiale dello stato civile, o che il certificato fosse difettoso, irregolare o errato"*. Quindi i casi di irregolarità previsti sono tre: l'assenza del certificato di matrimonio, il non invio dello stesso all'ufficiale dello stato civile o l'invio di un certificato viziato.

In caso di irregolarità procedurali, il sacerdote, l'ufficiale dello stato civile, o chiunque li assista sono passibili di pene severe. Difatti gli articoli dall'11 al 16 prevedono diverse sanzioni pecuniarie o detentive. In particolare, si prevedono sanzioni nei casi di: celebrazione del matrimonio in violazione dell'articolo 4, per l'inosservanza dei requisiti dell'articolo 6, per l'omissione della sottoscrizione e dell'attestazione del certificato, per il rilascio di un certificato falso, per l'omessa registrazione del certificato, o per la distruzione o alterazione del registro.

## **6. The Special Marriage Act, 1954**

Il matrimonio, in India, è uno degli istituti più importanti per la società. E' visto come l'unione, non di due individui, ma di due famiglie, per cui, in molte regioni dell'India, il matrimonio tra due membri dello stesso *status* sociale o della stessa casta è diventato la norma. I matrimoni intracasta o interreligiosi sono fortemente disapprovati. Infatti, gli individui, che concludono uno di tali matrimoni, vengono socialmente emarginati e allontanati.

Come si è visto precedentemente, le varie leggi religiose non sono state in grado di accogliere e regolare i matrimoni interreligiosi, portando a lasciare senza protezione legale matrimoni contratti da due soggetti di diversa casta o religione.

Preso atto di questo ostacolo che impediva due adulti consenzienti e idonei di sposarsi, ai fini della tutela del principio di laicità dello stato, il governo britannico creò lo

*Special Marriage Act* del 1872<sup>86</sup>. Quest'ultimo, dopo l'indipendenza, fu mantenuto e riformato dal governo, in linea con l'articolo 21 della Costituzione indiana, che afferma come diritto fondamentale il diritto di sposarsi<sup>87</sup>, portando all'attuale *Special Marriage Act* del 1954 (di seguito SMA).

Lo SMA del 1954 contiene varie disposizioni riguardanti, ad esempio: i prerequisiti per un matrimonio valido, lo scioglimento del matrimonio interconfessionale e la registrazione del matrimonio. Di conseguenza, l'emanazione di questa legge mira a proteggere i diritti fondamentali delle persone, come i diritti successori<sup>88</sup>, i diritti agli alimenti, e a consentire loro di scegliere il proprio partner<sup>89</sup>, nonché a riconoscere i diritti dei bambini nati da questi matrimoni. La legge intende anche ridurre fenomeni come il delitto d'onore e la *jihad* d'amore<sup>90</sup>.

---

<sup>86</sup> *Exploring the applicability and provisions of the Special Marriage Act, 1954 in India*, 10 giugno 2023, *The Legal Affair*, pubblicato in <https://thelegalaffair.com/applicability-of-special-marriage-act-1954/>.

<sup>87</sup> L'articolo 21 della costituzione indiana prevede come diritti fondamentali della persona: il diritto alla vita e il diritto alla libertà personale. Con la sentenza *Shafin Jahan c. Ashokan K.M. & Ors. (2018)*, è stato incluso nei suddetti diritti anche il diritto di sposarsi e scegliere liberamente il proprio partner.

<sup>88</sup> In materia successoria, la legge applicabile alla prole della coppia sposata ai sensi della presente legge è l'*Indian Succession Act* del 1925. Ciò è evidente anche nella causa *Archana Arun Palav c. Jennifer Micheal (2013)*, nella quale si vieta l'applicazione del *Hindu Succession Act* del 1956.

<sup>89</sup> Nella storica sentenza *Lata Singh c. State of UP (2006)*, la Corte Suprema ha ordinato ai governi statali di stabilire un quadro di riferimento per proteggere le persone che si sposano in base allo *Special Marriage Act* del 1954. Nella fattispecie, la ricorrente ha cercato di far respingere l'istanza presentata dal fratello, poiché essa aveva contratto un matrimonio intracasta. Di conseguenza, la Corte ha stabilito che la ricorrente, all'età di 24 anni, è maggiorenne e può scegliere il proprio coniuge.

La questione della libertà di scelta del proprio partner e del matrimonio senza interferenze è stata sollevata dalla Corte Suprema anche nella causa *Shafin Jahan c. Asokan K.M. and others*, nel 2018, nella quale la corte ha dichiarato che: "la Costituzione rispetta la libertà e la sovranità che sono insite in ogni individuo". Ciò implica la capacità di fare scelte su parti della propria personalità e identità. La scelta di un partner, sia all'interno che all'esterno del matrimonio, spetta interamente alla persona. Tale diritto non è minimamente influenzabile da considerazioni religiose.

<sup>90</sup> "Love Jihad" è un'espressione usata per riferirsi a un presunto complotto di conversione presente negli Stati di Kerala e Karnataka. Si tratta di attività di adescamento di giovani ragazze non musulmane, al fine di farle innamorare e poi sposare, forzandole poi alla conversione all'Islam. Per contrastare il fenomeno è stata approvata una legge in Uttar Pradesh (*The Uttar Pradesh Prohibition of Unlawful Conversion of Religion Act, 2021*) che vieta la conversione forzata ai fini del matrimonio. Prevede, che prima del matrimonio, sia avvertito il governo territoriale, il quale potrà procedere con qualche controllo per verificare l'onestà del rapporto. Si tratta però di un intervento molto abusato dalle autorità locali che mina l'effettività dell'applicazione dello *Special Marriage Act* del 1954.

Come si vedrà di seguito, visto il requisito d'età, lo SMA vieta il matrimonio tra bambini, nonché scoraggia la poligamia. A differenza della precedente legge sul matrimonio del 1872, l'attuale *Special Marriage Act* del 1954 consente il divorzio, ponendo maggiore attenzione sul consenso reciproco al divorzio.

Infine, prevede la registrazione del matrimonio presso il governo, e successiva legalizzazione in tribunale, e consente il matrimonio in situazioni insolite.

### **6.1 Ambito di applicazione**

Ricapitolando, lo *Special Marriage Act* del 1954 è un atto legislativo approvato dal parlamento il 9 ottobre del 1954. Si tratta di una legge che disciplina il matrimonio tra due individui di diversa religione o casta. Pertanto, come specificato nel preambolo, esso è stato emanato per fornire una forma speciale di matrimonio per la celebrazione e la registrazione di questi ultimi e per il divorzio<sup>91</sup>.

Questa forma speciale di matrimonio non richiede la conversione o il rifiuto della propria religione, a differenza delle leggi personali precedentemente viste. Tuttavia, una volta sposato, secondo lo SMA, un individuo è considerato separato dalla famiglia in termini di diritti, come il diritto all'eredità (articolo 19).

Tale legge si applica anche ai matrimoni civili, e quindi anche qualora le parti non vogliano un matrimonio religioso.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lo SMA del 1954 si applica su tutti i territori dell'India, nonché a tutti i cittadini indiani residenti nei territori a cui si estende la presente legge, che si trovino nello Stato del Jammu e Kashmir.

Inoltre, a tale legge sono assoggettabili non solo i cittadini indiani residenti sul territorio indiano ma perfino i cittadini indiani residenti all'estero. L'applicabilità della legge si estende a tutti i cittadini indiani, indipendentemente dalla loro religione, quindi, compresi *hindu*, musulmani, sikh, cristiani e buddisti. I soggetti non devono, per forza, appartenere a due confessioni religiose o caste diverse, in quanto anche un matrimonio

---

<sup>91</sup> Nella causa *Sarla Mudgal c. Union of India (1995)*, la Corte Suprema ha stabilito che un matrimonio celebrato sulla base del SMA non può essere sciolto invocando le leggi personali. La corte ha osservato che la legge prevede una forma di matrimonio secolare che non è regolata da leggi religiose e le parti di un matrimonio di questo tipo non possono chiedere tutela in base alle diverse leggi personali.

celebrato tra due individui della stessa religione può essere registrato sulla base del SMA del 1954.

Lo *Special Marriage Act* del 1954 è applicabile anche nel caso in cui un cittadino indiano sposi uno straniero in India e il matrimonio non soddisfi le condizioni previste dal *Foreign Marriage Act* del 1969. Nel suddetto caso, a differenza di quando le parti sono entrambe indiane, è necessario che sia presentato un certificato di non impedimento alla celebrazione del matrimonio (nulla osta), emesso dall'ambasciata del paese del nubendo, e un visto valido. Nonché entrambe le parti devono essere mentalmente stabili e capaci di intendere e volere.<sup>92</sup>

In termini di requisito del domicilio per l'applicabilità dell'atto, nulla è detto con riguardo alla sua rilevanza. Lo stesso lo si nota dall'estensione dell'atto a tutta l'India e dalla possibilità di celebrazione del matrimonio tra due persone qualsiasi.

## 6.2 Requisiti essenziali del matrimonio

Anche in questo caso<sup>93</sup>, il matrimonio celebrato, sulla base dello SMA, è da considerarsi un contratto civile. Esso, diversamente dalla legge personale *hindu* o musulmana, non prevede alcuna cerimonia o rito particolare come requisito per la sua validità. Il matrimonio viene celebrato in conformità alla legge, ossia attraverso il matrimonio in tribunale.

---

<sup>92</sup> Questione controversa è se, affinché venga applicato lo SMA, sia necessario essere cittadini indiani. Il 12 gennaio del 2023, sul punto si è espresso il giudice Pratibha M Singh della High Court di Delhi.

Essa ritiene che non sia menzionato il termine "cittadino" nell'articolo 4 del SMA. Si parla semplicemente di "*two people that can seek solemnization of their marriage as long as the conditions of the act are complied with*". Come pure, ritiene contrario alle norme legislative dello stesso SMA, la linea guida emessa dal Dipartimento delle Entrate del governo di Delhi per il rilascio dei certificati di matrimonio, in base alla quale lo sposo o la sposa che richiedono la registrazione del matrimonio devono essere cittadini indiani.

Sul punto si sono espresse anche due sentenze della stessa High Court di Delhi: *Arushi Mehra & Anr. c. Govt. of Nct of Delhi & Anr e Aryan Arianfar & Anr c. State Govt. of Nct of Delhi & Ors.* In entrambi i casi il giudice ha statuito che i matrimoni celebrati tra due stranieri in India sono ammessi. Inoltre nella prima sentenza, il giudice ha disposto che lo statuto fa una chiara distinzione tra "due persone qualsiasi" nella parte iniziale dell'articolo 4 e "cittadini" nella *clausola (e)* dello stesso articolo. Stabilendo che il requisito di cittadinanza di almeno una parte non è richiesto dallo SMA.

Dello stessa visione è poi anche la precedente sentenza *Vatsala c. Sub Registrar & Marriage Officer (1981)*.

<sup>93</sup> Si veda sul punto il par. 5.1 di questo capitolo.

Il requisito fondamentale, secondo questa legge, per un matrimonio valido è il consenso di entrambe le parti del matrimonio. Per aversi un consenso valido e libero è necessario che, innanzitutto, siano maggiorenni<sup>94</sup> e, poi, non siano affetti da infermità mentali<sup>95</sup>(rispettivamente, *clausola (c)* e *clausola (b)*).

Tali requisiti sono descritti nel capitolo secondo, articolo 4. Le condizioni previste per questo particolare tipo di matrimonio non sono dissimili da quelle per i normali matrimoni consuetudinari e sono abbastanza equiparabili all'articolo 5 dell'*Hindu Marriage Act* del 1955.

Oltre ai suddetti requisiti, l'articolo 4 dispone che per aversi un matrimonio legittimo è necessario che le parti non abbiano un coniuge in vita al momento del matrimonio (*clausola (a)*). Anche questa legge personale vieta la poligamia. Quindi, se una o entrambe le parti sono legate in un precedente matrimonio, è essenziale che il precedente matrimonio venga sciolto legalmente prima di applicare la presente legge.

Inoltre, è obbligatorio che le parti non siano legate le une alle altre per consanguineità (*clausola (d)*). I nubendi non devono essere legati da una relazione proibita per il grado di parentela che altrimenti determinerebbe un motivo di scioglimento del loro matrimonio. Tali rapporti di parentela proibiti sono indicati dall'allegato 1 della legge. Ma la legge prevede che, nonostante i gradi di parentela vietati, tale matrimonio possa essere celebrato, qualora ciò sia ammesso dalla consuetudine di almeno una delle parti.

Infine, la *clausola (e)*, stabilisce che qualora il matrimonio sia celebrato nello Stato del Jammu e Kashmir, le parti devono essere cittadini indiani domiciliati nei territori a cui lo SMA si estende.

### **6.3 Aspetti procedurali del matrimonio**

Con riguardo alla procedura, che per certi aspetti è simile a quella italiana, affinché le parti possano celebrare il matrimonio, è necessario che i nubendi notificano la loro intenzione di sposarsi all'ufficiale dello stato civile. La comunicazione deve essere fatta

---

<sup>94</sup> ovvero, come anzidetto, lo sposo abbia compiuto ventuno anni, e la sposa diciotto.

<sup>95</sup> I casi di infermità mentale, qui previsti, sono gli stessi dell'*Hindu Marriage Act* del 1955. Infatti, si prevede che il matrimonio è invalido, qualora sia contratto da una parte affetta da disturbi mentali che rendano inadatto il matrimonio e la procreazione dei figli; sia soggetto a ricorrenti attacchi di pazzia; oppure sia incapace di intendere o volere.

secondo un determinato formato indicato nell'allegato 2 della Legge<sup>96</sup>. Tuttavia, almeno una delle parti deve aver vissuto nel distretto dell'ufficiale dello stato civile richiesto di celebrare il matrimonio per un minimo di trenta giorni prima della data di deposito dell'avviso. Si procede, poi, con l'affissione della copia dell'avviso in un luogo ben visibile dell'ufficio dell'ufficiale dello stato civile<sup>97</sup>.

Dalla pubblicazione dell'avviso, comincia a trascorrere il termine di trenta giorni entro il quale chiunque può opporsi al matrimonio. Le ragioni di opposizione possono essere le più varie, come ad es. il fatto che esso contravviene a una qualsiasi delle condizioni necessarie richieste per la solennizzazione del matrimonio.

Qualora un'obiezione sia presentata, l'ufficiale dello stato civile, entro il termine massimo di trenta giorni, deve svolgere le indagini necessarie e prendere una decisione<sup>98</sup>. L'ufficiale dello stato civile non può procedere con la celebrazione del matrimonio finché: non sia convinto che l'opposizione sia infondata; oppure il soggetto che ha presentato quest'ultima l'abbia ritirata.

Qualora l'ufficiale dello stato civile accolga l'obiezione, e quindi rifiuti di celebrare il matrimonio, ciascuna parte può presentare ricorso al tribunale distrettuale nella cui giurisdizione ha sede l'ufficiale. Il ricorso deve essere presentato entro trenta giorni dalla data del rifiuto. L'ufficiale dello stato civile dovrà conformarsi alla decisione del tribunale.

Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, si prevede una pena massima pari a mille rupie nel caso in cui il funzionario ritenga che l'obiezione ricevuta non sia ragionevole e non sia stata fatta in buona fede. La somma sarà affidata alle parti per la celebrazione del matrimonio.

---

<sup>96</sup> Non è necessario l'invio dell'avviso ai rispettivi indirizzi di residenza delle parti. Basta semplicemente inviarlo all'ufficio dell'ufficiale dello stato civile distrettuale. Nella causa *Pranav Kumar Mishra c. Govt. og Nct of Delhi (2009)* si è ritenuto che, vista l'assenza dell'obbligo legale di invio dell'avviso agli indirizzi di residenza in caso di celebrazione del matrimonio, tale invio costituirebbe una violazione del diritto di privacy.

<sup>97</sup> Nella causa *Kuldeep Singh Meena c. State of Rajasthan (2018)*, la corte d'appello di Rajasthan ha confermato che lo *Special Marriage Act* del 1954 richiede semplicemente l'affissione di un avviso nella bacheca dell'ufficio dell'ufficiale dello stato civile. La corte chiarisce che le autorità non possono imporre ai coniugi obblighi aggiuntivi rispetto alle condizioni stabilite dalla succitata legge.

<sup>98</sup> Per quanto riguarda l'applicazione del SMA nei territori del Jammu e Kashmir si prevede che, nel caso in cui sia presentata opposizione alla celebrazione del matrimonio, tale obiezione venga indirizzata dal rispettivo ufficiale dello stato civile al governo centrale. Sarà tale governo ad esaminare e indagare sull'obiezione. L'ufficiale dello stato civile, una volta comunicatagli la decisione, dovrà conformarvisi.

Uno dei problemi principali derivanti dal SMA è la possibilità di sollevare obiezioni contro il matrimonio. Visto il forte stigma sociale e discriminazione da parte delle famiglie dei nubendi e della comunità verso i matrimoni interreligiosi e intracasta, questo può essere spesso usato per ostacolare le coppie consenzienti e ritardare o impedire il matrimonio.<sup>99</sup> Inoltre anche la pubblicazione degli avvisi dà luogo a violazioni della privacy, in quanto può rivelare informazioni personali della coppia.

Invece, se l'opposizione, inizialmente, non viene proposta, o, successivamente viene rigettata, il matrimonio può essere celebrato scaduti i trenta giorni dall'invio dell'avviso. L'avviso di matrimonio ha un termine massimo di validità di tre mesi, entro il quale il connubio può essere celebrato. Spirato tale termine la procedura va ripetuta.

Prima di contrarre matrimonio, i nubendi assieme ai tre testimoni devono firmare una dichiarazione nella forma specificata nel terzo allegato dello SMA, in presenza del funzionario che deve controfirmare la dichiarazione (articolo 11, SMA).

Una volta presentata la dichiarazione, le parti possono procedere con la solennizzazione del matrimonio. Le forme adottabili sono le più varie. Le unioni matrimoniali possono essere celebrate nello stesso ufficio dell'ufficiale dello stato civile, o in altro luogo, scelto dalle parti, entro una distanza ragionevole dallo stesso<sup>100</sup>.

Il funzionario procederà, infine, all'emissione del certificato di matrimonio e alla sua successiva registrazione nel "*Marriage notice book*"<sup>101</sup>.

---

<sup>99</sup> Nel gennaio 2021 la corte d'appello di Allahabad ha disposto che, le coppie che desiderano celebrare il loro matrimonio, ai sensi dello *Special Marriage Act* del 1954, possono scegliere di non pubblicare l'avviso obbligatorio contenente l'intenzione di sposarsi, e di conseguenza limitare le opposizioni contro lo stesso. La corte ha rinvenuto una violazione dei diritti fondamentali di libertà e privacy della coppia. Tale sentenza ha luogo nello stesso arco temporale in cui è stata approvata la legge contro le conversione forzate in Uttar Pradesh, la quale invece prevede un preavviso e controllo da per del governo per la conversione, ostacolando la libertà delle coppie interreligiose di sposarsi.

<sup>100</sup> In una recente sentenza (*Vasmi Sudarshini c. Sub Registrar* (2022)), la corte d'appello del Madras ha permesso a una coppia di sposarsi virtualmente ai sensi dell'articolo 12 dello SMA, in risposta dell'istanza presentata dall'appellante, in quanto lo sposo era cittadino statunitense.

<sup>101</sup> L'articolo 13, comma 2 stabilisce che il suddetto certificato, una volta registrato, è da considerarsi come prova sufficiente del matrimonio. Tuttavia, nella causa *Deoki Panjhiyara c. Shashi Bhushan Narayan Azad* (2013), la Corte Suprema ha affermato che, in un procedimento secondario, come quello di mantenimento, la mera produzione del certificato di matrimonio non è sufficiente a provare lo *status* matrimoniale della coppia. In tal caso la corte dovrà procedere a un'analisi di verifica della natura del matrimonio.

La sanzione per la firma di una dichiarazione o di un certificato fraudolento è descritta nell'articolo 45. Essa stabilisce che “*chiunque rilasci, firmi o attesti una dichiarazione o un certificato richiesto da o in base a questa legge che contenga una falsa dichiarazione che sa o crede essere falsa o non crede essere vera, commette il reato previsto dall'articolo 199 del codice penale indiano del 1860*”<sup>102</sup>.

Sulla base del capitolo III dello SMA, possono essere anche registrati matrimoni celebrati con forme diverse dalle succitate, a condizione che siano rispettati i requisiti indicati dalla legge, si sia svolta una cerimonia di matrimonio tra le parti, ai sensi di una qualsiasi delle leggi personali, e che la coppia abbia da allora condotto una vita coniugale.

In linea di massima, in materia successoria, nonostante la casta e la religione dei soggetti coinvolti nel matrimonio non vengano modificate, ai sensi dell'articolo 21, non si applicano le singole leggi personali, ma si applica l'*Hindu Succession Act* del 1925.

Tuttavia, nel caso in cui il matrimonio sia celebrato tra una persona che professa la religione induista, buddista, sikh o jain e una persona che, a sua volta, professa una delle suddette religioni, ai sensi dell'articolo 21 A, non si applicano gli articoli 19 e 21. Di conseguenza, i diritti successori dei coniugi sono regolati dalle leggi personali a base religiosa, per cui, anche se ci si sposa al di fuori della propria religione, i diritti di eredità e di successione garantiti dalla propria fede continuano ad esistere<sup>103</sup>.

Infine, tale legge riconosce la legittimità dei figli nati da genitori sposati in base alla stessa.

#### **6.4 Invalidità del matrimonio**

Le disposizioni del SMA, riguardanti l'invalidità sono molto simili a quelle dell'HMA del 1955. Anche in questo caso sono previsti due casi di invalidità: nullità e annullabilità, derivanti, rispettivamente, da impedimenti assoluti e impedimenti relativi.

---

<sup>102</sup> v. *Tapendro Mullick c. Purnendro Mullick* (1997).

<sup>103</sup> Quanto affermato lo si ritrova esemplificato nella sentenza *Maneka Gandhi c. Indira Gandhi and Anr.* (1984). Sebbene il matrimonio del deceduto Sanjay Gandhi fosse stato registrato in base allo *Special Marriage Act*, la sua eredità era stata regolata dalle leggi personali *hindu* in base all'articolo 21 A, poiché entrambe le parti appartenevano all'induismo.

Se il matrimonio presenta degli impedimenti assoluti, si ritiene che esso sia nullo *ab initio*, e quindi non produce effetti fin dalla sua celebrazione<sup>104</sup>. Le parti si ritengono non essere mai state legate da vincolo matrimoniale, e di conseguenza libere di sposare altri. I figli sono riconosciuti come legittimi.

I casi di nullità, previsti dall'articolo, sono i seguenti:

- mancanza del requisito di libertà di stato dei nubendi (*art. 4, clausola (a)*);
- mancanza di un valido consenso (*art. 4, clausola (b)*);
- violazione del requisito di età minima necessaria (*art. 4, clausola (c)*);
- consanguineità tra le parti (*art. 4, clausola (d)*);
- impotenza del convenuto al momento del matrimonio e al momento della presentazione della domanda (*art. 24, co.1, lettera (ii)*)<sup>105</sup>;
- registrazione del matrimonio celebrato con forme diverse, ai sensi del capitolo III, in violazione delle *clausole da (a) a (e)* dell'articolo 15.

Invece, l'annullabilità ricorre nei casi di impedimenti relativi, ovvero impedimenti che non rendono immediatamente invalido il matrimonio, ma ne richiedono l'impugnazione. Se il matrimonio non viene impugnato da una delle parti, esso si ritiene valido a tutti gli effetti. Ciò, ai sensi dell'articolo 25, si verifica qualora:

- il matrimonio non sia stato consumato su volontario rifiuto del convenuto<sup>106</sup>;

---

<sup>104</sup> v. *Nirmal Dass Bose c. Mamta Gulati (1997)*.

<sup>105</sup> Il caso di impotenza è l'unico caso in cui è richiesta la sentenza di accertamento della nullità da parte del giudice, in quanto si tratta di un requisito soggettivo che deve essere valutato da un tribunale. Lo stesso lo si ritrova anche nel *Parsi Marriage and Divorce act* del 1936. Infatti, non è richiesta alcuna sentenza di accertamento della nullità nei casi di consanguineità o mancanza del requisito d'età, ma essa è necessaria qualora la nullità derivi dalla impossibilità di consumare il matrimonio per ragioni naturali (articolo 30, PMDA del 1936).

<sup>106</sup> Nella causa *Sunil K. Mirchandani c. Reena S. Mirchandani (1999)*, la corte d'appello di Bombay dichiara insussistente il requisito di inconsumazione del matrimonio necessario per l'annullamento dello stesso. Le parti erano sposate da cinque mesi, ma la moglie si era allontanata dalla famiglia e, di conseguenza, il marito chiedeva l'annullamento del matrimonio ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del SMA.

Nonostante la moglie si sia rifiutata di testimoniare, la corte ritiene che la lettera scritta dal marito, nella quale le dimostra il suo amore e le chiede di ritornare a casa, sia prova sufficiente della consumazione del matrimonio, in quanto la lettera non mostra alcuna frustrazione da parte del marito ma al contrario indica preoccupazione ed affetto.

- al momento della celebrazione del matrimonio, preesistesse una gravidanza<sup>107</sup>, di cui l'attore non fosse a conoscenza, sempre che: la domanda giudiziale sia presentata entro un anno dalla data del matrimonio; e che i rapporti coniugali non abbiano avuto luogo dal momento della scoperta da parte dell'attore del fatto suddetto;
- il consenso non fosse libero e volontario, ma fosse ottenuto con frode<sup>108</sup> e violenza, salvo che l'azione giudiziale non venga intrapresa entro un anno dalla cessazione della violenza, o dalla scoperta della frode; oppure l'attore, consenzientemente, abbia vissuto con il convenuto come marito e moglie dopo che la coercizione è cessata o, a seconda dei casi, la frode è stata scoperta.

Infine, l'articolo 26 mira a conferire ai figli concepiti o nati prima dell'emanazione del decreto di nullità uno status di legittimità.

Quando viene emesso un decreto di nullità per matrimonio nullo o annullabile, esso sarà considerato come un decreto di scioglimento allo scopo specifico di conferire lo *status* di legittimità ai figli nati o concepiti prima dell'emissione del decreto. Tuttavia, il figlio nato da tale unione avrà diritto di proprietà sui beni dei genitori, ma non sui beni di qualsiasi altra persona. Infatti, esso ha diritto solo sulla quota della proprietà ereditata o acquisita dai genitori e non anche sulla proprietà ancestrale<sup>109</sup>.

## 7. The Foreign Marriage Act, 1969

Il *Foreign Marriage Act* del 1969 è stato approvato il 31 agosto 1969 con l'obiettivo di regolare i matrimoni aventi ad oggetto elementi di estraneità, in particolare i casi più

<sup>107</sup> Anche nel sistema giuridico indiano abbiamo una disposizione simile all'articolo 232 del Codice civile italiano, nella quale la legge presume che un bambino nato durante la continuità di un matrimonio valido, o entro il periodo di gestazione di 280 giorni dopo lo scioglimento, sia legittimo, salvo prova contraria (articolo 112 del *Indian Evidence Act* del 1872).

<sup>108</sup> La corte d'appello del Madhya Pradesh, nella causa *Asha Qureshi c. Afaq Qureshi (2002)*, afferma che per costituire frode, ai sensi dell'articolo 17 del *Indian Contract Act* del 1872, non è necessario che vi sia una espressa falsa dichiarazione, ma è sufficiente che la parte che inganna abbia consapevolmente indotto il convenuto a stipulare un contratto facendogli credere ciò che la stessa parte sapeva essere falso. Di conseguenza, nel caso concreto, l'occultamento da parte della moglie di essere stata precedentemente sposata e vedova al momento del secondo matrimonio è un fatto materiale di falsa dichiarazione e, in quanto tale, equivale a una frode commessa nei confronti del secondo marito.

Inoltre, in base al caso *Gitika Bagchi c. Subhabrota Bagci (1995)*, l'occultamento della vera età costituisce frode ai sensi dell'articolo 25, comma 1, *iii*, del SMA.

<sup>109</sup> Per proprietà ancestrale, ai sensi del *Hindu Succession Act* del 1956, si intende la proprietà ereditata per via generazionale, da almeno quattro generazioni, attraverso i soli antenati maschi.

crescenti di matrimoni celebrati tra un cittadino indiano e uno straniero o i matrimoni celebrati all'estero tra due cittadini indiani.

Durante il periodo britannico, gli indiani si recavano all'estero per ricevere un'istruzione superiore, mantenendo, nella maggior parte dei casi, la volontà di tornare e ristabilirsi in India.

Questa condotta cambiò, dopo l'indipendenza, in quanto le persone iniziarono a trasferirsi all'estero per motivi personali o economici. Questi migranti, per ragioni sentimentali o per ragioni di visto, cominciarono a sposare coniugi stranieri<sup>110</sup>, dando origine anche a figli misti, allargando sempre di più i propri contatti e creando una sempre più estesa comunità. Questo introdusse il concetto di *Non Resident Indians* (NRI), ovvero di cittadini indiani residenti all'estero.

Col tempo, le famiglie acquisirono anche la cittadinanza del paese straniero, estendendo il concetto di NRI anche a soggetti aventi cittadinanza straniera ma di origine indiana (definiti anche “*Overseas Citizen of India (OCI)* dal *Citizenship (Amendment) Act* del 2005<sup>111</sup>”).

I suddetti matrimoni necessitavano di una specifica disciplina. La legislazione allora esistente faceva solo dei brevi cenni all'argomento e la materia era regolata da principi di diritto internazionale privato vaghi e per nulla consolidati. Dopo i primi tentativi di ricerca, si arrivò al *Foreign Marriage Act* del 1903, che fu poi seguito dallo *Special Marriage Act* del 1954, contenente alcune disposizioni relative ai matrimoni stranieri che coinvolgevano cittadini indiani che si sposavano all'estero. Nel corso dei dibattiti in Parlamento sullo *Special Marriage act* del 1954, il governo assicurò che avrebbe preso in considerazione la questione dei matrimoni stranieri e avrebbe introdotto una legislazione completa, esito della quale, nel 1969, fu introdotto l'attuale *Foreign Marriage Act* (di seguito FMA).

---

<sup>110</sup> Si veda sul punto Dhingra, *Laws related to getting married abroad- Foreign Marriage Act, 1969*, 2 luglio 2017, pubblicato in <https://blog.ipleaders.in/marrying-a-foreigner-in-india/>.

<sup>111</sup> Disegno di legge 24 agosto 2005, n. 32, *The Citizenship (Amendment) Act*, pubblicato in [https://prsindia.org/files/bills\\_acts/acts\\_parliament/2005/the-citizenship-\(amendment\)-act-2005.pdf](https://prsindia.org/files/bills_acts/acts_parliament/2005/the-citizenship-(amendment)-act-2005.pdf).

Si tratta di una proposta di modifica del *Citizenship Act*, 30 dicembre 1955, n. 57, pubblicato in [https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/15380/1/the\\_citizenship\\_act%2C\\_1955.pdf](https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/15380/1/the_citizenship_act%2C_1955.pdf).

## 7.1 Ambito di applicazione e struttura

Il disegno di legge del FMA del 1969 è ispirato alla legislazione inglese e australiana sul matrimonio straniero, nonché conformato al modello dello *Special Marriage Act* del 1954.

Analogamente a quanto prevede lo SMA del 1954, il FMA del 1969 prevede le condizioni necessarie per la celebrazione di un valido matrimonio e i requisiti per la registrazione del matrimonio. L'unica differenza è che le norme si applicano ai matrimoni celebrati al di fuori dell'India o quando una delle parti del matrimonio è un cittadino indiano, a condizione che questa legge non sostituisca, ma sia solo un'aggiunta o un'alternativa a qualsiasi altra forma che possa essere consentita alle parti. Ciò significa che quando una persona si sposa con uno straniero o si sposa in un Paese straniero, questo atto è disponibile come opzione per ottenere la solennizzazione del matrimonio in base allo stesso e, di conseguenza, si finisce per sminuire l'importanza di questa legge.

Il *Foreign Marriage Act* del 1969 si basa completamente su situazioni di fatto, oltre che sul soddisfacimento di determinate condizioni che sono necessarie per il riconoscimento del matrimonio. Il FMA non si applica solo ai matrimoni celebrati o registrati in base alla legislazione proposta, ma anche ad altri matrimoni celebrati all'estero di cui è parte un cittadino indiano.

Ai sensi dell'articolo 4, per l'applicazione della legge, è necessario che almeno una delle parti sia un cittadino indiano. Difatti, questa legge prevede un sistema di matrimonio di *Common Law* per tutti, in quanto non ci sono limitazioni di applicazione della legge ai territori del paese e si applica anche alle persone che si sposano in base a leggi straniere, a condizione che uno dei due abbia la cittadinanza indiana.

Ai fini del FMA del 1969, il governo indiano ha nominato i propri funzionari diplomatici o consolari come ufficiali dello stato civile in qualsiasi Paese straniero.

La legge ha anche ridotto il conflitto su alcune questioni relative al riconoscimento del matrimonio straniero. Ad esempio, nella sentenza emessa dalla corte d'appello di

Bombay, *Minoti Anand & Anr. c. Subhash Anand & Ors. (2011)*<sup>112</sup>, la corte ha ritenuto che il matrimonio fosse stato celebrato ai sensi dell'articolo 18 del *Foreign Marriage Act*. La causa riguardava una coppia *hindu* sposatasi in Giappone, secondo le tradizioni e usanze giapponesi. Il matrimonio era stato registrato ai sensi del FMA. La controversia principale riguardava la richiesta di tutele matrimoniali, in particolare la richiesta di divorzio e questioni riguardanti le proprietà in comunione legale. Le parti ritenevano che la controversia dovesse rientrare nell'ambito del *Hindu Marriage Act* del 1955, ma la corte ha ritenuto che, poiché il matrimonio è stato celebrato in base al FMA, ai sensi dell'articolo 18, comma 1 si dovesse applicare lo *Special Marriage Act* del 1954.

Principalmente, il FMA tratta solo tre istituti relativi ai matrimoni stranieri. Il primo riguarda le condizioni per la celebrazione del matrimonio, che sono indicate nell'articolo 4, capitolo II. Il secondo, disciplinato dall'articolo 5 e ss., comprende il processo di solennizzazione del matrimonio e, infine, il terzo istituto, regolato dal capitolo III, riguarda la registrazione del matrimonio.

## **7.2 Requisiti essenziali e procedura del matrimonio**

Come si è visto<sup>113</sup>, l'articolo 4 del FMA del 1969, innanzitutto, prevede che, per la celebrazione di un valido matrimonio, almeno una delle parti sia cittadina indiana al momento della celebrazione del matrimonio.

In secondo luogo, come nello SMA, il matrimonio straniero deve essere necessariamente monogamico. Al momento della celebrazione del matrimonio, nessuna delle due parti deve avere un coniuge vivente. Un matrimonio straniero che contravvenisse a questa regola sarebbe nullo, ai sensi dell'articolo 18, se letto con l'articolo 24, comma 1, *clausola (i)* dello *Special Marriage Act* del 1954. In caso di violazione del requisito, la parte sarà colpevole del reato di bigamia ai sensi del Codice penale indiano, articoli 494 e 495.

---

<sup>112</sup> Corte d'appello di Bombay, *Minoti Anand & Anr. c. Subhash Anand & Ors.*, 9 febbraio 2011, AIR 2011 BOMBAY 61, pubblicato in <https://indiankanoon.org/doc/688980/>.

<sup>113</sup> Si v. sul punto il par. 7.1 di questo capitolo.

In terzo luogo, al momento della celebrazione del matrimonio, entrambe le parti devono essere sane di mente, e quindi non essere affette da alcuna infermità mentale. Se il matrimonio viene celebrato in violazione di questa condizione, esso sarà nullo.

Si prevede anche qui un requisito minimo d'età. E' necessario che le parti siano maggiorenni, ovvero sia soddisfatto il requisito di diciotto anni d'età per la sposa e ventuno anni d'età per lo sposo. Il matrimonio contratto, in caso di inosservanza dell'articolo 4, *clausola (c)*, sarà considerato nullo e, ai sensi dell'articolo 20, il colpevole sarà punito con una sanzione detentiva di quindici giorni o una multa di mille rupie, o entrambe.

Inoltre, il matrimonio non può essere celebrato tra due parti che rientrano nei gradi di parentela vietati, come spiegato nello SMA<sup>114</sup>, a meno che la consuetudine che governa almeno una delle parti non permetta il matrimonio tra loro.

Qualora le suddette condizioni siano soddisfatte, similmente allo SMA del 1954, le parti devono notificare preventivamente per iscritto la loro intenzione di sposarsi all'ufficiale dello stato civile del distretto in cui almeno una delle parti ha risieduto per un periodo non inferiore a trenta giorni immediatamente precedenti la data in cui tale notifica viene data, come indicato nell'articolo 5 della Legge.

Conseguentemente, ai sensi dell'articolo 7, l'ufficiale dello stato civile deve pubblicare l'avviso nel proprio ufficio, affiggendo la copia in un luogo ben visibile, nonché nei Paesi stranieri in cui le parti risiedono secondo le modalità prescritte.

Analogamente allo SMA, di cui si è già esaminata la disciplina<sup>115</sup>, l'articolo 8 del FMA invita chiunque vi abbia interesse a presentare obiezioni ai matrimoni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso. L'avviso, emesso *ex art. 7*, può essere contestato per la violazione di una qualsiasi condizione specificata dall'articolo 4 del FMA. L'obiezione deve essere presentata per iscritto e contenere il motivo dell'obiezione che poi l'ufficiale dello stato civile valuterà e annoterà nel "*Marriage notice book*". Dalla presentazione della stessa l'ufficiale non potrà procedere con la celebrazione del matrimonio.

---

<sup>114</sup> Le categorie di legami che rientrano nei gradi di parentela vietati sono indicati nello SMA nello *Schedule 1* e articolo 2, lettera (b).

<sup>115</sup> V. sul punto il par. 6.3 di questo capitolo.

Qualora l'ufficiale dello stato civile, dopo aver indagato sulla questione, nutra ancora dei dubbi riguardo alla obiezione, può trasmettere il verbale al Governo centrale, la cui decisione sarà vincolante per il funzionario.

Se non viene sollevata alcuna obiezione entro il termine stabilito (articolo 9 del FMA) o l'obiezione viene rigettata, il matrimonio può essere celebrato.

Oltre al caso in cui l'obiezione venga accolta, vi sono anche altri motivi di rifiuto della solennizzazione del matrimonio. Ai sensi dell'articolo 11, il matrimonio non deve essere contratto in contrasto con le leggi locali. L'ufficiale dello stato civile può rifiutarsi di celebrare il matrimonio adducendo ragioni giustificate e registrate per iscritto.

In particolare, l'ufficiale dello stato civile può rifiutarsi di solennizzare il matrimonio qualora esso sia in violazione della legge in vigore nel Paese straniero in cui il matrimonio viene contratto o sia incompatibile con le leggi internazionali.

L'articolo 11 al comma 3°, menziona anche le tutele azionabili contro tale rifiuto. La parte interessata può appellarsi al governo centrale entro un termine di trenta giorni. Dopodiché l'ufficiale dello stato civile deve agire secondo la decisione presa dal governo centrale.

Prima che si proceda alla celebrazione del matrimonio, le parti, in presenza dell'ufficiale dello stato civile, e assieme ai tre testimoni, devono firmare una dichiarazione nella forma specificata nel secondo *Schedule*. Di seguito, come nello SMA, si procede alla celebrazione del matrimonio nel luogo e forma prescritti dalla legge (articolo 13 del FMA) e all'emissione e annotazione da parte del funzionario del certificato di matrimonio.

Infine, come sopra riportato, il *Foreign Marriage Act* del 1969 non si applica solo ai matrimoni celebrati sotto tale legge, ma permette anche di riconoscere, in India, matrimoni stranieri celebrati all'estero, secondo le leggi prescritte in tale Paese straniero. Tale riconoscimento avviene tramite la registrazione dei suddetti matrimoni. Ai sensi dell'articolo 17, anche per procedere alla registrazione del matrimonio è necessario che almeno una parte sia di nazionalità indiana.

Il matrimonio preesistente può essere registrato, ai sensi del secondo comma dell'articolo 17, solo qualora soddisfi tutte le condizioni previste dall'articolo 4 per un matrimonio valido.

Anche in questo caso, l'ufficiale dello stato civile può rifiutarsi di procedere alla registrazione del succitato matrimonio se ritiene che esso sia incompatibile con il diritto internazionale. Per quanto riguarda la tutela contro tale rifiuto si rimanda a quanto detto sopra con riguardo al rifiuto alla celebrazione del matrimonio.

La registrazione del matrimonio, ai sensi dell' articolo 17, sarà effettiva nel momento in cui l'ufficiale rilascerà un certificato di matrimonio nella forma e nei modi prescritti e ne farà un'annotazione nel "*Marriage certificate book*".

Quindi, un matrimonio registrato sulla base del presente articolo è considerato solennizzato ai sensi dello *Foreign Marriage Act* del 1969 a partire dal giorno del rilascio del certificato<sup>116</sup>.

### **7.3 Criticità**

Sebbene, il *Foreign Marriage Act* del 1969 sia stato formulato con l'intento di creare disposizioni speciali relative al matrimonio di cittadini indiani con stranieri, esso presenta anche alcune criticità.

Il problema principale riguarda l'assenza di disciplina in materia di divorzio, nullità o altri rimedi. Infatti, tale atto non contiene alcuna disposizione specifica con riguardo al divorzio, agli alimenti, allo *status* di cittadinanza delle parti che si sposano in base al FMA, alla legittimità e cittadinanza dei figli nati da tale matrimonio. Non vengono trattati neanche i casi di nullità del matrimonio, ovvero, pur menzionandoli in modo non dettagliato, la legge non indica le possibili conseguenze del matrimonio nullo.

---

<sup>116</sup> Una storica sentenza sul punto è la causa *Joyce Sumathi c. Robert Division Brodie* (1982). Il caso verte sull'applicazione o meno delle tutele previste dall'articolo 18 del FMA a un matrimonio celebrato all'estero.

La moglie (parte attrice) era residente in India, di fede cristiana, che però si era spostata con il marito a Bahrain. Il marito l'aveva abbandonata e lei, di conseguenza, aveva presentato una domanda di divorzio in base al FMA.

Sebbene il tribunale di primo grado abbia respinto la richiesta, affermando che il matrimonio non era registrato ai sensi dell'articolo 17 del FMA, in appello la corte ha ritenuto che qualsiasi matrimonio solennizzato in un Paese straniero, in cui almeno una delle parti è indiana, sarà regolato dal FMA e la richiesta di divorzio della moglie è stata ritenuta ammissibile.

Tutte queste questioni vengono regolate rinviando, ai sensi dell'articolo 18, ai capitoli IV, V, VI, VII dello *Special Marriage Act* del 1954. Con riguardo ai casi di annullamento o dissoluzione del matrimonio, le disposizioni dello SMA sono applicabili, ai sensi del comma 3, solo qualora:

- le parti sono domiciliate in India al momento della presentazione dell'istanza di annullamento o dissoluzione in tribunale;
- la moglie, in quanto parte richiedente, prima di presentare l'istanza in tribunale, ha risieduto<sup>117</sup> in India per un periodo di tre anni.

Tale atto non affronta, inoltre, la questione della successione in materia di matrimonio. Le parti non possono avvalersi delle disposizioni relative allo *status* famiglia congiunta (ovvero *joint family*<sup>118</sup>), ai diritti ereditari delle parti di un matrimonio civile e al diritto di successione applicabile alle parti e ai figli secondo lo SMA. Quindi, anche se il matrimonio è stato celebrato e registrato ai sensi del FMA, le parti e i futuri discendenti dovranno rivolgersi al tribunale in base alle leggi di successione applicabili in generale.

Ancora, le pene previste dal capitolo V del FMA, con riguardo al caso di bigamia, falsa dichiarazione, violazione di alcune condizioni necessarie per un matrimonio valido previste dall'articolo 4, si applicano solo ai cittadini indiani e non possono entrare in azione se la parte straniera del matrimonio è colpevole di tali crimini. Ciò limita il campo di applicazione della legge.

---

<sup>117</sup> E' richiesto che si tratti di una "residente ordinaria", ovvero che abbia risieduto per sua volontà senza obblighi professionali, educativi o di altro tipo.

<sup>118</sup> La parola *joint family* acquisisce importanza in materia di proprietà ancestrale (la cui definizione è riportata nella nota 109). Per famiglia congiunta si intende la famiglia costituita da tutte le persone che discendono in linea retta da un antenato comune e comprende le mogli e le figlie non sposate. Si tratta in pratica di un sistema di convivenza e gestione patrimoniale particolare, nella quale la proprietà appartiene a un singolo individuo (l'anziano della famiglia) che la amministra nell'interesse degli altri membri della famiglia. Sul punto si veda Goyal, "*Joint Family, Ancestral and Coparcenary Property*", pubblicato in <https://www.legalserviceindia.com/legal/article-3297-joint-family-ancestral-and-coparcenary-property.html> e Bisi, "*Hindu Joint Family e pluralismo giuridico nel contesto indiano*", *Kervan - International Journal of Afro- Asiatic Studies*, Università di Torino, Volume 24, n. 1, 2020 pubblicato in [BISI\\_Mara-Article Text-14208-1-10-20200516.pdf \(unito.it\)](#).

Infine, negli ultimi due decenni, con l'aumento dei matrimoni all'estero, le spose indiane hanno dovuto affrontare molte difficoltà. Si pensi all'abbandono delle spose da parte degli NRIs, le violenze domestiche, richieste di dote e così via<sup>119</sup>.

Esistono, oggi, diverse agenzie, come il *Ministry of Overseas Indian Affairs*, *Ministry of External Affairs*, *Ministry of Women and Child Development*, che promuovono e tutelano le suddette spose e si occupano del problema dei matrimoni con NRI.

In particolare, è stata istituita la *National Commission for Women* come agenzia di coordinamento a livello nazionale per trattare le questioni relative ai matrimoni tra NRI, e nel settembre 2009 è stata inaugurata la *NRI Cell*, per occuparsi delle denunce ricevute all'interno del Paese o all'esterno in seguito a matrimoni internazionali in cui vi è una privazione dei diritti della donna o un'ingiustizia nei confronti della stessa.

Anche dal punto di vista giurisprudenziale, nella sentenza *Neeraja Saraph c. Jayant Saraph (1994)*<sup>120</sup>, la Corte Suprema, come *obiter dicta*, ha sottolineato la necessità di prendere in considerazione la salvaguardia legislativa degli interessi delle donne e ha suggerito le seguenti soluzioni:

- “ se il matrimonio tra un NRI e una donna indiana è stato solennizzato in India, non può essere annullato da nessun tribunale straniero;
- in caso di divorzio, il marito deve versare alla moglie alimenti adeguati;
- il decreto di un tribunale indiano dovrebbe essere reso eseguibile nei tribunali stranieri, sia in base al principio di reciprocità, stipulando accordi reciproci, sia notificandoli ai sensi dell'articolo 44 del cpc, che stabilisce la natura vincolante del decreto straniero, ossia che è eseguibile come se fosse un decreto emesso da quel tribunale<sup>121</sup>. ”

---

<sup>119</sup> Si veda sul punto Lok Sabha Secretariat, “*Problem Relating the Overseas Indian Marriages*”, 1/2014, pubblicato in [https://loksabhadocs.nic.in/Refinput/New\\_Reference\\_Notes/English/Indian\\_Marriages.pdf](https://loksabhadocs.nic.in/Refinput/New_Reference_Notes/English/Indian_Marriages.pdf).

<sup>120</sup> La causa riguardava la domanda di risarcimento richiesta dalla moglie, in seguito alla presentazione della domanda di annullamento del matrimonio da parte del marito NRI in un tribunale americano. La moglie riteneva di aver subito dei danni non solo emotivi, ma anche monetari, in quanto aveva lasciato il proprio lavoro in occasione della sua partenza per gli Stati Uniti, in ricongiungimento del marito.

<sup>121</sup> Corte Suprema dell'India, *Neeraj Saraph c. Jayant v. Saraph*, 6 ottobre 1994, SCC 6 461, pubblicata in <https://indiankanoon.org/doc/577389/>.

## CAPITOLO SECONDO

### Il divorzio in India

Sommario: 1. Introduzione: il requisito del domicilio; 2. Divorzio giudiziale secondo l'HMA, il PMDA e lo SMA; 3. Divorzio giudiziale secondo l'*Indian Divorce Act* del 1869; 4. Divorzio secondo il diritto musulmano: *The Dissolution of Muslim Marriages Act, 1939*; 5. Divorzio consensuale in India.

#### 1. Introduzione: il requisito del domicilio

Il divorzio in India, al pari della celebrazione del matrimonio, è un istituto fortemente condizionato dalla religione, per cui anch'esso è regolato da diverse leggi personali.

L'*Hindu Marriage Act* del 1955 regola il divorzio tra gli *hindu*, i sikh, i giainisti e i buddisti. Le leggi sul divorzio dei musulmani sono regolate, oltre che dal diritto non codificato, dal *Dissolution of Muslim Marriage Act* del 1939<sup>122</sup>, quelle dei parsi dal *Parsi Marriage and Divorce Act* del 1936 e quelle dei cristiani dall'*Indian Divorce Act* del 1869 (di seguito IDA). Tutti i matrimoni interreligiosi sono regolati dallo *Special Marriage Act* del 1954, come pure i matrimoni stranieri, ai sensi dell'articolo 18 del *Foreign Marriage Act* del 1969.

Le suddette leggi individuano analiticamente i motivi per presentare la domanda di divorzio, ma non specificano se, per procedere in tal modo, sia necessario essere domiciliati sul territorio indiano, ad eccezione dell'*Indian Divorce Act* del 1869 e del *Foreign Marriage Act* del 1969.

Prima della riforma del 1926, anche l'IDA taceva sul punto, tanto che alcune sentenze di divorzio venivano pronunciate a prescindere dalla residenza in India del coniuge cristiano. Oggi tale atto, all'articolo 2, oltre a individuare il proprio ambito di applicazione (tutto il territorio indiano eccetto i territori del Jammu e Kashmir), stabilisce che il tribunale può pronunciare una sentenza di divorzio solo qualora una delle parti sia cristiana e entrambe siano domiciliate in India al momento della presentazione della domanda giudiziale.

---

<sup>122</sup> Legge 17 marzo 1939, n. 8, *The Dissolution of Muslim Marriages Act*, pubblicato in <https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/2404/1/193908.pdf>.

Il *Foreign Marriage Act* del 1969, come già si è detto<sup>123</sup>, regola il divorzio e le altre tutele matrimoniali all'articolo 18, nel quale si rinvia alle disposizioni dello *Special Marriage Act* del 1954. L'articolo 18 prevede, però, delle modifiche alla disciplina prevista dallo SMA. In particolare, al comma terzo, come l'IDA, prevede che il tribunale per potersi pronunciare sulla questione debba verificare se entrambi i coniugi, al momento della domanda giudiziale, siano domiciliati sul territorio indiano. L'unica eccezione è che se il richiedente è la moglie, è necessario che essa abbia domicilio in India immediatamente prima del matrimonio e che abbia risieduto in India per un periodo non inferiore ai tre anni immediatamente precedenti la presentazione dell'istanza.

Quanto stabilito per i matrimoni celebrati all'estero dovrebbe essere applicabile anche ai matrimoni celebrati in India, ma così non è, in quanto le sopra menzionate leggi<sup>124</sup> non prevedono alcunchè sul punto.

Ciò però, non sminuisce l'essenzialità della presenza del requisito del domicilio in India in materia divorzile e questo lo si vede affermato nella sentenza *Satya c. Teja Singh (1974)*<sup>125</sup>, nella quale la Corte Suprema si rifiutò di riconoscere il divorzio ottenuto negli Stati Uniti, in quanto il marito non aveva debitamente acquisito il domicilio nello Stato del Nevada<sup>126</sup>.

---

<sup>123</sup> Si v. sul punto il par. 7.3 del capitolo primo.

<sup>124</sup> L' *Hindu Marriage Act* del 1955, *Dissolution of Muslim Marriage Act* del 1939, il *Parsi Marriage and Dissolution Act* del 1936.

<sup>125</sup> Corte Suprema dell'India, *Satya c. Teja Singh*, 1 ottobre 1974, 1975 AIR 105, pubblicata in <https://indiankanoon.org/doc/1774034/>.

<sup>126</sup> Satya, la moglie, e Teja, il marito, cittadini indiani, si sposarono il primo luglio del 1955. Al momento della celebrazione del matrimonio entrambi erano domiciliati in India. Il 23 gennaio 1959, Teja si trasferì negli Stati Uniti per proseguire gli studi nel settore forestale. Nei successivi cinque anni, si laureò all'università dello Utah e iniziò a lavorare, senza chiamare la moglie e i figli in America, come promesso.

Il 21 gennaio 1965, la moglie citò in giudizio Teja, ai sensi dell'articolo 488 del Codice di procedura penale, con l'accusa che il convenuto aveva trascurato lei e i loro due figli.

Il convenuto contestò affermando che il loro matrimonio era già stato sciolto il 30 dicembre 1964, con una sentenza del "*Second Judicial District Court of the State of Nevada and for the Country of Washoe*". Di conseguenza, non era tenuto a mantenerla.

Alla luce della complessità del concetto di domicilio, si è cercato di optare per una diversa alternativa, ovvero la residenza abituale<sup>127</sup> (“*abitual domicile*”). In Inghilterra, questo cambiamento lo si osserva con la sostituzione, nel *British Domicile and Proceedings Act* del 1973<sup>128</sup>, del concetto di domicilio con “residenza nel Regno Unito da almeno 18 mesi”. In India, non vi è ancora una esplicita accettazione di questa modifica, ma si ritiene che i tribunali debbano passare al criterio di residenza abituale piuttosto che attenersi al domicilio durante la concessione del divorzio<sup>129</sup>.

## 2. Divorzio giudiziale secondo l’HMA, il PMDA e lo SMA

In India, principalmente, sono previste due tipologie di divorzio: il divorzio giudiziale e il divorzio consensuale (la cui analisi si rimanda ai prossimi paragrafi).

Il divorzio giudiziale è regolato similmente dai seguenti sistemi normativi personali: l’*Hindu Marriage Act* del 1955, il *Parsi Marriage and Divorce Act* del 1936 e dallo *Special Marriage Act* del 1954.

Infatti, il *Parsi Marriage and Divorce (Amendment) Act* del 1988 ha reso accessibile il divorzio per i parsi, in generale, per tutti i motivi previsti dalle due principali leggi personali, in materia di diritto di famiglia: l’HMA del 1955 e lo SMA del 1954 (modificato nel 1976). Ha, inoltre, introdotto la “*no fault theory*”<sup>130</sup> del divorzio nella legge parsi, introducendo il divorzio consensuale e che il decreto di separazione

---

<sup>127</sup> Per residenza abituale, secondo il diritto indiano, si intende il luogo nel quale sia stabilita la sede principale degli affari e interessi della coppia. Il concetto di domicilio, invece, è un po’ più complicato. Esso è fissato nel paese in cui una persona abbia deciso di vivere volontariamente, con l’intenzione di farne la propria dimora permanente. Esistono tre tipologie di domicilio: il domicilio di origine, il domicilio di scelta e il domicilio di dipendenza. La residenza abituale è simile alla residenza richiesta come parte del domicilio, sebbene nella residenza abituale non sia necessario l’elemento dell’animus che è necessario nel domicilio. Si veda sul punto Nirvana, Goel, *Critical Analysis of Law of Domicile in the Domain of Private International Law*, pubblicato in <https://www.legalserviceindia.com/legal/article-400-critical-analysis-of-law-of-domicile-in-the-domain-of-private-international-law.html>.

<sup>128</sup> Legge 25 luglio 1973, n. 45, *Domicile and Matrimonial Proceedings Act*, pubblicata in <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1973/45/contents>.

<sup>129</sup> Sul punto si veda Govindaraj, *The Conflict of Laws in India*, 2011, Nuova Delhi, Oxford University Press.

<sup>130</sup> La “*no fault theory*” è una teoria di scioglimento del matrimonio che si basa sul fatto che il matrimonio non fallisce solo per colpa di una delle parti, ma che possa venir meno anche nel caso di incompatibilità tra le parti e quindi rottura irrimediabile del matrimonio. Nel caso di “divorzio senza colpa”, il richiedente non deve dimostrare alcuna colpa da parte dell’altro coniuge. E’ sufficiente far valere un motivo valido agli occhi della legge per il divorzio. Si veda sul punto Kaur, *Divorce Under Fault and No-Fault Theory*, pubblicato in <https://www.legalserviceindia.com/legal/article-6368-divorce-under-fault-and-no-fault-theory.html>.

giudiziale e la restituzione dei diritti coniugali maturino come motivo di divorzio a disposizione di entrambe le parti, indipendentemente dalla colpa.

La procedura per la presentazione di una causa di divorzio in India è regolata dal Codice di procedura civile del 1908<sup>131</sup>, come previsto dall'articolo 21 dell'HMA, dall'articolo 40 dello SMA e dall'articolo 45 del PMDA.

Ai sensi degli articoli 14 dell'HMA e 29 dello SMA, affinché si possa procedere con un'istanza di divorzio, è necessario che sia trascorso almeno un anno dalla data di celebrazione del matrimonio.

Il processo inizia con la presentazione di un'istanza di divorzio da parte del marito o della moglie, accompagnato da una dichiarazione giurata (*affidavit*) di entrambe le parti. Tuttavia, prima della notificazione della citazione alla controparte, i coniugi devono tentare con il processo di mediazione, ovvero cercare di raggiungere un accordo sulla controversia in maniera extragiudiziale, con l'aiuto di un mediatore. L'articolo 89 del Codice di procedura civile indiano del 1908 stabilisce che un meccanismo alternativo di risoluzione della controversia deve essere seguito nel caso in cui esista la possibilità di una soluzione. Difatti, qualora ci fosse una possibilità di accordo, il tribunale deve sempre tentare la riconciliazione, anche rinviando il procedimento per un periodo di tempo. Quanto appena detto, è, poi, affermato anche dall'articolo 23, comma 2 e 3 dell'HMA, nel quale è stabilito che devono essere compiuti sforzi di riconciliazione tra le parti che chiedono il divorzio.

Per quanto riguarda la competenza, ai sensi dell'articolo 19 dell'HMA, la richiesta di divorzio può essere presentata al tribunale distrettuale del luogo in cui:

- il matrimonio è stato celebrato;
- il convenuto, al momento della presentazione della domanda, risiede;
- le parti del matrimonio hanno avuto l'ultima residenza comune<sup>132</sup>;
- qualora l'attrice sia la moglie, essa abbia risieduto alla data di presentazione dell'istanza;

---

<sup>131</sup> Legge 21 marzo 1908, n. 5, *The Code of Civil Procedure*, pubblicato in <https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/2191/1/A1908-05.pdf>.

<sup>132</sup> ovvero, dove hanno vissuto per un periodo di tempo sostanziale.

- l'attore risiede al momento della presentazione della domanda, qualora il convenuto risieda al di fuori dei territori a cui si estende la presente legge, o siano trascorsi almeno sette anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia del convenuto.

Grazie a quest'ultima clausola, si permette ai coniugi di presentare l'istanza nel proprio luogo di residenza nel caso in cui il coniuge li abbia abbandonati o si trovi al di fuori della giurisdizione dei tribunali indiani<sup>133</sup>.

Un'identica disposizione si rinviene anche nello *Special Marriage Act* del 1955 all'articolo 31.

Relativamente al *Parsi Marriage Act* del 1936, sono stati istituiti i *Parsi Chief Matrimonial Courts*<sup>134</sup> per regolare le controversie nascenti ai sensi del presente atto. I criteri di competenza di tali corti, previsti dall'articolo 29 PMDA, sono, alternativamente, i seguenti:

- il luogo di residenza del convenuto, al momento della presentazione della domanda, o il luogo di solennizzazione del matrimonio;
- qualora il convenuto si sia trasferito fuori dai territori a cui si estende la legge, il luogo di ultima residenza delle parti;
- il luogo di residenza dell'attore o l'ultima residenza delle parti, se tale tribunale, per scritto, riconosca la propria competenza. Questo criterio di competenza si applica indipendentemente dal fatto che il convenuto risieda o meno nel territorio di applicazione della presente legge.

I motivi di divorzio, ammessi dalle suddette leggi, sono per lo più gli stessi.

Innanzitutto, il divorzio può essere richiesto se il convenuto ha trattato l'attore con crudeltà dopo la celebrazione del matrimonio.

Il termine "crudeltà" non viene definito dalle diverse leggi e, in quanto si tratta di un concetto ampio, che cambia a seconda delle condizioni sociali e economiche, la sua

---

<sup>133</sup> Nella sentenza *R. Sridharan c. Presiding Officer (2010)*, la corte enfatizza come il risiedere all'estero della controparte non comprometta, per la moglie attrice, la possibilità di rivolgersi al tribunale nella cui giurisdizione risiede.

<sup>134</sup> Si v. sul punto il par. 5.1 del capitolo primo.

definizione legale è cambiata nel tempo<sup>135</sup>. Una definizione, però, la troviamo nella causa inglese *Russell c. Russell (1897)*<sup>136</sup>, nella quale crudeltà viene descritta come una condotta intenzionale tale da causare un rischio per la vita, l'incolumità fisica o la salute (fisica o mentale) o da suscitare un ragionevole timore di tale pericolo.

In un procedimento di divorzio per crudeltà, l'attore deve dimostrare che il comportamento del convenuto era intollerabile e che la cattiva condotta ha causato o poteva ragionevolmente causare un danno alla salute. Lo standard di prova richiesto è la preponderanza dell'evidenza e non invece di "al di là di ogni ragionevole dubbio", come nei procedimenti penali.<sup>137</sup>

In secondo luogo, la richiesta di divorzio può essere presentata nel caso in cui il convenuto sia affetto da una qualche infermità mentale o disturbo mentale in modo continuo o intermittente e in misura tale che non sia ragionevole aspettarsi che l'attore viva con il convenuto. Si deve trattare di un disturbo incurabile che mini le capacità del convenuto di adempiere alle sue responsabilità coniugali.

In terzo luogo, l'attore può chiedere il divorzio se il convenuto soffre di malattie veneree trasmissibili. Egli deve dimostrare di non esserne stato precedentemente a sua volta affetto, provando di non aver avuto rapporti sessuali con persone diverse dal convenuto. Ciò può formare prova di adulterio.

Nel PMDA è previsto un termine di prescrizione dell'azione: il divorzio può essere richiesto solo entro due anni dalla conoscenza dell'infezione causata dal convenuto. Oltre al suddetto motivo, il PMDA, nella stessa clausola prevede ulteriori due ragioni di divorzio: il convenuto, dopo il matrimonio, abbia volontariamente causato un grave danno al richiedente; il marito, convenuto, abbia costretto la moglie a prostituirsi. Anche per questi ulteriori motivi vale lo stesso termine di prescrizione, ma questa volta,

---

<sup>135</sup> La Corte Suprema ha osservato, nella causa *Ravi Kumar c. Julmi Devi (2005)*, che il termine crudeltà non ha una precisa definizione, in quanto si può presentare in una varietà illimitata di ipotesi ed è altamente individualizzata. Può cambiare a seconda dell'ambiente, del momento e delle circostanze economiche e sociali delle persone.

<sup>136</sup> *Russell c. Russell (1897)* AC 395.

<sup>137</sup> Sul punto è intervenuta recentemente la Corte Suprema dell'India con la sentenza *Smt. Roopa Soni c. Kamalnayan Soni (2023)*. La Corte Suprema ha riconosciuto la natura soggettiva delle richieste di crudeltà nelle cause di divorzio, individuando la necessità di prevedere un approccio più ampio e flessibile nella valutazione dei casi in cui sia la moglie a chiedere il divorzio. La Corte ha, inoltre, chiarito che l'onere della prova spetta all'attore, che ne deve dare prova entro il criterio di preponderanza dell'evidenza (più probabile che non), e non invece di "oltre il ragionevole dubbio".

rispettivamente, dall'inflizione del grave danno o dopo l'ultimo atto di prosituzione forzata.

Non è più possibile richiedere il divorzio nel caso in cui la controparte sia affetta da lebbra<sup>138</sup>. Questa clausola è stata omessa dal *Personal Laws (Amendment) Act* del 2019<sup>139</sup>.

Altro motivo di divorzio è l'abbandono ingiustificato del coniuge per un periodo non inferiore ai 2 anni, immediatamente precedenti alla presentazione dell'istanza. Si deve trattare di un abbandono permanente e volontario di un coniuge da parte dell'altro, senza il suo permesso e senza una ragionevole causa. Equivale ad un totale rifiuto delle responsabilità del matrimonio e si manifesta con la sussistenza di due requisiti: il *factum* della separazione e l'*animus deserendi*, ovvero l'intenzione di porre fine alla convivenza in modo permanente<sup>140</sup>.

Se le parti, entro un anno o più dalla pronuncia di una sentenza di separazione giudiziale non abbiano ripreso la convivenza, possono presentare un'istanza di divorzio. L'intenzione del legislatore è quella di concedere alle parti spazio e tempo tali da consentire la possibilità di riconciliazione tra le stesse e, qualora ciò non sia possibile, di porre termine al rapporto.

Ricade in questo caso anche l'ipotesi di "*irretrievable breakdown of marriage*" (rottura irreversibile del matrimonio), ovvero quando la relazione giunge un livello tale da rendere impossibile la riparazione del matrimonio, il che avviene, ad esempio, in

---

<sup>138</sup> In passato, la lebbra era individuata come valido motivo di divorzio in quanto, prima dei progressi della medicina, era percepita come una malattia incurabile, che metteva a rischio, di contrarre la malattia, il coniuge e gli altri membri della famiglia del paziente e che portava all'esclusione sociale dei pazienti. Oggi, però, visto che può essere curata, essa non è più una valida base per il divorzio.

<sup>139</sup> Legge 21 febbraio 2019, n. 6, *The Personal Laws (Amendment) Act*, pubblicata in [https://prsindia.org/files/bills\\_acts/acts\\_parliament/2019/the-personal-laws-\(amendment\)-act.-2019.pdf](https://prsindia.org/files/bills_acts/acts_parliament/2019/the-personal-laws-(amendment)-act.-2019.pdf).

<sup>140</sup> v. *Debananda Tamuli c. Kakumoni Katakya* (2022) 5 SCC 459. In questa causa, la Corte Suprema ha affermato che la verifica della sussistenza dei requisiti di abbandono va fatta individualmente, caso per caso. Ha sottolineato l'importanza della presenza dell'*animus deserendi* e statuito che il soggiorno di una notte nella casa matrimoniale per il funerale della suocera non è elemento sufficiente per ritenersi ripristinata la coabitazione tra i coniugi. Nella causa *Arundhati Deepak Patil c. Deepak Baburoo Patil* (2008), il tribunale di Bombay ha affermato l'importanza della presenza di entrambi i requisiti di abbandono (*factum e animus deserendi*), non essendo sufficiente la mera fisica separazione tra i coniugi per un periodo continuato di almeno 2 anni.

assenza di affetto tra marito e moglie, frequenti litigi, separazione della coppia, relazione extraconiugale.

La rottura irrimediabile del matrimonio non è ancora codificato come motivo di divorzio indipendente, infatti, è ricompreso nel caso di separazione giudiziale e non riassunzione della convivenza. E' diverso dal divorzio consensuale, in quanto non dipende dalla volontà delle parti, ma dipende dalla valutazione da parte del tribunale sulla base di fatti e prove<sup>141</sup>.

Similmente al precedente motivo di divorzio analizzato, qualora non vi fosse stata la restituzione dei diritti coniugali tra le parti per un periodo non inferiore a un anno dall'emissione del decreto di restituzione degli stessi, una delle parti può rivolgersi al giudice per ottenere una pronuncia di divorzio<sup>142</sup>.

Il divorzio può essere inoltre richiesto qualora uno dei coniugi sia colpevole di adulterio. In passato, in India, l'adulterio era considerato un reato, ma nella recente sentenza della Corte Suprema *Joseph Shine c. Union of India (2018)*<sup>143</sup> è stato depenalizzato. Esso rimane, comunque, un valido motivo di illecito civile per il divorzio, che deve essere provato al di là di ogni ragionevole dubbio.

---

<sup>141</sup> Nel 2009, la *Law Commission* dell'India, nel suo 217° rapporto, ha raccomandato di includere la *irretrievable breakdown of marriage* tra i motivi di divorzio previsti dalle leggi sul divorzio. Nella causa *K. Srinivas Rao c. D.A. Deepa (2013)*, punto 23, la Corte Suprema ha osservato che: "la rottura irrimediabile del matrimonio non è un motivo di divorzio ai sensi dell'*Hindu Marriage Act del 1955*. Tuttavia, quando il matrimonio è irrecuperabile a causa dell'amarezza creata da atti di uno dei coniugi o entrambi, i tribunali hanno sempre considerato la rottura irrimediabile del matrimonio come una circostanza molto importante tra le altre che richiedono la separazione del vincolo coniugale. Un matrimonio morto a tutti gli effetti non può essere rianimato da una sentenza del tribunale, se le parti non sono consenzienti, poiché il matrimonio coinvolge sentimenti ed emozioni umane e se questi si sono esauriti, non c'è quasi nessuna possibilità che riprendano vita a causa di un ricongiungimento artificiale creato da un decreto del tribunale."

Recentemente, la Corte Suprema, nella causa *Mansi Khatri c. Gaurav Khatri (2023)*, ha concesso il divorzio sulla base del suddetto motivo, grazie al potere conferitole dall'articolo 142 della Costituzione indiana. L'articolo 142 conferisce alla Corte Suprema un potere ampio e capiente per garantire "una giustizia completa" in qualsiasi causa o questione. Esso deve essere esercitato in linea con l'ordine pubblico e consente alla Corte di dare priorità all'equità rispetto alle rigide disposizioni di legge.

<sup>142</sup> L'importanza dei diritti coniugali in un matrimonio è riconosciuta da numerose disposizioni del diritto personale indiano. In senso stretto, i diritti coniugali si riferiscono alla libertà di convivere e di avere relazioni sessuali con il proprio coniuge. La restituzione dei diritti coniugali è una clausola legale che consente alla parte offesa di ripristinare la convivenza con il coniuge che si è ritirato senza motivo, per cui è spesso usata come strategia per mantenere intatto il matrimonio. Per lungo tempo, è stata contestata la legittimità costituzionale di tale clausola.

<sup>143</sup> Corte Suprema dell'India, *Joseph Shine c. Union of India*, 27 settembre 2018, 3 SCC 39, pubblicata in <https://indiankanoon.org/doc/42184625/>.

Ai sensi dell'HMA e dello SMA, motivo di divorzio è anche la presunzione di morte. Se una persona non è stata dichiarata in vita per almeno sette anni, o comunque non se ne hanno avute notizie è considerata morta, e la controparte può presentare l'istanza.<sup>144</sup>

L'HMA, poi, prevede anche la possibilità di richiedere il divorzio qualora l'altro coniuge decida di unirsi ad un ordine religioso e rinunciare al mondo (c.d. *renunciation of world*)<sup>145</sup>.

L'istanza di divorzio può essere presentata, anche, ai sensi del PMDA e dello SMA, qualora il convenuto sia soggetto ad una pena detentiva di sette anni o più per un reato definito dal Codice penale indiano (l. 45/1860).

Oltre agli, anzidetti, motivi di divorzio, il *Parsi Marriage and Divorce Act* del 1936 prevede le ulteriori seguenti ipotesi di divorzio:

- dopo la celebrazione del matrimonio, la controparte non consuma volontariamente il matrimonio;
- la convenuta al momento del matrimonio era incinta di un figlio altrui. L'istanza in questo caso può essere presentata a condizione che: l'attore non fosse a conoscenza del fatto al momento del matrimonio e la causa sia intentata entro tre anni dalla data del matrimonio;
- il convenuto, dopo il matrimonio, abbia commesso bigamia o stupro. Tuttavia, il divorzio non può essere concesso per questo motivo se la causa è stata presentata oltre due anni dalla data di scoperta del fatto da parte dell'attore;
- conversione ad un'altra religione del coniuge. Anche per questo caso vige il termine dei due anni per intentare la causa ammissibilmente, dalla data di scoperta del fatto da parte dell'attore.

---

<sup>144</sup> In base a tutte le leggi matrimoniali, è sul richiedente che ricade l'onere della prova. La presunzione di morte è regolata e prevista dagli articoli 107-108 dell'*Indian Evidence Act* del 1872.

Nella causa *Nirmoo c. Nikkaram* (1969), è stato stabilito che, se una persona sposa un'altra senza ottenere una sentenza di divorzio, dopo aver supposto che il marito sia deceduto, il coniuge può successivamente contestare la validità del secondo matrimonio.

<sup>145</sup> Due sono i requisiti essenziali che devono essere soddisfatti affinché si possa richiedere il divorzio ai sensi del suddetto motivo:

- rinuncia alla vita in generale (*Sanyasa*);
- Unione a un'organizzazione religiosa.

Ai sensi della sentenza *Sital Das c. Sant Ram* (1954), si considera che una persona abbia aderito a un ordine religioso solo quando partecipa a determinati rituali e cerimonie richiesti dalla sua religione.

Quest'ultimo motivo lo troviamo indicato anche nell'*Hindu Marriage Act* del 1955.

Infine, l'HMA e lo SMA prevedono ulteriori motivi di divorzio unicamente per le mogli.

L'HMA include quattro motivi aggiuntivi per il divorzio, ovvero:

- la bigamia, che come visto precedentemente è anche una clausola di nullità del matrimonio, nonché reato, *ex artt.* 494-495 del Codice penale indiano<sup>146</sup>;
- lo stupro, la sodomia e la bestialità. Questi termini non trovano alcuna definizione nell'HMA del 1955. Il termine “stupro” è stato definito dall'articolo 375 del Codice penale indiano e la sua pena è indicata nell'articolo 376 del Codice penale indiano<sup>147</sup>. Gli altri due motivi, ovvero la “sodomia” e la “bestialità”, sono definiti reati innaturali e sono trattati nell'articolo 377 del Codice penale indiano;
- richiesta di divorzio da parte della moglie, in caso di ottenimento di un ordine di mantenimento, emesso ai sensi dell'articolo 18 dell'*Hindu Adoption and Maintenance Act* del 1956<sup>148</sup>, o ai sensi dell'articolo 125 del Codice di procedura penale indiano del 1973, in assenza della ripresa della convivenza tra le parti per almeno un anno da quando lo stesso è stato emesso;
- ripudio del marito da parte della sposa minorenni. Ai sensi dell'articolo 13, comma 2, *clausola (iv)* dell'HMA, se il matrimonio viene celebrato prima che la sposa raggiunga l'età di quindici anni, essa può ripudiare il marito prima di raggiungere la maggiore età<sup>149</sup>, indipendentemente dal fatto che il matrimonio sia stato consumato o meno. Questa clausola, assieme alla precedente, sono state aggiunte dal *Marriage Laws (Amendment) Act* del 1976.

---

<sup>146</sup> Legge 6 ottobre 1860, n. 45, *The Indian Penal Code*, pubblicata in <https://ltdashboard.legislative.gov.in/sites/default/files/A1860-45.pdf>.

<sup>147</sup> Può essere definito come un rapporto sessuale con una ragazza o una donna senza il suo consenso. La pena prevista è una pena reclusiva non inferiore ai dieci anni, estendibile a una pena detentiva a vita.

<sup>148</sup> Legge 21 dicembre 1956, n. 78, *The Hindu Adoption and Maintenance Act*, pubblicata in [https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/1638/1/AA1956\\_78.pdf](https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/1638/1/AA1956_78.pdf).

<sup>149</sup> Eccezionalmente, nella causa *Bathula lylaiah c. Bathula Devamma (1980)*, la corte del Andhra ha ammesso la domanda di ripudio del matrimonio anche se il ripudio era stato fatto dopo il raggiungimento della maggiore età. Questo, in quanto, la richiedente non era a conoscenza della promulgazione della legge di modifica 68/1976, e quindi del limite della maggiore età.

Come l'HMA, anche lo SMA stabilisce che la moglie può presentare un'istanza al tribunale distrettuale sostenendo che il marito si è reso colpevole di stupro, sodomia e bestialità. Nonostante i suddetti siano motivi per essere penalmente perseguiti, la condanna del marito per questi reati non è sufficiente per concedere una sentenza di divorzio. La commissione del reato deve essere nuovamente provata nel processo di divorzio.

Inoltre, come ultimo motivo previsto dallo SMA si rimanda a quanto detto sopra con riguardo alla richiesta di divorzio in caso di ottenimento di un ordine di mantenimento.

### **3. Divorzio giudiziale secondo l' *Indian Divorce Act* del 1869**

L'*Indian Divorce Act* del 1869<sup>150</sup>, disciplina la legge sul divorzio e altre tutele matrimoniali delle persone di religione cristiana. Infatti, essa si applica alle fattispecie nelle quali almeno una delle parti in causa è cristiana.

L'IDA è entrata in vigore il primo aprile 1869 e si ispira alla legge inglese sul divorzio. E' applicabile a tutta l'India, con l'eccezione dei territori del Jammu e Kashmir. I motivi di divorzio, sulla base dei quali la moglie o il marito possono chiedere lo scioglimento del matrimonio, sono indicati nella parte III, articolo 10 di tale atto.

Inizialmente, tale legge sul divorzio conteneva diverse disposizioni discriminatorie; ad esempio, per la dichiarazione del divorzio per motivi di adulterio, la moglie, a differenza del marito, era richiesta di provare non solo l'adulterio ma anche un ulteriore reato come la diserzione, la conversione o la bigamia.

In diverse sentenza la Corte Suprema ha affermato la necessità di riformare l'*Indian Divorce Act* del 1869<sup>151</sup>.

Tenendo conto di queste considerazioni, è stato approvato l'*Indian Divorce (Amendment) Act* del 2001<sup>152</sup>, con il quale sono stati introdotti alcuni emendamenti nella

---

<sup>150</sup> Si v. sul punto il par. 4.3 del capitolo primo.

<sup>151</sup> La Corte Suprema ha lanciato un appello di modifica della legge nella causa *Jorden Diengdeh c. S.S. Chopra* (1985). Successivamente, nel 1989, anche la corte del Kerala ha contestato la legittimità costituzionale dell'articolo 10, ordinando all'Unione dell'India di modificare la legge entro 6 mesi (*Mrs. Zachariah c. Union of India* (1985)). Come anche nella causa *Ammi E.J. c. Union of India* (1995), la stessa corte ha affermato che "è una violazione dell'articolo 21 della Costituzione indiana che una donna cristiana debba provare altri reati come la crudeltà o la diserzione insieme all'adulterio".

<sup>152</sup> Legge 24 settembre 2001, n. 51, *The Indian Divorce (Amendment) Act*, pubblicata in <https://www.icsi.edu/media/portals/86/bare%20acts/Indian%20Divorce%20Act.%201869.pdf>.

legge. L'articolo 10 è stato sostituito da una nuova disposizione ed è stato inserito il nuovo articolo 10-A. Anche nella parte IV, relativa alla nullità del matrimonio, sono state introdotte nuove modifiche grazie alla suddetta legge.

I motivi di divorzio previsti dall'IDA si possono ricondurre agli stessi definiti nelle leggi precedentemente analizzate. Le parti possono presentare un'istanza di divorzio al tribunale distrettuale competente, qualora, dopo la solennizzazione, il convenuto:

- abbia commesso adulterio<sup>153</sup>;
- si sia convertito ad un'altra religione;
- sia affetto da una qualche infermità mentale o malattia venerea trasmissibile, da almeno due anni immediatamente precedenti la presentazione della petizione. Prima del *Personal Laws (Amendment) Act* del 2019, anche l'infezione da lebbra era ritenuto un valido motivo di divorzio ;
- sia presunto morto, in quanto non se ne hanno notizie da almeno sette anni;
- si sia volontariamente rifiutato di consumare il matrimonio;
- non abbia ottemperato al decreto di restituzione dei diritti coniugali;
- abbia abbandonato l'altro coniuge da almeno due anni immediatamente precedenti all'istanza;
- abbia trattato l'attore con una tale crudeltà da indurlo a temere che la convivenza sia dannosa;
- infine, si prevede un ulteriore motivo di scioglimento del matrimonio a favore della moglie. Essa può presentare l'istanza di divorzio per il fatto che il marito, dopo la celebrazione del matrimonio, si è reso colpevole di stupro, sodomia o bestialità.

---

<sup>153</sup> La corte non è tenuta a pronunciare una sentenza di scioglimento del matrimonio se constatata che le seguenti ragioni hanno causato l'adulterio: l'attore si è reso colpevole, a sua volta, di adulterio durante il matrimonio, ritardo ingiustificato nella presentazione dell'istanza, crudeltà, abbandono senza giustificato motivo o cattiva condotta. Inoltre, l'adulterio non si considera condonato a meno che la convivenza coniugale non sia ripresa.

Nella causa *Nalini c. C.H. Issac (1977)*, la corte ha dichiarato che, nonostante l'attrice avesse lei stessa commesso adulterio, avesse comunque diritto a un decreto di scioglimento del matrimonio, in quanto si è ritenuto che tale atto sia stato la conseguenza di un precedente adulterio e abbandono da parte del marito. Quindi il vero colpevole della rottura del matrimonio era il convenuto.

#### 4. Divorzio secondo il diritto musulmano: *The Dissolution of Muslim Marriages Act, 1939*

L'Islam è la prima religione, in India, che prevede il divorzio, come parte integrante della propria dottrina. Infatti, secondo il diritto musulmano, i due modi principali in cui il musulmano può sciogliere il matrimonio sono: il divorzio o la morte di una delle parti.

In passato, il divorzio era messo a disposizione solo del marito (c.d. *talaq*), il quale poteva semplicemente pronunciarlo senza fornire alcuna motivazione<sup>154</sup>. La moglie non aveva il diritto di chiedere il divorzio se non per false accuse di adulterio, infermità mentale e impotenza del marito, o qualora tale diritto le fosse stato delegato dal marito, o attraverso un accordo reciproco tra i coniugi (*Mubarat*).

Nel 1939, grazie al *Dissolution of Muslim Marriages Act*<sup>155</sup>, è stato riconosciuto alle donne musulmane il diritto di divorziare dai loro mariti, nonché sono stati estesi i motivi di divorzio.

Oggi, infatti, un matrimonio musulmano può essere sciolto: per vie extragiudiziali, attraverso il *talaq*, o per vie giudiziali.

Il *talaq* può essere richiesto dal marito mediante due forme diverse.

*Talaq-ul-sunnat* è la modalità di divorzio individuata in conformità alle tradizioni del Profeta. Esso è stato ulteriormente suddiviso in: *talaq-i-ahsan* e *talaq-i-hasan*.

Il primo consiste in una singola pronuncia di *talaq* da parte del marito nel periodo di *tuhr*, ovvero il periodo tra due cicli mestruali. Tale dichiarazione impone al marito di astenersi dai rapporti sessuali e diventa definitiva solo dopo la decorrenza del periodo di

---

<sup>154</sup> Tuttavia, il giudice Krishna Iyer ha osservato nel caso *Yousuf Rawther c. Sowramma* (1970) che è una falsa concezione che gli uomini, secondo le leggi musulmane, possano arbitrariamente e unilateralmente sciogliere il matrimonio. Il libro sacro del Corano ha vietato espressamente che un marito musulmano possa trovare scuse per divorziare dalla moglie. Se la moglie è obbediente e fedele al marito, allora il marito non può trovare motivazioni false per divorziare. In tal caso, il marito, secondo le leggi dell'Islam, è privo del diritto di divorziare.

<sup>155</sup> Legge 17 marzo 1939, n. 8, *The Dissolution of Muslim Marriages Act*, pubblicata in <https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/2404/1/193908.pdf>.

Essa si applica a tutto il territorio indiano e, come affermato nel Preambolo, si tratta di una legge emanata "per consolidare e chiarire le disposizioni del diritto musulmano relative alle cause di scioglimento del matrimonio da parte di donne sposate secondo la legge musulmana e per eliminare i dubbi sugli effetti della rinuncia all'Islam da parte di una donna musulmana sposata sul suo vincolo matrimoniale".

*iddah* di tre mesi<sup>156</sup>. Durante questo periodo, il marito può revocare il divorzio riprendendo la convivenza o i rapporti sessuali con la moglie.

Secondo il *talaq-i-hasan*, invece, il marito deve pronunciare il *talaq*, a intervalli successivi, in tre periodi di *tuhr*. Durante questo periodo non ci devono essere rapporti sessuali. Il divorzio può essere revocato prima della terza pronuncia. Una volta pronunciata la terza sentenza, il divorzio diventa irrevocabile, indipendentemente dal periodo di *iddah*.

La seconda forma di *talaq* è il *talaq-al-biddat*. Si tratta di una forma di divorzio irrevocabile e immediatamente effettiva non appena viene fatta la dichiarazione di divorzio. Consiste in tre dichiarazioni di *talaq* pronunciate durante un singolo periodo di *tuhr*. La dichiarazione può essere fatta in forma orale, scritta o, più recentemente, elettronica. Successivamente alla pronuncia di divorzio, inizia a decorrere il periodo di *iddah* per la moglie.

E' noto anche come triplo *talaq* ed è stato ritenuto incostituzionale dalla Corte Suprema nella causa *Shayara Bano c. Union of India and Ors. (2017)*<sup>157</sup>. La Corte Suprema ha annullato la pratica del divorzio mediante il triplo *talaq* istantaneo, in quanto contrastante con gli artt. 14 e 21 della Costituzione indiana<sup>158</sup>. La sentenza della corte ha confermato la posizione assunta dal Governo, secondo cui il *talaq-al-biddat* è contrario alla morale costituzionale, alla dignità della donna e ai principi di uguaglianza di genere garantiti dalla Costituzione indiana.

Successivamente alla sentenza, si sono realizzati alcuni sviluppi normativi, il più importante dei quali è stato l'approvazione da parte del Parlamento indiano del *Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Act* del 2019<sup>159</sup>, che ha reso la pratica del triplo *talaq* istantaneo un reato punibile con una pena detentiva fino a tre anni.

---

<sup>156</sup> Se la moglie è incinta, il periodo di *iddah* continuerà fino al parto.

<sup>157</sup> Corte Suprema dell'India, *Shayara Bano c. Union of India and Ors.*, 22 agosto 2017, 9 SCC 1, pubblicata in <https://indiankanoon.org/doc/115701246/>.

<sup>158</sup> Il triplo *talaq* ha violato l'articolo 14 della Costituzione indiana in quanto discrimina tra uomini e donne musulmani, poiché solo gli uomini, secondo le leggi personali musulmane, hanno diritto di pronunciare il *talaq-al-biddat*. Si nota, poi, anche una discriminazione religiosa, perchè questo tipo di divorzio non è previsto da nessuna altra religione.

Anche l'articolo 21 della Costituzione è stato violato, dato che il diritto di vivere con dignità umana è violato dal triplo *talaq*. Esso non dà alcuna possibilità di riconciliazione alla coppia sposata.

<sup>159</sup> Legge 31 luglio 2019, n. 20, *The Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Act*, pubblicata in <https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/11564/1/a2019-20.pdf>.

Il marito dispone, ulteriormente, di altri due strumenti per lo scioglimento del matrimonio: ovvero, l'*Ila* e lo *Zihar*. Entrambi questi tipi di divorzio sono poco praticati in India.

Nel primo tipo di divorzio (*Ila*), è data la facoltà al marito di dichiarare di non avere rapporti sessuali con la moglie e di seguire un voto di continenza per quattro mesi. Il matrimonio si scioglie irrevocabilmente allo scadere dei quattro mesi. Se durante questo periodo il marito riprende la convivenza, l'*Ila* viene annullata e il matrimonio non si scioglie.

Il secondo tipo di divorzio (*Zihar*), invece, si verifica qualora il marito, adulto e sano di mente, paragoni la moglie a una qualsiasi delle sue parenti femminili, rientranti nei gradi di parentela proibiti, e dopo tale affermazione non conviva più con essa. Il periodo di tempo per la revoca è di quattro mesi, entro il quale il marito può, dando da mangiare a sessanta persone o osservando un digiuno di due mesi o liberando uno schiavo, annullare la propria affermazione. Altrimenti, la moglie avrà il diritto di chiedere il divorzio giudiziale.

Il diritto musulmano prevede quattro condizioni necessarie per aversi un valido *talaq*:

- capacità d'agire: ovvero solo chi ha raggiunto la maggiore età e non è affetto da alcuna infermità mentale può pronunciare il *talaq*. Inoltre, solo la persona legalmente autorizzata può pronunciare il *talaq*; non sono ammesse deleghe;
- libero consenso: è una delle condizioni più importanti per la validità del divorzio, eccetto che per la scuola di pensiero Hanifa<sup>160</sup>, dove il divorzio è valido anche sotto coercizione, frode, costrizione o intossicazione volontaria;
- chiarezza: è necessario che il marito indichi chiaramente, con parole esplicite, la propria volontà di sciogliere il matrimonio.

---

<sup>160</sup> Si tratta della scuola giuridica di pensiero sunnita più antica, la quale utilizza, per risolvere i problemi religiosi, in primis, le scritture sacre e, solo qualora esse non siano d'aiuto: il ragionamento analogico (*qiyas*) e l'opinione del giudice (*istihsan*). Si tratta di una delle scuole più liberali, che favorisce interpretazioni più elastiche e adattabili alle varie situazioni. Si veda sul punto Enrico La Forgia, *I Madhahib della giurisprudenza islamica: le scuole di Hanafi e di Hanbali*, 6 maggio 2019, pubblicato in <https://lospiegone.com/2019/05/06/i-madhahib-della-giurisprudenza-islamica-le-scuole-di-hanafi-e-di-hanbali/>.

Se il *talaq* è pronunciato in modo chiaro, non sono richieste prove ulteriori del divorzio o dell'intenzione del marito. Solo qualora il *talaq* fosse ambiguo, il marito è tenuto a dimostrare la propria intenzione di divorziare;

- forma: secondo la legge sunnita, il divorzio può essere scritto o orale, senza la presenza obbligatoria di testimoni. Il *talaq* è valido se il marito esprime chiaramente il desiderio di porre fine al matrimonio, senza necessità di parole o azioni specifiche. Secondo la legge sciita, invece, per considerare valido il divorzio è necessaria la pronuncia orale della parola “*talaq*”, alla presenza di due testimoni.

Oltre al *talaq-ul-sunnat* a disposizione del marito, anche la moglie può esercitare il divorzio in maniera extragiudiziale se delegata dal marito (c.d. *talaq-i-tafweez* o divorzio delegato). La delega può essere assoluta o condizionata e può essere data per un periodo temporaneo o permanente, prima o dopo il matrimonio. La moglie può ripudiare il matrimonio, con gli stessi effetti della pronuncia del *talaq* da parte del marito. Tuttavia, la moglie non ha la libertà illimitata di divorziare, poiché dipende dalla delega del marito. Se la delega è bilaterale, la moglie non può divorziare unilateralmente a suo piacimento<sup>161</sup>. Il marito, nonostante la delega, non è privato dei suoi diritti di divorzio.

La moglie, poi, può presentare l'istanza di divorzio (*Lian*) quando il marito, maggiorenne e sano di mente, l'accusi falsamente di adulterio, degradandone la figura<sup>162</sup>. Il divorzio deve essere motivato dalla falsa accusa di adulterio rivolta dal marito alla moglie. Il tribunale deve approvare lo scioglimento del matrimonio, che diventa irrevocabile con il decreto. Il marito può impedire il divorzio ritirando le accuse prima del decreto. Questa tipologia di matrimonio la troviamo indicata nell'articolo 2, *clausola (ix)* del *Dissolution of Muslim Marriages Act* del 1939.

Sempre sulla base del *Dissolution of Muslim Marriages Act* del 1939, l'articolo 2 della legge fornisce alla moglie altri motivi per ottenere il divorzio attraverso un decreto del

---

<sup>161</sup> Quanto detto è stato affermato nella causa *Monjila Bibi c. Noor Hossain* (1992), dove è stato stabilito che la moglie può divorziare incondizionatamente solo se il marito delega unilateralmente.

<sup>162</sup> Nella causa *Nurjahan Bibi c. Md. Kajim Ali* (1976), la corte d'appello di Calcutta ha sostenuto che la moglie non ha diritto di divorziare sulla base del *Lian*, qualora ella abbia contribuito in qualche modo all'accusa da parte del marito.

tribunale. In particolare, prevede che la moglie possa presentare istanza di divorzio, qualora:

- non abbia notizie del marito da quattro anni (*clausola (i)*, articolo 2). Il decreto di scioglimento del matrimonio, pronunciato ai sensi della suddetta clausola, acquista efficacia trascorsi sei mesi dalla data della sua emissione. Questo per garantire che, se il marito torna entro tale lasso di tempo, il decreto non sia applicabile e venga annullato qualora il tribunale ritenga che lo stesso sia in grado di rispettare i diritti coniugali. Per valutare se emettere il decreto, il tribunale ha l'obbligo, *ex art. 3*, di notificare un avviso agli eredi del marito, per avere maggiori informazioni sulla sua scomparsa;
- per causa a lei non imputabile, per due anni il marito l'abbia trascurata o non abbia provveduto al mantenimento della stessa (*clausola (ii)*, articolo 2). Questo rimedio è disponibile solo quando la moglie ha adempiuto alla parte di obblighi che le spettavano. Pertanto, se la moglie vive separatamente senza alcuna ragionevole giustificazione, non ha diritto di ottenere un divorzio giudiziale sulla base del mancato mantenimento da parte del marito, poiché la sua stessa condotta la priva dal mantenimento secondo la legge musulmana.<sup>163</sup> A differenza della *clausola (iv)*, in questo caso la legge non richiede la sussistenza del requisito della "ragionevole causa", in quanto l'obbligo di fornire alla moglie gli alimenti è imposto da sé per mantenere intatto il rapporto e non è un dovere corrispondente al diritto della moglie di chiedere gli alimenti al marito;
- il marito sia stato condannato alla reclusione per un periodo minimo di sette anni (*clausola (iii)*, articolo 2). L'istanza, in questo caso, può essere presentata solo dal momento in cui la decisione del tribunale divenga definitiva e l'appello presentato sia scaduto;
- il marito, per tre anni, senza alcuna ragionevole causa, non abbia adempiuto ai doveri coniugali (*clausola (iv)*, articolo 2)<sup>164</sup>;

---

<sup>163</sup> Tuttavia, nella causa *Mehafoz Alam Dastagirsab Killedar c. Shagufta (2003)*, la corte del Karnataka ha affermato che le disposizioni relative alla protezione delle donne devono essere lette a loro favore anche se la donna, come nel caso in questione, avesse lasciato lei stessa il marito.

<sup>164</sup> La legge non definisce da alcuna parte gli obblighi coniugali, per cui si ritiene che le obbligazioni coniugali, a cui si riferisce la stessa, siano equiparate ai doveri coniugali che di regola il marito deve adempiere.

- dimostri che il marito è impotente e lo era anche al momento del matrimonio (*clausola (v)*, articolo 2). Tuttavia, su istanza del marito, il tribunale può concederli un periodo di un anno per dimostrare che ha cessato di essere impotente<sup>165</sup>;
- il marito sia pazzo o soffra di una qualsiasi tipologia di malattia venerea per un periodo minimo di due anni (*clausola (vi)*, articolo 2). Questo atto non specifica, però, che la malattia mentale o venerea sia incurabile, anche se questa è la concezione generalmente diffusa. Pure in questo caso il *Personal Laws (Amendment) Act* del 2019, ha abrogato la clausola individuante la lebbra come valido motivo di divorzio;
- sia stata sposata dal genitore o altro tutore prima del compimento del quindicesimo anno di età e decida di ripudiare il marito non appena raggiunta l'età della pubertà (*clausola (vii)*, articolo 2). Tuttavia, il ripudio deve essere esercitato prima del raggiungimento della maggiore età, ovvero diciotto anni, e, a condizione che, non sia avvenuta la consumazione del matrimonio;
- il marito tratta con crudeltà la moglie e le impone aggressioni fisiche o fa dichiarazioni di natura diffamatoria che colpiscono la reputazione della moglie (*clausola (viii)*, articolo 2). Tale clausola per “crudeltà” non intende solo la crudeltà fisica, ma anche quella mentale, e elenca diversi atti individuabili come crudeli, tra cui: aggressioni abituali, vendita delle proprietà della moglie contro la sua volontà, impedimento alla libera professione della religione. La legge individua solo una serie limitata di atti che possono essere definiti crudeli, ma nel corso del tempo i tribunali hanno ampliato il significato di crudeltà e in vari casi gli hanno dato un significato diverso, per cui ora, ogni tipo di crudeltà è incluso nella legge<sup>166</sup>;

---

<sup>165</sup> v. *Ghulam Mohammad Khan c. Hasina*, (1988) 2 DCM 40.

<sup>166</sup> Nella causa *Itawari c. Smt. Asghari* (1959), la corte d'appello di Allahabad ha affermato che la legge indiana non distingue il concetto di crudeltà sulla base della religione dei coniugi, ma che si tratta di un concetto basato su motivi universali e umanitari. Qualsiasi atto del marito volto a causare danni fisici o mentali alla moglie viene considerato un comportamento crudele nei suoi confronti. Il caso riguardava la questione se il secondo matrimonio tra musulmani equivalga o meno a crudeltà nei confronti della prima moglie. Successivamente, nel caso *K.P.Y. Siddhique c. Amina* (1996), la corte del Kerala ha individuato come atto di crudeltà mentale anche il caso in cui la donna venga torturata e costretta ad abortire. In un altro caso, *Kalim Uz-Zafar Shaik Hasan c. Mrs. Razia Kalima Shaik* (2001), la corte di Bombay ha affermato che anche il semplice dubbio all'infedeltà della moglie, causato da un errore di comunicazione, è un atto di crudeltà.

Il *Dissolution of Muslim Marriages Act* del 1939, inoltre, prevede una clausola di chiusura residuale secondo la quale: se una donna tenta di chiedere il divorzio sulla base di altri motivi non menzionati dalla legge e il tribunale ritiene che tale motivo sia ragionevole secondo il diritto musulmano, la sentenza di divorzio sarà emessa.

Il divorzio sulla base della rottura irrimediabile del matrimonio è stato introdotto nella disciplina prevista per i musulmani attraverso l'interpretazione giurisprudenziale della disciplina religiosa. Nel 1945, nella causa *Umar Bibi c. Md. Din*<sup>167</sup>, il suddetto motivo di divorzio non era ancora riconosciuto. Infatti, il tribunale rifiutò di concedere il divorzio, nonostante, si sostenne che vi fosse una totale incompatibilità di temperamento tra i coniugi. Successivamente, dinanzi al tribunale venne nuovamente messa in discussione la validità della rottura irrimediabile del matrimonio come motivo di divorzio. Questa volta il tribunale concesse il divorzio.

Oggi, nel diritto musulmano<sup>168</sup> troviamo indicati due motivi di rottura per il divorzio: il primo caso, trattato dalla *clausola (ii)*, di mancato pagamento degli alimenti da parte del marito, anche se ciò è dovuto a causa della condotta della moglie; il secondo caso, invece, di totale inconciliabilità tra i coniugi.

Infine, il *Dissolution of Muslim Marriages Act* del 1939 non prevede, come valido motivo di divorzio a disposizione del marito, la conversione della moglie. Secondo l'articolo 4 della legge, se una donna musulmana si converte ad un'altra fede o religione, il marito non può chiedere il divorzio o lasciarla solo perché si è convertita ad un'altra religione. Dopo la conversione, la donna rimane comunque titolare del diritto di chiedere il divorzio per uno dei motivi indicati nella legge. Tuttavia, un tale diritto non è previsto dall'articolo, per le donne che si convertono all'Islam da un'altra fede e che poi riabbraccino la propria precedente fede.

La legge, ai sensi dell'articolo , non pregiudica il diritto della donna a ricevere la dote o il *Maher* dopo lo scioglimento del matrimonio.

---

<sup>167</sup> Corte d'appello di Lahore, *Mt. Umar Bibi c. Mohammad Din*, AIR 32 (1945) Lahore 51.

<sup>168</sup> La prima clausola la troviamo riportata espressamente nella *clausola (ii)* del *Dissolution of Muslim Marriage Act* del 1939; invece, la seconda è ricomprendibile nella clausola residuale (*clausola (ix)*) dello stesso atto.

## 5. Divorzio consensuale in India

L'introduzione del divorzio consensuale è stato un passo significativo nella modernizzazione delle leggi indiane sul divorzio e nel riconoscimento ai coniugi di maggiore autonomia. Si tratta del più rapido, e meno dispendioso procedimento di divorzio previsto dalla legge, grazie al quale si evitano battaglie legali, in quanto le decisioni più importanti, come l'affidamento dei figli, gli alimenti e la divisione dei beni, sono affidate alle parti e nel quale si evitano accuse e colpevolizzazioni, riducendo il conflitto tra le parti.

Il divorzio consensuale si verifica quando entrambi i coniugi concordano che il loro matrimonio si è irrimediabilmente rotto e che il divorzio è la soluzione migliore. A differenza di altre forme di divorzio, esso non comporta accuse o colpe nei confronti di una delle parti, ma consiste nella decisione comune di scioglimento del matrimonio.

Storicamente, le regole applicabili ai musulmani rappresentano il primo sistema giuridico indiano in cui è stato riconosciuto il mutuo consenso come motivo di divorzio, mentre in altri sistemi giuridici prevalenti in India lo stesso è stato riconosciuto solo successivamente. Infatti, la maggior parte delle leggi sul divorzio in India hanno previsto il divorzio consensuale come tipologia di divorzio solo dopo successive leggi di modifica. Si pensi all'*Hindu Marriage Act* del 1955, che inizialmente non prevedeva il divorzio consensuale, ma lo ha incluso solo dopo la modifica del 1976; oppure si pensi al *Parsi Marriage and Divorce Act* del 1936, il quale non riconosceva il divorzio consensuale per gli zoroastriani parsi prima del 1988, anno in cui è stato, poi, inserito l'articolo 32 B.

Il diritto musulmano prevede due tipologie di divorzio consensuale non codificate: *khula* e *mubarat*.

La *khula* è una forma di divorzio in cui la moglie avvia il divorzio e il procedimento inizia con il suo consenso, ma grazie all'autorità conferitagli dal marito. Esso richiede il consenso reciproco di entrambe le parti e consiste nella proposta da parte della moglie del pagamento di un corrispettivo<sup>169</sup> in cambio della sua liberazione dal marito. Il marito

---

<sup>169</sup> Il corrispettivo può consistere anche nella semplice esenzione del marito dal pagamento del *Maher*.

può, poi, procedere ad accettarla e, qualora la moglie non paghi il corrispettivo, reclamarlo.

Il *mubarat* e la *khula* hanno formalità simili; infatti, anche nel *mubarat* si verifica un'offerta e un'accettazione. Tuttavia, entrambe le parti possono avviare il divorzio, in quanto l'offerta può provenire sia dal marito che dalla moglie. Non è necessario alcun tipo di corrispettivo. Quando l'offerta viene accettata, essa diventa irrevocabile.

Come tutti gli altri tipi di divorzio nel diritto musulmano, anche in queste due tipologie di divorzio consensuale si deve osservare il periodo di *Iddah*.

Gli altri sistemi normativi, invece, disciplinano il divorzio consensuale agli articoli: 13 B dell'HMA, 10 A del IDA, 32 B del PMDA, 28 del SMA.

I motivi per ottenere il divorzio consensuale sono per lo più gli stessi in tutte le diverse leggi personali. Esse dispongono che, qualora la coppia sposata acconsenta reciprocamente di porre fine al matrimonio, essa può chiedere il divorzio al tribunale distrettuale competente. Affinché la richiesta di divorzio possa essere presentata, oltre al requisito di un anno dalla celebrazione del matrimonio, devono essere rispettate le seguenti condizioni:

- consenso reciproco: le parti devono concordare sullo scioglimento del matrimonio. Se in qualsiasi momento una delle parti ritira il proprio consenso, il tribunale non concederà il divorzio in quanto non si tratterebbe più di un divorzio reciprocamente contestato<sup>170</sup>;
- separazione tra le parti: ovvero, le parti non devono convivere insieme. Se fosse così il divorzio non sarebbe presentabile. Le diverse leggi prevedono termini minimi diversi di separazione. Secondo l'articolo 13 B dell'HMA del 1955, per avviare una procedura di divorzio è necessario che marito e moglie vivano separati per un periodo minimo di un anno<sup>171</sup>. Per i cristiani, invece, il periodo

---

<sup>170</sup> Nella causa *Prakash Aluma Kalandari c. Jahnavi Prakash Kalandari* (2011), la corte d'appello di Bombay ha stabilito che quando viene presentata una petizione congiunta ai sensi dell'articolo 13 B dell'*Hindu Marriage Act* del 1955, la corte presume che le parti siano consenzienti al divorzio per tutta la durata del procedimento, fino a prova contraria. Se una delle parti ritira il proprio consenso, il tribunale non ha più il potere di concedere una sentenza di divorzio.

<sup>171</sup> La corte d'appello di Bombay, nella causa *Miten c. Union of India* (2008), ha affermato che, la separazione per un minimo di un anno ai sensi dell'articolo 13 B dell'HMA del 1955, è una condizione essenziale, inderogabile, in linea con la situazione esistente nella società.

previsto è diverso. Ai sensi dell'articolo 10 A dell'IDA del 1869, la coppia deve vivere separatamente per almeno due anni. Vivere separatamente non significa che la coppia debba vivere in due luoghi diversi; è sufficiente dimostrare che i due non vivano come marito e moglie;

- impossibilità di riconciliazione: le parti concordano che non vi sia spazio per la riconciliazione; nonostante gli sforzi, l'unica opzione rimanente è il divorzio<sup>172</sup>.

Come si è detto, il divorzio consensuale è un mezzo di scioglimento del matrimonio poco conflittuale, in quanto le parti decidono e si mettono d'accordo sui temi più importanti. Le parti, infatti, prima di presentare l'istanza di divorzio possono chiarire, principalmente, tre aspetti:

- il mantenimento: la questione del pagamento degli alimenti viene risolta sulla base dell'intesa e dell'accordo tra le parti in causa. Le parti possono concordare i termini relativi al pagamento degli alimenti o delle prestazioni alimentari. Il tribunale, sulla base dell'accordo, emetterà l'ordinanza, vincolando così le parti;
- affidamento dei figli: nel divorzio consensuale spetta alla coppia decidere chi avrà la custodia dei figli. L'affidamento può essere congiunto o esclusivo, secondo l'accordo delle parti;
- proprietà: le parti possono chiarire quanto legato alla proprietà e comunione legale.

Dopo la presentazione dell'istanza di divorzio al tribunale distrettuale competente, le parti devono comparire dinanzi lo stesso e rilasciare le eventuali dichiarazioni. Il tribunale esaminerà i fatti menzionati nell'istanza e i documenti presentati in corredo della stessa.

E' previsto un periodo di riflessione per la coppia, che va da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi. Tuttavia, la Corte Suprema ha, recentemente, chiarito che il periodo di riflessione per il divorzio consensuale è discrezionale, consentendo ai

---

<sup>172</sup> Nella causa *Smt. Sureshta Devi c. Om Prakash (1991)*, la Corte Suprema ha stabilito che l'espressione "*had not been able to live together*", presente nelle varie leggi, significhi, semplicemente, assenza di riconciliazione e quindi rottura del matrimonio. In tal caso si prevede che, in quanto le parti non si sopportano più, abbiano il diritto di divorziare. Tuttavia, è importante verificare che il loro consenso sia basato sulla loro libera volontà e non su mezzi fraudolenti.

tribunali di grado inferiore di accelerare il processo se non vi è possibilità di riconciliazione<sup>173</sup>.

Nel caso in cui il tribunale preveda il periodo di riflessione, le parti, per proseguire con il processo, qualora ritengano non ci siano possibilità di riappacificazione, devono presentare una seconda istanza non prima di sei mesi dalla presentazione della prima istanza al tribunale e non oltre diciotto mesi dalla stessa<sup>174</sup>.

L'unica legge che non prevede alcun periodo di riflessione è il *Parsi Marriage and Divorce Act* del 1936.

Il tribunale, se nel frattempo la domanda non venga ritirata da una delle parti, ascolta i coniugi e svolge le opportune indagini, accerta che il matrimonio sia stato celebrato e che le argomentazioni presentate siano vere. Se soddisfatto, emette il decreto che dichiara sciolto il matrimonio dalla data del decreto<sup>175</sup>.

Va notato che una richiesta di divorzio, presentata ai sensi dell'articolo 13 dell'HMA del 1955, può essere trasformata in una richiesta di divorzio consensuale con il consenso delle parti. Anche in appello, il tribunale può permettere alle parti di modificare una richiesta ai sensi dell'articolo 13 o di altri articoli per convertirla in divorzio per mutuo consenso<sup>176</sup>.

---

<sup>173</sup> Quanto affermato è stato dichiarato dalla Corte Suprema nelle seguenti due sentenze: dapprima, in *Amardeep Singh c. Harveen Kaur* (2017) 8 SCC 544 e, successivamente, in *Shilpa Sailesh c. Varun Sreenivasan* (2023) SCC Online SC 544.

<sup>174</sup> La Corte Suprema, nella causa *Smruti Pahariya c. Sanjay Pahariya* (2009), ha stabilito che la contumacia di un coniuge in una richiesta di divorzio consensuale non può essere considerata come consenso dopo la scadenza del periodo di riflessione. La semplice firma, ai sensi dell'articolo 13 B dell'HMA del 1955, della prima istanza non determina il consenso della coppia anche nella seconda istanza.

<sup>175</sup> Nella causa *Sandhaya Sen c. Sanjay Sen* (2019), la corte d'appello di Chhattisgarh ha stabilito che l'esistenza di una controversia non fosse un prerequisito per la concessione del divorzio consensuale. La corte ha deciso che, se una domanda è costituita e presentata debitamente, il tribunale non deve cercare motivi o ragioni che abbiano portato le parti a chiedere il divorzio consensuale.

<sup>176</sup> Esempi di tali casi includono *Padmini c. Hemant Singh* (1993) e *Dhiraj Kumar c. State of Punjab* (2018).

## CAPITOLO TERZO

### La conversione

Sommario: 1. Introduzione; 2. Conversione per matrimonio (nell'ottica dell'HMA del 1955); 3. Effetti della conversione sul matrimonio; 4. Conversioni forzate: fenomeno della "love jihad" e leggi anti-conversione.

#### 1. Introduzione

La libertà religiosa è un aspetto molto delicato e personale della vita di un individuo e la Costituzione indiana all'articolo 25 ne garantisce il riconoscimento.

Per diritto alla libertà di religione si intende la libertà di coscienza e del diritto di professare qualsiasi religione, che include anche la libertà di cambiare religione. Pertanto, una persona è libera di professare qualsiasi fede o di abbandonare la propria fede di nascita e convertirsi a un'altra religione.

Tale libertà o diritto di conversione è riconosciuto anche dal diritto internazionale. La Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo<sup>177</sup>, all'articolo 18, riconosce la libertà di convertirsi o cambiare religione<sup>178</sup>, riconoscendo tale diritto come diritto disponibile per ogni individuo, esercitabile legittimamente in assenza di coercizione.

Quindi, secondo quanto prevedono la Costituzione indiana e la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, la conversione è un pratica legittimamente esercitabile che di per sé non presenta alcun ostacolo. Essa può essere di vario genere: si pensi, alla conversione per libero arbitrio o libera scelta, conversione per convenienza, conversione per matrimonio e conversione forzata.

Tranne la prima tipologia di conversione, non si può nascondere che le altre forme di conversione presentano varie criticità. Si rileva una vera e propria strumentalità negli atti di conversione religiosa rinvenibile nelle conversione per matrimonio di uomini

---

<sup>177</sup>Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, 10 dicembre 1948, pubblicato in [https://www.ohchr.org/sites/default/files/UDHR/Documents/UDHR\\_Translations/eng.pdf](https://www.ohchr.org/sites/default/files/UDHR/Documents/UDHR_Translations/eng.pdf)

<sup>178</sup> La Dichiarazione all'articolo 18 sancisce quanto segue: "Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion, this right includes freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship and observance."

*hindu* all'islam nel caso in cui desideravano poi contrarre matrimoni poligamici<sup>179</sup>. La conversione, all'islam o al cristianesimo, è stata utilizzata anche dalle donne come strumento per sposarsi al di fuori delle restrizioni dello *status* di casta *hindu*, o per consentire il nuovo matrimonio di una vedova *hindu* (precedentemente proibito dalla legge anglo-*hindu*) o per accedere alle leggi più generose dell'islam sull'eredità femminile (negata del tutto alle donne *hindu*). Per accedere a una diversa regolamentazione dell'eredità ci sono stati anche spostamenti tra le diverse sette islamiche e molte donne musulmane, hanno rinunciato strumentalmente alla propria religione e si sono avviate verso altre religioni in quanto il diritto musulmano prevedeva pochi motivi di divorzio.

Con riferimento a tali ipotesi, gli studiosi di diritto spesso parlano di “*faith shopping*”, che similmente al “*forum shopping*”, individua la circostanza in cui, in contesti di pluralismo giuridico, gli individui a volte scelgono consapevolmente la propria religione, piuttosto che la corte dinanzi alla quale presentare la propria domanda, per perseguire i propri interessi legali e ottenere una soluzione preferita.

Oltre alle suddette conversioni strumentali, secondo i contemporanei nazionalisti *hindu*<sup>180</sup>, si è diffusa anche la c.d. “*love jihad*” o conversione forzata, con cui si dice che gli uomini musulmani utilizzino il matrimonio come arma per convertire le donne *hindu*. Contro questa specie di conversione, negli ultimi anni, i governi statali hanno iniziato ad adottare delle leggi anti-conversione<sup>181</sup>.

## **2. Conversione per matrimonio (nell'ottica dell'HMA del 1955)**

In India, da tempo si è diffusa la pratica degli uomini sposati, il cui diritto personale non consente la bigamia, di convertirsi all'islam per contrarre un secondo matrimonio

---

<sup>179</sup> V. sul punto Jones, *Conversion marriages: rethinking categories of religion in colonial India's courtrooms*, 22 maggio 2018, pubblicato in <https://tif.ssrc.org/2018/05/22/conversion-marriages/>.

<sup>180</sup> Questa posizione è stata adottata dal partito politico BJP (*Bharatiya Janata Party*), guidato dall'attuale primo ministro nazionalista *hindu* Narendra Modi. Si v. sul punto *In India la destra hindu non vuole i matrimoni interreligiosi*, 15 dicembre 2020, il Post, pubblicata in <https://www.ilpost.it/2020/12/15/in-india-la-destra-hindu-non-vuole-i-matrimoni-interreligiosi/>. Si v. anche Khan, *The political ideology behind anti-conversion laws in India*, 30 giugno 2023, The Diplomat, pubblicata in <https://thediplomat.com/2023/06/the-political-ideology-behind-anti-conversion-laws-in-india/>.

<sup>181</sup> Si v. sul punto il par. 4 del presente capitolo.

bigamo. Tutto ciò, nella convinzione che tale conversione consenta loro di sposarsi di nuovo senza far sciogliere il primo matrimonio.

Come si è detto<sup>182</sup>, le leggi matrimoniali diverse da quella dei musulmani, attualmente in vigore in India, vietano la bigamia e considerano nullo il matrimonio bigamo. Di conseguenza, un matrimonio a cui si applica una di queste leggi attira le disposizioni anti bigamia del Codice penale indiano, rendendo nullo il secondo matrimonio in quanto bigamo.

Nel caso in cui la conversione sia da, o verso, una religione monogama non ci sono problemi. La disciplina è chiara: la conversione non pone *ipso facto* fine al matrimonio e, pertanto, a meno che, e fino a quando, non venga sciolto come previsto dalla legge, il convertito non può contrarre un nuovo matrimonio. La legge deve, quindi, limitarsi a prevedere lo scioglimento del matrimonio, a prescriverne le condizioni e a vietarne il nuovo matrimonio fino a quando non sia stato decretato.

Il problema nasce quando la conversione si realizzi da una religione monogama ad una religione poligama e viceversa, ad es. nei casi in cui sia coinvolta la religione islamica, in particolare quando la conversione viene strumentalizzata e non presenta alcun vero cambiamento di convinzioni.

Le questioni da risolvere sono due: innanzitutto, è necessario comprendere se il primo matrimonio sia ancora valido o abbia cessato per effetto della conversione; in secondo luogo, è necessario verificare se il secondo matrimonio sia valido o sia da considerarsi nullo e la persona perseguibile per bigamia *ex artt.* 494-495 del Codice penale indiano.

Per regolare questa pratica, che ha sempre creato molteplici criticità nel sistema giudiziario, i tribunali si sono espressi in varie occasioni.

Con riguardo alla prima questione, nel caso *Govt. of Bombay c. Ganga (1880)*<sup>183</sup>, caso deciso prima dell'entrata in vigore dell'HMA del 1955, la corte d'appello di Bombay ha stabilito che se una donna *hindu* sposata, avente un marito *hindu* in vita, sposa un uomo musulmano dopo essersi convertita all'Islam, commette reato di poliandria poichè, con la semplice conversione, il matrimonio precedente non cessa. Questo stesso principio

---

<sup>182</sup> Si v. *supra* capitolo primo.

<sup>183</sup> Corte d'appello di Bombay, *The government of Bombay c. Ganga*, 29 gennaio 1880, IRL (1880) 4 Bom 330, pubblicata in [http://14.139.60.116:8080/jspui/bitstream/123456789/37461/1/057\\_The%20Government%20of%20Bombay%20v.%20Ganga%2c%20Wife%20of%20Gosavi%20%28330-332%29.pdf](http://14.139.60.116:8080/jspui/bitstream/123456789/37461/1/057_The%20Government%20of%20Bombay%20v.%20Ganga%2c%20Wife%20of%20Gosavi%20%28330-332%29.pdf).

viene poi riaffermato in varie successive sentenze<sup>184</sup>, come nella causa *Rakeya Bibi c. Anil Kumar Mukherji (1948)*<sup>185</sup>, nella quale è stato stabilito che, secondo la legge *hindu*, l'apostasia di uno dei coniugi non scioglie il matrimonio.

Successivamente, questo stesso principio è stato espresso nella sentenza della Corte Suprema *Sarla Mudgal, President Kalyani and Ors. c. Union of India (1995)*<sup>186</sup>. Analizzando la prima questione, riguardante la validità del primo matrimonio, la Corte Suprema ha esaminato il caso in cui le mogli *hindu*, cristiane, o parsi si erano convertite all'Islam e avevano sostenuto che il primo matrimonio fosse dissolto per effetto della conversione. In particolare, la corte rimanda a due casi particolari: *Sayeeda Khatun c. M. Obadiah (1945)*<sup>187</sup> e *Robasa Khanum c. Khodadad Bomanji Irani (1946)*<sup>188</sup>.

Nel primo caso, il giudice aveva affermato che un matrimonio celebrato secondo una legge personale non può essere sciolto in base ad un'altra semplicemente perchè una delle parti ha cambiato la sua religione.

Nel secondo caso<sup>189</sup>, il giudice ha ritenuto che, non essendoci alcuna regola generale in materia, si decida secondo la regola della giustizia, equità e buona coscienza<sup>190</sup>. Di

---

<sup>184</sup> Si veda sul punto anche: *Budansa Rowther c. Fatima Bi & Ors.* (AIR 1914 MAD 192); *Emperor c. Mst. Ruri* (AIR 1914 LAH 389); e *Jamna Devi c. Mulraj* (1907 (PR No. 49) 198).

<sup>185</sup> Corte d'appello di Calcutta, *Must. Rakeya Bibi c. Anil Kumar Mukherjee*, 31 agosto 1947, IRL (1948) 2 CAL 119, pubblicata in <https://www.casemine.com/judgement/in/5ac5e2f14a932619d903a970#:~:text=The%20Court%20held%20that%20the.be%20applied%20to%20the%20case.>

<sup>186</sup> Corte Suprema dell'India, *Smt. Sarla Mudgal, President Kalyani and Ors. c. Union of India*, 10 maggio 1995, (1995) 3 SCC 635, pubblicata in <https://indiankanoon.org/doc/733037/>.

Si tratta di un caso complesso in quanto, quattro diverse petizioni, presentate ai sensi dell'articolo 32 della Costituzione indiana, sono state riunite nello stesso caso.

<sup>187</sup> v. *Sayeeda Khatun c. M. Obadiah* (1944-45) 49 CWN 745.

<sup>188</sup> Corte d'appello di Bombay, *Robasa Khanum c. Khodadad Bomanji Irani*, 22 agosto 1946, IRL BOM 1946, pubblicato in <https://indiankanoon.org/doc/1023446/>.

<sup>189</sup> Tale caso fattualmente è identico al primo tranne che per il fatto che la moglie nel presente caso non era ebrea ma parsi.

<sup>190</sup> Nella presente sentenza si è affermato che il matrimonio contratto tra le parti consisteva in un "patto solenne che prevedeva che il matrimonio sarebbe stato monogamico e che poteva essere sciolto solo secondo i principi della religione zoroastriana"; di conseguenza, esso non poteva essere sciolto unilateralmente da una parte. In altre parole, il matrimonio già contratto aveva creato diritti e obblighi reciproci tra le parti, che non cessavano con la conversione di uno di essi, e che dovevano essere bilanciati nella controversia, secondo le regole di giustizia, equità e buona coscienza.

conseguenza, non essendovi alcun ostacolo alla convivenza tra i coniugi<sup>191</sup>, la corte aveva rigettato la richiesta della moglie di dichiarare lo scioglimento del matrimonio.

La corte ha affermato che, secondo l'HMA, la conversione di uno dei due coniugi non scioglie automaticamente un matrimonio solennizzato secondo la legge *hindu*. I soggetti continuano ad essere considerati “marito e moglie”, nonostante la conversione di uno dei due. La conversione è solo motivo di divorzio o separazione giudiziale.

Quindi, è molto chiaro che, secondo la legge personale *hindu*, sia secondo quanto previsto prima della sua codificazione nel 1955, sia dopo l'entrata in vigore dell'*Hindu Marriage Act* del 1955, un matrimonio *hindu* continua a sussistere anche dopo che uno dei coniugi si sia convertito all'Islam. Non vi è alcuno scioglimento automatico del matrimonio.

Per quanto riguarda, invece, la seconda questione, sempre nel caso *Sarla Mudgal*<sup>192</sup>, la Corte Suprema ha affermato che, visto che l'HMA impone rigorosamente la monogamia e che un matrimonio celebrato secondo la stessa legge non può essere sciolto se non per i motivi previsti dall'articolo 13, il secondo matrimonio di un marito *hindu*, dopo la conversione all'Islam, viola la giustizia, l'equità e buona coscienza ed è perciò invalido se celebrato anteriormente allo scioglimento del primo.

---

<sup>191</sup> Nelle cause *Aiyasha Bibi c. Subhodh Chandra* (1948 IRL 2 CAL 405) e *Rakeya Bibi c. Anil Kumar*, (1949 IRL 2 CAL 119), pubblicata in <https://www.casemine.com/judgement/in/5ac5e2f14a932619d903a970#:~:text=The%20Court%20held%20that%20the.be%20applied%20to%20the%20case>, la corte, viste le speciali circostanze di tali casi, aveva dichiarato lo scioglimento del matrimonio. Il primo caso riguardava una moglie *hindu* sposata con un uomo *hindu* che dopo la propria conversione all'Islam demandava alla corte il divorzio sulla base del fatto che la sua nuova legge (diritto islamico) non le permetteva di rimanere sposata con un soggetto non musulmano. Nonostante al caso fosse applicabile la legge *hindu*, sulla base della regola della giustizia, equità e buona coscienza, il giudice accolse la domanda della moglie. Questa soluzione fu adottata in quanto si ritenne che, qualora la moglie fosse stata costretta a rimanere con il marito *hindu*, sarebbe sicuramente stata trattata con crudeltà dallo stesso per essersi convertita all'Islam. Stesso principio, poi, era stato applicato nel secondo caso. Queste due sentenze, viste le circostanze speciali, sono dei casi eccezionali che in quanto tali confermano quanto stabilito in *Sayeeda Khatun c. M. Obadiah* ((1944-45) 49 CWN 745) e *Robasa Khanum c. Khodadad Bomanji Irani*, 22 agosto 1946, IRL BOM 1946, pubblicato in <https://indiankanoon.org/doc/1023446/>.

<sup>192</sup> Corte Suprema dell'India, *Smt. Sarla Mudgal, President Kalyani and Ors. c. Union of India*, 10 maggio 1995, (1995) 3 SCC 635, pubblicata in <https://indiankanoon.org/doc/733037/>.

Il secondo matrimonio sarebbe nullo ai sensi dell'articolo 494<sup>193</sup> del Codice penale indiano se celebrato durante la vita della prima moglie. L'espressione "void" in esso contenuta è usata in senso lato; un matrimonio che viola una qualsiasi disposizione di legge sarebbe nullo ai sensi dell'espressione usata nell'articolo 494 del Codice penale indiano. Infatti, qualsiasi atto che violi le disposizioni obbligatorie è di per sé nullo.

La nullità del secondo matrimonio è dovuta, non tanto al fatto che il marito non sia più un *hindu*, ma al fatto che il primo matrimonio ancora sussista, non sciogliendosi automaticamente dopo la conversione.

La Corte Suprema indiana ha deciso che ogni matrimonio bigamo di un *hindu* convertito all'Islam è nullo e quindi punibile ai sensi del Codice penale indiano. Ha espressamente bandito la pratica della conversione per matrimonio, riaffermando lo stesso principio anche nel caso *Lily Thomas c. Union of India (2000)*<sup>194</sup>.

Sebbene questi casi si riferiscano a matrimoni regolati dall'*Hindu Marriage Act* del 1955, la soluzione adottata negli stessi costituisce un precedente significativo per tutti i matrimoni la cui legge regolatrice non consente la bigamia.

La sentenza *Lily Thomas c. Union of India* dichiara inequivocabilmente che se il primo matrimonio è stato contratto in base a una legge personale che vieta di contrarre un secondo matrimonio durante la vita del coniuge, come nella legge *hindu* o cristiana, allora un secondo matrimonio celebrato in base alla legge musulmana renderebbe la persona perseguibile per bigamia. È stato osservato, inoltre, che ritenere tale persona colpevole di bigamia non costituisce una violazione della libertà di religione ai sensi dell'articolo 25 della Costituzione indiana<sup>195</sup>, restando applicabile l'articolo 17 dell'HMA del 1955.

Il problema delle situazioni di conflitto interpersonale si ritiene sia dovuto alla mancanza di una legge uniforme per tutti i cittadini indiani. In assenza di norme chiare

---

<sup>193</sup> L'articolo 494 del codice penale indiano afferma quanto segue: "Whoever, having a husband or wife living, marries in any case in which such marriage is void by reason of its taking place during the life of such husband or wife, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine."

<sup>194</sup> Corte Suprema dell'India, *Lily Thomas c. Union of India*, 5 maggio 2000, pubblicata in <https://main.sci.gov.in/jonew/judis/16348.pdf>.

<sup>195</sup> Secondo lo schema costituzionale, ogni persona ha il diritto fondamentale non solo di professare il proprio credo religioso, ma anche di manifestare il proprio credo e le proprie idee, tutto questo, però, senza violare il diritto religioso e la libertà personale degli altri.

per gestire questi problemi, i tribunali, come visto nelle sentenze precedentemente analizzate, si appoggiano, per risolvere le controversie, ai principi di giustizia, equità e buona coscienza. Ciò, però, dà spazio all'uso di poteri discrezionali da parte dei giudici indiani e ne consegue una forte incertezza del diritto.

Sul punto si è espresso anche il giudice Kuldip Singh nella causa *Sarla Mudgal*<sup>196</sup>, il quale, ritenendo che la maggior parte dei cittadini fosse già soggetta a leggi personali codificate non vi fosse alcuna giustificazione per tenere in sospeso l'introduzione di un Codice civile uniforme per tutti i cittadini del territorio indiano. Infatti, nella suddetta sentenza è stato richiesto al Governo indiano di rivedere l'articolo 44 della Costituzione indiana e di attualizzarlo attraverso l'emanazione di un codice uniforme, in quanto non di competenza del potere giudiziario.

### **3. Effetti della conversione sul matrimonio**

In generale, la conversione può presentare tre diverse tipologie di effetti.

In *primis*, la conversione può essere motivo di divorzio su istanza del non convertito. Infatti, come si è detto<sup>197</sup>, in tutti gli statuti di diritto personale la conversione è presente come valido motivo di divorzio.

Prima del 1976, nell'HMA, i motivi di divorzio e di separazione giudiziale erano diversi e il cambiamento di religione non era un motivo di separazione giudiziale. Dopo la riforma del 1976, i motivi sulla base dei quali pronunciare il divorzio e la separazione giudiziale sono stati equiparati e quindi la conversione è diventata ora, anche, una causa di separazione giudiziale.

La conversione non pregiudica automaticamente il vincolo matrimoniale, essendo solo a disposizione del coniuge non convertito la facoltà di chiedere una tutela matrimoniale. Il coniuge che rinuncia all'induismo e adotta un'altra fede non può rivolgersi al tribunale per demandare un risarcimento per questo motivo. Ciò è vietato anche dalle disposizioni dell'articolo 23, comma 1, lettera a), secondo cui non si può permettere alla parte convertita di trarre vantaggio dal proprio errore o dalla propria incapacità<sup>198</sup>.

---

<sup>196</sup> Corte Suprema dell'India, *Smt. Sarla Mudgal, President Kalyani and Ors. c. Union of India*, 10 maggio 1995, (1995) 3 SCC 635, pubblicata in <https://indiankanoon.org/doc/733037/>.

<sup>197</sup> Si veda sul punto *supra* il capitolo secondo.

<sup>198</sup> Sul punto si è espressa anche la sentenza *Vilayat Raj c. Sunita 1983*, (AIR 1983 DELHI 351), pubblicata in <https://indiankanoon.org/doc/1030217/>. La corte è stata chiamata a risolvere la questione se un matrimonio celebrato secondo la legge *hindu* possa essere sciolto ai sensi

Anche secondo il *Parsi Marriage and Divorce Act* del 1936, ai sensi dell'articolo 32, lettera (j), il divorzio può essere richiesto qualora il convenuto abbia cessato di essere un parsi e si sia convertito ad un'altra religione.

Va notato che prima della riforma del 1988, l'articolo 32 dell'atto ora in considerazione era più breve e semplice in quanto richiedeva solamente che il convenuto avesse cessato di essere parsi. L'espressione "per conversione ad un'altra religione" sono state aggiunte nel 1988. Di conseguenza, oggi, non è sufficiente che il convenuto abbia rinunciato alla sua fede, essendo necessario anche che abbia acquisito un'altra fede.

Come disposto nel caso *Sarla Mudgal*<sup>199</sup>, l'apostasia non fa decadere *ipso iure* il vincolo matrimoniale e, se il coniuge non convertito non ha obiezioni, il matrimonio continua. Anche in questo caso, il coniuge convertito, ai sensi dell'articolo 52, comma 2<sup>200</sup>, rimane vincolato dalle disposizioni del PDMA finché il primo matrimonio sussiste. Il coniuge convertito non può chiedere alcun provvedimento matrimoniale sulla base della propria apostasia.

Per quanto concerne i cristiani, la questione degli effetti della conversione è stata regolata diversamente nel corso degli anni. Nel XIX secolo, i missionari cristiani

---

dell'HMA del 1955 da un coniuge che cessa di essere *hindu* per conversione ad un'altra religione. In altre parole, la corte è stata richiesta di indicare qualora la parte convertita mantenga intatti i diritti di azione riconosciutigli dalla legge applicabile pre-conversione.

Successivamente alla separazione, nel 1981, il marito aveva presentato una richiesta di divorzio ai sensi dell'articolo 13 per crudeltà. Questa sua richiesta era stata contestata dalla moglie per il fatto che, avendo indicato come propria religione l'Islam nella petizione, non avesse diritto di presentare l'istanza ai sensi dell'HMA, non essendo più *hindu*. Nonostante il tribunale di primo grado avesse accolto l'istanza della moglie, la corte d'appello annullò l'ordinanza.

Secondo la corte la data in cui entrambe le parti devono essere *hindu* per poter presentare una petizione ai sensi dell'*Hindu Marriage Act* del 1955, è la data del matrimonio e non la data di presentazione dell'istanza. Ai fini del matrimonio, la parte convertitasi è considerata *hindu*, nonostante la conversione, per cui, per lo scioglimento di tale matrimonio saranno applicabili le disposizioni dell'HMA. Per sostenere ciò, il tribunale ha fatto riferimento alle disposizioni del *Dissolution of Muslim Marriage Act* del 1939, secondo le quali la donna musulmana convertitasi ad altra fede, nonostante la conversione, può comunque richiedere lo scioglimento del matrimonio per uno qualsiasi dei motivi menzionati dall'articolo 2 della stessa legge.

Quindi, si è osservato che, anche se l'HMA non contenga una simile disposizione, il coniuge convertito mantenga intatto il proprio diritto di intentare un'azione legale, a condizione che non basi il risarcimento sul motivo della conversione.

<sup>199</sup> Corte Suprema dell'India, *Smt. Sarla Mudgal, President Kalyani and Ors. c. Union of India*, 10 maggio 1995, (1995) 3 SCC 635, pubblicata in <https://indiankanoon.org/doc/733037/>.

<sup>200</sup> L'articolo 52, co. 2 del PDMA del 1936 recita come segue: "A Parsi who has contracted a marriage under the Parsi Marriage and Divorce Act, 1865 (15 of 1865), or under this Act, even though such Parsi may change his or her religion or domicile, so long as his or her wife or husband is alive and so long as such Parsi has not been lawfully divorced from such wife or husband or such marriage has not lawfully been declared null and void or dissolved under the decree of a competent Court under either of the said Acts, shall remain bound by the provisions of this Act."

dovettero far fronte al problema della conversione al cristianesimo di un solo coniuge della coppia e, di conseguenza, al regolamento del rispettivo matrimonio<sup>201</sup>. Secondo la legge *hindu*, la semplice conversione del coniuge al cristianesimo non dissolveva il matrimonio, impedendo così allo stesso di contrarre un secondo matrimonio. Il coniuge *hindu*, invece, manteneva il diritto di risposarsi.

A causa della mancanza di norme regolatrici, gli indiani convertiti al cristianesimo erano costretti a vivere nel peccato secondo la loro nuova religione (in quanto essa vieta la poligamia) o a vivere da soli fino alla morte del precedente coniuge non convertitosi.

Vista l'enorme quantità di petizioni al Parlamento, con la richiesta di promulgare una legge che avrebbe permesso ai convertiti indiani al cristianesimo di sciogliere i loro matrimoni inesistenti solennizzati sotto un'altra religione, una prima soluzione fu raggiunta con il *Converts' Marriage Dissolution Act*<sup>202</sup> nel 1866.

Nell'articolo 4 della suddetta legge (articolo 5 se il coniuge convertito è la moglie), si prevede che quando il marito o la moglie cambi la propria religione in quella cristiana, egli possa rivolgersi al tribunale per ottenere un decreto di scioglimento del matrimonio, che verrà concesso solo dopo che il tribunale abbia rispettato l'iter prescritto dalla legge<sup>203</sup>.

Purtroppo, tale legge presentava alcune criticità, per risolvere le quali era intervenuta anche la *Law Commission* indiana con il diciottesimo report intitolato "*Converts' Marriage Dissolution Act, 1866*"<sup>204</sup>.

---

<sup>201</sup> Sul punto si veda Drwal, *The Formation of Christian Personal Law in British India from 1865 to 1872*, Università Jagellonica, pubblicato in [https://tbsp.wpia.uj.edu.pl/documents/4137545/135093886/8.+Drwal\\_8\\_2016.pdf/542b25e6-8626-4c12-8a97-1ea77b465ffb](https://tbsp.wpia.uj.edu.pl/documents/4137545/135093886/8.+Drwal_8_2016.pdf/542b25e6-8626-4c12-8a97-1ea77b465ffb).

<sup>202</sup> Legge 2 aprile 1866, n. 21, *The Converts' Marriage Dissolution Act*, pubblicata in <https://indiankanoon.org/doc/266867/>.

<sup>203</sup> L'articolo 4 prevede che, dopo il decorso di 6 mesi dalla conversione del marito, periodo in cui la moglie lo abbandona o lo ripudia, il marito può chiedere lo scioglimento del matrimonio. Se, poi, il coniuge non convertitosi rifiuta davanti al tribunale di convivere con il coniuge cristiano a causa del suo cambiamento di religione, il tribunale ordina al convertito di tornare entro 12 mesi, dopo i quali se il convenuto si rifiuta ancora di rimanere in matrimonio con il richiedente, scioglie il matrimonio.

Questo procedimento creava problemi nel caso in cui il coniuge non convertito non si presentasse in tribunale. Per ottenere lo scioglimento del matrimonio era necessaria la presenza di entrambi i coniugi, quindi nel suddetto caso, lo scioglimento non era possibile, perché l'intero processo di interrogatorio e di convincimento alla conciliazione non poteva essere omesso.

<sup>204</sup> *Law Commission of India, Eighteenth Report, Converts' Marriage Dissolution Act, 1866*, 23 febbraio 1961, *The General Manager, Government of India Press*, Nuova Delhi, pubblicato in <https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s3ca0daec69b5adc880fb464895726dbdf/uploads/2022/08/2022080589-1.pdf>.

La criticità principale riguardava l'ambito d'applicazione dell'atto normativo che riguardava solo coniugi non musulmani, parsi o ebrei. Quindi, si applicava solo in caso di conversione dall'induismo e se la conversione al cristianesimo fosse fondata. Per risolvere il problema, la *Law Commission* indiana, nel report<sup>205</sup>, raccomandava l'emanazione di una legge uniforme applicabile in generale a tutti i casi di conversione da una religione all'altra, in grado di sciogliere il primo matrimonio, in quanto la maggior parte delle religioni vietano la poligamia, e la conseguente abrogazione del *Converts' Marriage Dissolution Act* del 1866.

Nel 1869, per integrare il *Converts' Marriage Dissolution Act* del 1866, fu, poi, approvato l'*Indian Divorce Act*. Anche l'IDA presentava varie criticità, in particolare presentava varie disposizioni discriminatorie basate sul genere. Il marito, in caso di conversione e nuovo matrimonio della moglie, poteva chiedere lo scioglimento del matrimonio per adulterio, con gravi conseguenze per la moglie. La moglie, invece, in caso di conversione e nuove nozze del marito, aveva la facoltà di chiedere lo scioglimento del matrimonio solo per conversione del marito, dovendo, inoltre, provare l'adulterio dello stesso. La pena per il marito era assente in quanto il suo adulterio non era punito.

Viste le disposizioni discriminatorie, l'*Indian Divorce Act* del 1869 è stato poi modificato con l'emendamento del 2001. Le discriminazioni basate sul genere sono state abrogate, come anche tutte le disposizioni in materia di assistenza matrimoniale. I motivi di scioglimento del matrimonio per il marito e la moglie sono stati portati quasi alla pari. La conversione del convenuto a un'altra religione è stata inserita come motivo di divorzio.

Per il diritto musulmano, la conversione dissolve automaticamente il matrimonio contratto precedentemente alla stessa. Ad eccezione, *ex* articolo 4 del *Dissolution of Muslim Marriage Act* del 1939, del caso della conversione della moglie. La suddetta legge differenzia tra una moglie musulmana che prima del matrimonio non era musulmana e una moglie che era musulmana prima del matrimonio.

---

<sup>205</sup> *Law Commission of India, Eighteenth Report, Converts' Marriage Dissolution Act, 1866*, 23 febbraio 1961, *The General Manager, Government of India Press*, Nuova Delhi, pubblicato in <https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s3ca0daec69b5adc880fb464895726dbdf/uploads/2022/08/2022080589-1.pdf>.

Nel primo caso, la conversione della moglie comporterebbe lo scioglimento immediato del matrimonio. In altre parole, se una donna si converte all'Islam da un'altra fede e poi riabbraccia la sua precedente fede, avrà come effetto lo scioglimento immediato del matrimonio<sup>206</sup>.

Invece, nel caso in cui la moglie musulmana rinunci all'Islam o si converta ad un'altra fede, il matrimonio non si dissolve per effetto della conversione ed essa non pregiudica il diritto della stessa di chiedere lo scioglimento del matrimonio ai sensi dell'articolo 2 del *Dissolution of Muslim Marriage Act* del 1939. Pertanto, se si risposa prima dello scioglimento del matrimonio, può essere perseguita per bigamia.

Per quanto riguarda il marito, tale atto continua a stabilire che con la sua conversione il matrimonio o i matrimoni precedentemente contratti da lui sono *ipso facto* sciolti.

Un secondo possibile effetto della conversione sul matrimonio è proprio quello appena analizzato, ovvero quello di scioglimento automatico dello stesso. Solo in questo particolare che il diritto musulmano si differenzia dagli altri sistemi normativi.

Lo *Special Marriage Act* del 1954, invece, essendo una legislazione laica che prevede una forma speciale di matrimonio applicabile alle persone senza distinzione di religione, non fa riferimento alla conversione. L'apostasia o la conversione, pertanto, non costituiscono un motivo valido per ottenere un provvedimento di scioglimento del matrimonio ai sensi di questa legge.

Infine, la conversione può, anche, formare motivo di divorzio su istanza del convertito. Questa è una possibilità remota, che troviamo indicata solo nel *Converts' Marriage Dissolution Act* del 1866, che cerca di legalizzare, in determinate circostanze, lo scioglimento del matrimonio dei convertiti al cristianesimo.

#### **4. Conversioni forzate: fenomeno della “love jihad” e leggi anti-conversione**

In materia di conversione occorre infine analizzare il fenomeno delle leggi anti-conversione emanate per limitare il fenomeno della “love jihad”.

---

<sup>206</sup> Quanto detto vale solamente nel caso in cui la donna riabbracci la propria precedente fede, e non qualora essa si converta a una nuova diversa fede.

Come si è detto, il termine “*love jihad*” descrive la conversione di una donna *hindu* all’Islam dopo aver sposato un uomo musulmano. E’ opinione diffusa<sup>207</sup> che tali conversioni comportino coercizione o inganno, rendendo necessaria la protezione delle donne *hindu* dal pericolo di simili conversioni.

Per far fronte a questo fenomeno diversi Stati hanno recentemente approvato dei “*Freedom of Religion Act*” o leggi anti-conversione<sup>208</sup>. Tuttavia, si ritiene che tali leggi

---

<sup>207</sup>Quanto affermato è stato sostenuto, nel 2021, da Yogi Adityanath, membro del partito politico *BJP*, e attuale primo ministro dell’Uttar Pradesh. Sul punto si v. Rashid, *Yogi Adityanath vows to put in place tough law against “love jihad”*, 28 novembre 2021, *The Hindu*, pubblicato in <https://www.thehindu.com/news/national/other-states/yogi-adityanath-vows-tough-law-against-love-jihad/article61711959.ece>.

<sup>208</sup>Gli Stati che hanno adottato delle leggi anti-conversione sono i seguenti:

Nel Arunachal Pradesh, il 25 ottobre 1978, è stata promulgata la legge n. 4 del 1978, denominata *The Arunachal Pradesh Freedom of Religion Act*, pubblicata in <https://cjp.org.in/wp-content/uploads/2017/12/Arunachal-Pradesh-Freedom-of-Religion-Act-1978-.pdf>.

Nel Odisha, il 11 gennaio 1968, è stata emanata la legge n. 2 del 1968, denominata *The Orissa Freedom of Religion Act*, pubblicata in [https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/5957/1/freedom\\_of\\_religion\\_act.pdf](https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/5957/1/freedom_of_religion_act.pdf).

Nel Gujrat, l’8 aprile 2003, è stata adottata la legge n. 22 del 2003, denominata *Gujrat Freedom of Religion Act*, pubblicata in <https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/4660/1/freedomofreligion.pdf>.

Nell’Himachal Pradesh, il 29 ottobre 2019, è stata promulgata la legge n. 13 del 2019, denominata *The Himachal Pradesh Freedom of Religion Act*, pubblicata in [https://prsindia.org/files/bills\\_acts/acts\\_states/himachal-pradesh/2019/ActNo13of2019HP.pdf](https://prsindia.org/files/bills_acts/acts_states/himachal-pradesh/2019/ActNo13of2019HP.pdf).

Nell’Haryana, il 7 aprile del 2022, è stata adottata la legge n. 16 del 2022, denominata *The Haryana Prevention of Unlawful Conversion of Religion Act*, pubblicata in [https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/18397/1/religion\\_act%2c\\_2022.pdf](https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/18397/1/religion_act%2c_2022.pdf).

Nel Jharkhand, il 22 febbraio del 2018, è stata emanata la legge n. 17 del 2017, denominata *The Jharkhand Freedom of Religion Act*, pubblicata in [https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/16025/1/jharkhand\\_freedom\\_of\\_religion\\_act%2c\\_2017\\_english.pdf](https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/16025/1/jharkhand_freedom_of_religion_act%2c_2017_english.pdf).

Nel Karnataka, il 30 settembre del 2022, è stata adottata la legge n. 25 del 2022, denominata *The Karnataka Protection of Right to Freedom of Religion Act*, pubblicata in [https://prsindia.org/files/bills\\_acts/acts\\_states/karnataka/2022/Act%20No.%2025%20of%202022%20KRTK.pdf](https://prsindia.org/files/bills_acts/acts_states/karnataka/2022/Act%20No.%2025%20of%202022%20KRTK.pdf).

Nel Madhya Pradesh, il 27 marzo 2021, è stata adottata la legge n. 5 del 2021, denominata *The Madhya Pradesh Freedom of Religion Act*, pubblicata in [https://prsindia.org/files/bills\\_acts/acts\\_states/madhya-pradesh/2021/ACT%20No%205%20of%202021%20MP.pdf](https://prsindia.org/files/bills_acts/acts_states/madhya-pradesh/2021/ACT%20No%205%20of%202021%20MP.pdf).

Nel Uttarakhand, il 29 agosto 2018, è stata adottata la legge n. 28 del 2018, denominata *The Uttarakhand Freedom of Religion and Prohibition of Unlawful Conversion of Religion Act*, pubblicata in [https://highcourtofuttarakhand.gov.in/files/Freedom\\_of\\_Religion\\_and\\_Prohibition\\_of\\_Unlawful\\_Conversion\\_of\\_Religion\\_Act\\_2018.pdf](https://highcourtofuttarakhand.gov.in/files/Freedom_of_Religion_and_Prohibition_of_Unlawful_Conversion_of_Religion_Act_2018.pdf).

Nel Uttar Pradesh, il 5 marzo 2021, è stata adottata la legge n. 3 del 2021, denominata *The Uttar Pradesh Prohibition of Unlawful Conversion of Religion Act*, pubblicata in [https://prsindia.org/files/bills\\_acts/acts\\_states/uttar-pradesh/2021/Act%20No%203%20of%2021%20UP.pdf](https://prsindia.org/files/bills_acts/acts_states/uttar-pradesh/2021/Act%20No%203%20of%2021%20UP.pdf).

prendano di mira i musulmani e le coppie interconfessionali, che a causa delle stesse sono state soggette a eventi di molestia da parte di attivisti militanti e dalle autorità.

Si consideri che la conversione per matrimonio<sup>209</sup> è in parte incentivata da leggi matrimoniali preesistenti e dallo stigma sociale associato ai matrimoni interconfessionali. Come noto, lo *Special Marriage Act* del 1954 permette i matrimoni interconfessionali, ma agli articoli 5 e 7 prevede una procedura per la celebrazione del matrimonio che richiede un preavviso e la pubblicazione dell'avviso di matrimonio da parte dell'ufficiale dello stato civile. In alcuni Stati<sup>210</sup>, però, tali avvisi vengono inviati agli indirizzi indicati nei documenti d'identità della coppia, che spesso sono quelli dei genitori. Di conseguenza, questi requisiti spingono le coppie interconfessionali a convertirsi e ad affidarsi ad altre leggi sul matrimonio, non aventi tali requisiti.

Attualmente, dodici Stati<sup>211</sup> su ventotto hanno promulgato leggi anti-conversione, che comprendono disposizioni che impediscono le conversioni solo ai fini del matrimonio. Tali leggi condividono tre aspetti comuni: il divieto di conversione, l'obbligo di notifica al governo e le disposizioni di trasferimento degli oneri di prova; ma differiscono per quanto riguarda la severità delle pene e alcuni altri aspetti<sup>212</sup>.

Ad esempio, nel 2018, il governo dell' Uttarakhand, su richiesta della corte d'appello, ha promulgato il *Freedom of Religion Act*<sup>213</sup>, una legge anti-conversione volta ad affrontare la conversione fittizia ai fini del matrimonio.

L'articolo 3 di questa legge del 2018 proibisce la conversione da una religione ad un'altra mediante false dichiarazioni, forza, inganno, influenza indebita, coercizione, allettamento o con qualsiasi mezzo fraudolento. Ad eccezione del caso in cui il soggetto

---

<sup>209</sup> ovvero, la conversione avente come obiettivo il successivo matrimonio.

<sup>210</sup> Tra cui l'Arunachal Pradesh, Chhattisgarh, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Jharkhand, Karnataka, Madhya Pradesh, Uttarakhand e Uttar Pradesh.

<sup>211</sup> Arunachal Pradesh, Chhattisgarh, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Jharkhand, Karnataka, Madhya Pradesh, Odisha, Rajasthan, Uttarakhand e Uttar Pradesh.

<sup>212</sup> Il *Madhya Pradesh Freedom of Religion Act* del 2021, a differenza di altre leggi, contiene anche una disposizione sull'eredità e sul mantenimento del figlio nato da tale matrimonio, nonché una disposizione sul diritto agli alimenti. Il figlio nato da un matrimonio che comporta una conversione religiosa illegale è considerato legittimo. Ai sensi dell'articolo 8, tale figlio manterrà il proprio diritto di successione, regolato dalla legge che disciplina l'eredità del padre.

<sup>213</sup> Legge 29 agosto 2018, n. 28, *The Uttarakhand Freedom of Religion and Prohibition of Unlawful Conversion of Religion Act*, pubblicata in [https://highcourtofuttarakhand.gov.in/files/Freedom\\_of\\_Religion\\_and\\_Prohibition\\_of\\_Unlawful\\_Conversion\\_of\\_Religion\\_Act\\_2018.pdf](https://highcourtofuttarakhand.gov.in/files/Freedom_of_Religion_and_Prohibition_of_Unlawful_Conversion_of_Religion_Act_2018.pdf).

faccia ritorno alla propria fede ancestrale, caso che non viene considerato come conversione ai sensi della presente legge.

La pena prescritta per la violazione dell'articolo 3 è la reclusione per un periodo non inferiore a due anni, ma che può estendersi fino a sette anni e una multa non inferiore a venticinque mila rupie. Pene più severe, da due a dieci anni di reclusione o da tre a dieci anni di reclusione, sono previste, rispettivamente, nei casi in cui il reato coinvolga minori, donne, o persone appartenenti a determinate caste o tribù, o si tratti di conversioni di massa.

Un reclamo, per la conversione in violazione dell'articolo 3, può essere presentato<sup>214</sup> da qualsiasi persona lesa, ma anche da un genitore o fratello. La persona che desidera convertirsi deve rilasciare una dichiarazione, con preavviso di un mese al magistrato distrettuale, che procederà ad un'indagine attraverso la polizia, in merito alla reale intenzione, scopo e causa della conversione religiosa proposta.

L'articolo 13 della legge inverte l'onere della prova spostandolo sul soggetto convertito e, se tale conversione è facilitata da qualsiasi persona, a tale altra persona. Essi dovranno provare che la conversione non è stata effettuata in violazione dell'articolo 3.

Una differenza importante tra la legge dell'Uttarakhand e quella di altre leggi statali anti-conversione precedentemente considerate è che si tratta della prima legge statale che contiene disposizioni sul matrimonio e sulla conversione religiosa.

Si ritiene che le suddette leggi anti-conversione, che vietano le conversioni a scopo di matrimonio, violino le protezioni per la libertà di religione o di credo previste dal Patto internazionale sui diritti civili e politici<sup>215</sup>.

L'articolo 18 del Patto suddetto stabilisce che ogni individuo ha diritto alla libertà di religione o di credo, compresa la *“libertà di avere o adottare una religione o un credo”*<sup>216</sup>.

---

<sup>214</sup> L'articolo 7 stabilisce che i reclami devono essere presentati al tribunale di famiglia o, qualora non sia stato istituito un tribunale della famiglia, al tribunale altrimenti competente a giudicare il caso.

<sup>215</sup> *International Covenant on Civil and Political Rights*, 16 dicembre 1966, pubblicato in <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights>.

<sup>216</sup> L'articolo 18 del Patto internazionale sui diritti civili e politici afferma quanto segue: *“Everyone shall have the right to freedom of thought, conscience and religion. This right shall include freedom to have or to adopt a religion or belief of his choice, and freedom, either individually or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in worship, observance, practice and teaching”*.

Vista la necessità di una dichiarazione da parte del convertito e il successivo controllo da parte del governo, l'interferenza da parte dello Stato nelle questioni personali dei cittadini è notevole. Secondo l'interpretazione del Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite dell'articolo 18 del Patto internazionale sui diritti civili e politici<sup>217</sup>, lo Stato non può obbligare un individuo a rivelare la propria adesione a un credo e il diritto internazionale dei diritti umani vieta allo Stato di interferire nel diritto di un individuo a convertirsi e di richiedere l'emissione di notifiche in merito.

Un altro elemento controverso presente nella legislazione anti-conversione è l'inversione dell'onere della prova in capo all'accusato. L'articolo 11 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo afferma che chi è accusato di un reato ha il diritto di essere presunto innocente fino a prova contraria. La presunzione di innocenza dell'imputato è ripresa dall'articolo 14 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, secondo cui *"Everyone charged with a criminal offence shall have the right to be presumed innocent until proved guilty according to law"*. Il commento generale numero 32 dell'articolo 14 del Patto spiega, inoltre, che la presunzione di innocenza *"impose all'accusa l'onere di provare l'accusa"*, non l'onere per l'imputato di provare la propria innocenza.

Tale affermazione è confermata anche dall'*United State Commission on International Religious Freedom*<sup>218</sup> nel rapporto sulle leggi indiane sulla conversione a livello statale<sup>219</sup>. La commissione ritiene che le leggi anti-conversione siano state elaborate per prevenire le conversioni a religioni minoritarie (come il cristianesimo e l'Islam), favorendo l'induismo, e non per raggiungere lo scopo dichiarato, ossia proteggere gli individui dalle conversioni forzate.

Infine, diverse corti d'appello stanno valutando sia l'uso improprio che la costituzionalità delle leggi e ordinanze recentemente emanate.

---

<sup>217</sup> Si veda sul punto *CCPR General Comment No. 22: Article 18 (Freedom of Thought, Conscience or Religion)*, 30 luglio 1993, pubblicato in <https://www.refworld.org/legal/general/hrc/1993/en/13375>.

<sup>218</sup> Si tratta di un organismo consultivo indipendente dell'amministrazione federale statunitense, avente il compito di valutare le violazioni di libertà religiosa a livello internazionale. Sul punto si veda <https://www.uscirf.gov/about-uscirf/about-us>.

<sup>219</sup> Si veda sul punto Wilson, *Issue Update: India's State-level anti-conversion laws*, March 2023, *United States Commission on International Religious Freedom*, pubblicato in <https://www.uscirf.gov/sites/default/files/2023%20India%20Apostasy%20Issue%20Update.pdf>.

Ad esempio, nel novembre 2020, la corte d'appello di Allahabad, nel caso *Salamat Ansari c. State of U.P.*<sup>220</sup>, ha rovesciato una precedente sentenza<sup>221</sup> secondo cui la conversione religiosa in vista del matrimonio è inaccettabile, sentenza poi utilizzata per giustificare la promulgazione dell'ordinanza da parte del governo dell'Uttar Pradesh. Successivamente, però, la stessa corte ha respinto otto istanze di coppie hindu-musulmane<sup>222</sup> in quanto in violazione ai requisiti del preavviso e approvazione da parte del governo della conversione religiosa, presenti nell' *Uttar Pradesh Prohibition of Unlawful Conversion of Religion Act* del 2021.

Sul punto è intervenuta anche la Corte Suprema dell'India, in un caso ancora pendente, rispetto al quale la prima udienza si è svolta nel maggio del 2024, in cui ha formulato un'osservazione significativa sull' *Uttar Pradesh Prohibition of Unlawful Conversion of Religion Act* del 2021<sup>223</sup>. La Corte ha affermato che alcune disposizioni della legge potrebbero violare il diritto fondamentale alla libertà di religione garantito dall'articolo 25 della Costituzione indiana e, di conseguenza, essere incostituzionali. La questione della costituzionalità delle presenti leggi anti-conversione è tuttavia ancora pendente.

---

<sup>220</sup> Corte d'appello di Allahabad, *Salamat Ansari c. State of U.P.*, 11 novembre 2020, pubblicata in <https://indiankanoon.org/doc/158946068/>.

Questa decisione si è basata su sentenze della Corte Suprema che sostenevano il diritto alla libertà personale e alla libertà di scelta nelle relazioni (articolo 21 della Costituzione), come ad esempio *Lata Singh c. State of U.P.*, 2006.

<sup>221</sup> Si tratta della causa *Noor Jahan Begum and Anjali Mishra and Others c. State of U.P. and Others n. 57068* del 2014, pubblicata in <https://indiankanoon.org/doc/22354729/>. Attualmente la corte ritiene che in tale causa la corte non abbia tenuto in considerazione il diritto alla vita e alla libertà personale di soggetti maggiorenni.

<sup>222</sup> Si veda sul punto, Patel, *Why are Allahabad HC's orders refusing police protection to inter-faith couples, wrong in law and principles?*, 26 marzo 2024, Sabrang India, pubblicato in <https://sabrangindia.in/why-are-allahabad-hcs-orders-refusing-police-protection-to-inter-faith-couples-wrong-in-law-and-principle/>.

<sup>223</sup> Legge 5 marzo 2021, n. 3, *The Uttar Pradesh Prohibition of Unlawful Conversion of Religion Act*, pubblicata in [https://prsindia.org/files/bills\\_acts/acts\\_states/uttar-pradesh/2021/Act%20No%203%20of%202021%20UP.pdf](https://prsindia.org/files/bills_acts/acts_states/uttar-pradesh/2021/Act%20No%203%20of%202021%20UP.pdf).

## CAPITOLO QUARTO

### Il matrimonio nel sistema giuridico italiano

Sommario: 1. Disciplina civilistica italiana del matrimonio; 2. Il matrimonio regolato dal diritto internazionale privato; 3. Riconoscimento delle sentenze straniere in Italia

#### 1. Disciplina civilistica italiana del matrimonio

Nell'ordinamento italiano, il matrimonio è l'istituto, finalizzato alla formazione della famiglia, che unisce giuridicamente e moralmente due persone, creando un vincolo e attribuendo uno specifico status giuridico da cui scaturiscano reciproci diritti e doveri.

Il matrimonio è riconosciuto dall'articolo 29 della Costituzione italiana come fondamento della famiglia, individuata a sua volta come società naturale, dal quale origina lo stato coniugale e la comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi.

E' disciplinato dal Titolo VI del Libro I del Codice civile. Il matrimonio assume il duplice ruolo di atto e di rapporto. Come atto giuridico, si presenta come la manifestazione della volontà dei coniugi davanti al pubblico ufficiale che lo celebra<sup>224</sup>. L'atto giuridico ne evidenzia la forma di celebrazione e le condizioni necessarie per la conclusione, senza le quali sarebbe un atto nullo e inefficace.

La celebrazione dell'atto può avere luogo con forme diverse: davanti ad un ufficiale dello stato civile (c.d. matrimonio civile), oppure ad un ministro di culto cattolico, secondo le regole del diritto canonico, seguito da trascrizione dell'atto nei registri dello stato civile (c.d. matrimonio concordatario), o davanti ad un ministro di culto diverso da quello cattolico (c.d. matrimonio acattolico), o davanti ad un'autorità estera, secondo le norme di tale stato.

Come rapporto, invece, il matrimonio richiama il vincolo giuridico creatosi tra i coniugi, ovvero gli effetti economico-patrimoniali e relazionali originati per effetto della celebrazione.

---

<sup>224</sup> Si tratta di atto non assoggettabile a condizioni o termini e libero, ovvero nessuno può essere obbligato a contrarre il matrimonio contro la propria volontà.

Il matrimonio è un atto bilaterale, ovvero un accordo al quale entrambe le parti, liberamente, scelgono di impegnarsi, e che in quanto tale per essere valido deve presentare requisiti ben precisi, definiti dalla legge.

Prima del matrimonio, i nubendi o una parte solo di essi può decidere di stipulare la promessa di matrimonio, ovvero un atto tramite il quale le parti si impegnino a contrarre matrimonio. Si tratta di una dichiarazione volontaria, che non obbliga i nubendi a celebrare il matrimonio e non prevede nemmeno alcuna conseguenza in caso di mancate nozze, tranne la restituzione dei doni. Essa è revocabile, fintanto che le nozze non siano state celebrate.

I requisiti necessari che devono sussistere per una valida celebrazione del matrimonio sono indicati negli articoli 84 e seguenti del Codice civile.

Per contrarre matrimonio, occorre, per un verso, che ciascuno dei nubendi abbia la piena capacità di sposarsi e, per altro verso, che non sussistano determinate circostanze ostative al matrimonio, ovvero gli impedimenti relativi alla coppia.

Sotto il primo profilo sono necessari, per entrambi i coniugi:

- la maggiore età: tale età può essere abbassata ai sedici anni, qualora l'autorità giudiziaria, in presenza di gravi motivi, successivamente ad una verifica della maturità psichica e fisica del minore, ammetta il matrimonio dello stesso (articolo 84 c.c.);
- la sanità mentale: non può contrarre matrimonio l'interdetto per infermità di mente (articolo 85 c.c.) o la persona che, sebbene non interdetta, sia incapace di intendere e volere, per qualsiasi causa, anche temporanea, al momento della celebrazione;
- la libertà di stato: non può contrarre nuovo matrimonio, chi sia già legato da un vincolo di nozze precedenti, salvo che il precedente matrimonio sia stato annullato, sciolto o sia nullo. Quanto detto vale anche per le unioni civili tra persone dello stesso sesso (articolo 86 c.c.);
- la diversità di sesso: nonostante non si tratti di un requisito necessario individuato dalla legge, la giurisprudenza lo individua come requisito minimo

indispensabile. Ai sensi della legge numero 76 del 2016<sup>225</sup>, due persone dello stesso sesso non possono contrarre matrimonio, ma semplicemente unirsi civilmente o convivere.

Sotto il secondo profilo, invece, è fatto divieto di celebrare matrimonio nei casi in cui:

- vi sia un rapporto di parentela, affinità o adozione tra la coppia (articolo 87 c.c.);
- uno dei nubendi sia stato condannato all'omicidio o tentato omicidio di una persona e l'altro sia il coniuge della vittima (c.d. *impedimentum criminis*; articolo 88 c.c.);
- non sia decorso il divieto temporaneo di nozze nuove per la donna. Essa non può convolare a nuove nozze prima che siano trascorsi trecento giorni dallo scioglimento per morte o divorzio del matrimonio. Tale divieto è individuato per evitare incertezze di paternità (articolo 89 c.c.)<sup>226</sup>.

I requisiti appena considerati si applicano anche allo straniero che contragga matrimonio in Italia secondo quanto prevede l'articolo 116 del Codice civile. Lo straniero deve inoltre presentare all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell'autorità competente del proprio Paese, dal quale risulti che nulla osta al matrimonio<sup>227</sup>.

Prima della celebrazione del matrimonio, ai sensi dell'articolo 93 c.c., si deve procedere alle pubblicazioni, salvo qualora l'autorità giudiziaria, per gravi motivi, autorizzi ad ometterle. Le parti, quindi, devono rivolgersi all'ufficiale di stato civile chiedendo l'affissione, per almeno otto giorni, alla porta del comune, di un atto contenente le generalità dei nubendi. La finalità di questo adempimento è rendere nota l'intenzione dei coniugi di sposarsi e consentire agli interessati di formulare eventuali opposizioni.

---

<sup>225</sup> Legge del 20 maggio 2016, n. 76, *Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze*, in GU <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/05/21/16G00082/sg>.

<sup>226</sup> Inosservanza di tale divieto dà luogo a sanzione amministrativa per i coniugi e per l'ufficiale dello stato civile.

<sup>227</sup> La legge numero 94 del 2009, modificando l'articolo 116, aveva introdotto la necessità della presentazione da parte dello straniero di un ulteriore documento, ovvero un documento attestante la regolarità del soggiorno in Italia, in maniera da prevenire i c.d. matrimoni di comodo, finalizzati a far acquisire al coniuge straniero il diritto di soggiornare nel Paese e la cittadinanza. Con riguardo al certificato, l'articolo 116 è stata dichiarata illegittimo dalla sentenza della Corte Costituzionale numero 245 del 25 luglio 2011.

Spetta all'ufficiale dello stato civile verificare la correttezza della dichiarazione e acquisire i documenti eventualmente necessari al fine di dimostrare la sussistenza di impedimenti.

La celebrazione del matrimonio non può avvenire prima del quarto giorno successivo al compimento della pubblicazione. Il termine di pubblicazione può essere ridotto o omesso per gravi motivi.

Il matrimonio civile viene celebrato pubblicamente nel comune, in presenza di due testimoni, davanti l'ufficiale di stato civile, il quale dà lettura degli articoli 143, 144 e 147 del c.c. (elencanti i diritti e doveri dei coniugi reciprocamente e nei confronti della prole) e riceve dalle parti la rispettiva dichiarazione di unione.

Successivamente alla celebrazione, l'ufficiale deve procedere alla compilazione dell'atto di matrimonio, il quale verrà, poi, iscritto nel registro dello stato civile.

Secondo quanto prevede l'articolo 29 della Costituzione, il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi. Ai sensi degli articoli 143 al 148 del Codice civile, i coniugi assumono, per effetto del matrimonio, eguali diritti e doveri.

Dal matrimonio derivano l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione e alla coabitazione<sup>228</sup>.

Sul piano dei rapporti patrimoniali, entrambi i coniugi sono tenuti a contribuire ai bisogni della famiglia, in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo (articolo 143 c.c.).

Inoltre, i coniugi sono tenuti a sostenere, educare e assistere moralmente i figli, anche quelli nati fuori dal matrimonio, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni (articolo 147 c.c.).

In armonia con il principio di eguaglianza, l'attuale disciplina richiede ai coniugi di concordare l'indirizzo della vita familiare e la residenza familiare (articolo 144 c.c.).

Il matrimonio è invalido, qualora, al momento della celebrazione del matrimonio, manchi uno dei requisiti indicati dalla legge. In materia matrimoniale, l'invalidità non rispecchia la distinzione tra le categorie della nullità, dell'annullamento e dell'inesistenza stabilita in tema di contratti. Troviamo casi sia di annullabilità assoluta

---

<sup>228</sup> Al coniuge che violi i suddetti doveri, in caso di separazione o divorzio, può essere addebitata la separazione, con di conseguenza la perdita dell'assegno di mantenimento per il coniuge economicamente più debole.

che relativa che casi di annullabilità insanabile e imprescrittibile, indicanti puntualmente le conseguenze delle diverse ipotesi.

In particolare, il Codice civile, agli articoli 117 e seguenti, prevede le seguenti cause di invalidità:

- violazione dell'articolo 86 del Codice civile, ovvero matrimonio in presenza di un precedente vincolo di matrimonio. L'azione di invalidità può essere promossa da chiunque abbia interesse, compresi i coniugi, gli ascendenti prossimi e perfino il pubblico ministero, in quanto il matrimonio così contratto dà luogo al reato di bigamia, sanzionato dall'articolo 556 del Codice penale italiano<sup>229</sup>;
- violazione dell'articolo 87 del Codice civile, ovvero presenza di un vincolo di parentela, affinità o adozione tra la coppia. Si tratta di un vizio insanabile e, come l'ipotesi precedente, impugnabile da chiunque vi abbia interesse;
- violazione dell'articolo 88 del Codice civile, ovvero sussistenza dell'*impedimentum criminis*. Quanto detto per l'ipotesi precedente vale anche in questo caso;
- matrimonio contratto da minorenne, in assenza di autorizzazione giudiziale. Il matrimonio può essere impugnato solo dai genitori, dai coniugi<sup>230</sup> e dal pubblico ministero. Nei casi in cui il minore raggiunga la maggiore età, vi sia procreazione o il minore intenda mantenere in vita il vincolo matrimoniale, la domanda di annullabilità sarà respinta;
- interdizione giudiziale di uno dei coniugi. L'azione può essere proposta dal tutore, dal pubblico ministero o da chiunque vi abbia interesse, sempreché non sia trascorso un anno dalla revoca della sentenza di interdizione, periodo in cui si sia protratta la coabitazione;
- incapacità naturale di uno dei coniugi. L'azione di annullamento è in questo caso solo a disposizione del coniuge incapace di intendere e di volere al momento del matrimonio. Vale anche in questo caso quanto detto sul periodo di coabitazione,

---

<sup>229</sup> Tuttavia, se il matrimonio è stato contratto da un coniuge durante la scomparsa dell'altro, esso non può essere impugnato finché dura l'assenza. In caso di morte presunta del coniuge, invece, un secondo matrimonio può essere liberamente celebrato. Se il coniuge dichiarato morto ricompare, il suddetto matrimonio è da considerarsi nullo.

<sup>230</sup> Il minorenne non ha più diritto all'azione di annullamento del matrimonio una volta trascorso un anno dal raggiungimento della maggiore età.

ad eccezione del fatto che il *dies a quo* dell'azione è il momento di riacquisizione delle facoltà mentali da parte del coniuge;

- presenza di vizi del consenso: si tratta di situazioni, causate da persone o circostanze, influenti sulla libera volontà di contrarre il matrimonio di uno dei coniugi. Esistono diverse ipotesi. In *primis*, l'azione di annullabilità può essere presentata qualora il consenso di uno dei coniugi sia stato estorto con violenza, ovvero attraverso minacce. L'azione sarà respinta nell'eventualità che vi sia coabitazione tra la coppia per un anno dopo la cessazione della violenza.

Il coniuge, poi, può presentare istanza anche qualora il suo consenso sia dovuto ad un timore di eccezionale gravità, si pensi al caso in cui l'altro coniuge, in caso di rifiuto alle nozze, possa attentare alla propria vita, o qualora vi sia errore sull'identità o sulle qualità personali dell'altro coniuge. Per qualità personali si intendono determinati casi elencati dall'articolo 122 del Codice civile tra cui, malattia fisica o psichica, precedenti penali, o stato di gravidanza causato da un terzo;

- infine, l'annullamento può essere richiesto qualora si tratti di simulazione del matrimonio, ovvero qualora le parti abbiano concordato, al momento della celebrazione del matrimonio, di non adempiere agli obblighi e di non esercitare i diritti che ne derivino.

Oltre ai casi di invalidità del matrimonio, esso può essere sciolto anche per effetto dell'accoglimento della domanda di divorzio.

L'istanza di divorzio, ai sensi dell'articolo 1 della legge numero 898 del 1970<sup>231</sup>, può essere presentata qualora siano sussistenti due condizioni, ovvero sia cessata la comunione materiale tra i coniugi, e quindi la convivenza e il reciproco affetto e sostegno, e sussista una delle cause tassativamente previste dalla legge all'articolo 3, tra cui la separazione giudiziale, una condanna penale di particolare gravità passata in giudicato, la dichiarazione giudiziale del mutamento di sesso di uno dei coniugi.

Infine, dal 2015 in poi, i coniugi possono decidere se presentare un'istanza giudiziaria oppure richiedere il "divorzio breve" tramite la c.d. negoziazione assistita oppure procedere con la separazione consensuale dinanzi all'ufficiale dello stato civile.

---

<sup>231</sup> Legge 1 settembre 1970, n. 898, *Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio*, pubblicata in <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970:898>.

Con la riforma del processo civile, introdotta con l. 206 del 2021, c.d. Riforma Cartabia<sup>232</sup>, vi sono stati cambiamenti significativi nella disciplina divorzile.

Come noto, in Italia prima del divorzio è necessario procedere con la separazione. Sebbene con il divorzio breve vi sia un accorciamento dei tempi, le due domande, in passato, andavano comunque presentate separatamente. Oggi, tuttavia, per effetto della c.d. riforma Cartabia, le due domande possono essere presentate contemporaneamente o essere riunite in unico processo.

## **2. Il matrimonio regolato dal diritto internazionale privato**

Il matrimonio, a livello internazionalprivatistico, è regolato dall'articolo 26 e seguenti della legge numero 218 del 1995<sup>233</sup>.

In primo luogo, la legge ora in esame tratta l'istituto della promessa di matrimonio. Ai sensi dell'articolo 26, la disciplina della promessa di matrimonio e le conseguenze della sua violazione sono previste dalla legge nazionale comune dei nubendi o, in mancanza, quindi qualora i nubendi abbiano cittadinanze diverse, dalla legge italiana. La promessa di matrimonio, per l'ordinamento italiano, non può mai trasformarsi in un obbligo a contrarre il matrimonio, per cui non si potrebbero applicare, per contrarietà all'ordine pubblico, le norme di ordinamenti stranieri che associno alla stessa l'obbligo consecutivo di celebrazione del matrimonio. Infatti, essa, anche se sottoposta a normativa straniera, è presa in considerazione, sostanzialmente, per i requisiti di forma della promessa e per le conseguenze della sua violazione (ovvero la restituzione dei doni e il risarcimento dei danni per le spese sostenute).

---

<sup>232</sup> Legge 26 novembre 2021, n. 206, *Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata*, in GU n. 292 del 9 dicembre 2021, consultabile su

<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-11-26:206!vig=2022-10-25>, attuata con Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, *Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206*, in GU n. 243 del 17 ottobre 2022, consultabile su <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10:149!vig=2022-10-25>.

<sup>233</sup> Legge 31 maggio 1995, n. 218, *Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato*, in GU, consultabile su <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1995:218~art2>.

Nell'ambito dell'articolo 26, rientrano anche gli accordi prematrimoniali, la cui disciplina, però, in parte è coperta anche dal Regolamento 1103 del 2016<sup>234</sup> sui rapporti patrimoniali tra coniugi.

Il criterio di collegamento del primo comma, essendo la cittadinanza e quindi facente riferimento alla legge nazionale comune dei nubendi, può essere oggetto di rinvio in senso tecnico<sup>235</sup>, ai sensi dell'articolo 13 della Legge.

La legge 218/1995 non regola solo la promessa di matrimonio, ma indica anche la disciplina applicabile in caso di matrimonio, di nuovi rapporti di famiglia (ovvero unioni civili e convivenza di fatto), di patologia del matrimonio, di separazione e divorzio.

Lo stesso diritto al matrimonio e diritto di costruire una famiglia sono garantiti come diritti fondamentali dall'articolo 12 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali<sup>236</sup> e dall'articolo 9 della c.d. Carta di Nizza<sup>237</sup>.

L'articolo 27 della legge si occupa di disciplinare il matrimonio come atto dal punto di vista della sostanza e non della forma, materia di cui si occupa, invece, l'articolo 28. L'articolo 27 permette di individuare la legge regolatrice a livello di sostanza, ovvero la *lex substantiae* dell'atto di matrimonio. Si occupa di capacità matrimoniale e di condizioni per contrarre il matrimonio, rilevanti non solo nel momento di celebrazione del matrimonio, ma anche successivamente in caso di valutazione della validità dal punto di vista sostanziale del matrimonio celebrato.

Anche in questo caso il criterio di collegamento previsto è quello della cittadinanza di ciascun nubendo, facendo insorgere anche qui il problema della molteplicità di

---

<sup>234</sup> Regolamento dell'Unione europea, cooperazione forzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi 24 giugno 2016, n. 1103, pubblicato in <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1103&from=ES>.

<sup>235</sup> Il rinvio in senso tecnico consiste in un ulteriore possibile rinvio nell'individuazione della legge applicabile. Ciò può verificarsi in quanto le norme di diritto internazionale privato richiamando l'ordinamento giuridico straniero nel suo complesso (rinvio generale), ne richiamano anche le norme di diritto internazionale privato, che a loro volta possono rimandare, o ad un terzo Stato (rinvio altrove), o allo Stato del foro (nel nostro caso quello italiano)(rinvio indietro).

<sup>236</sup> Convenzione del Consiglio d'Europa, Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, 4 novembre 1950, pubblicata in <https://rm.coe.int/1680063777>.

<sup>237</sup> Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 18 dicembre 2000, C 364/1, pubblicata in [https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text\\_it.pdf](https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_it.pdf).

cittadinanze e possibile rinvio in senso tecnico. Ciascun coniuge potrà far valere soltanto la mancanza dei requisiti richiesti dalla propria legge nazionale, come anche i vizi della volontà o cause di nullità.

Questi requisiti di capacità e condizioni per la celebrazione del matrimonio (si pensi agli impedimenti) possono evidenziare l'applicazione del limite dell'ordine pubblico, in quanto non sarebbero applicabili leggi straniere ponenti limiti basate ad esempio sull'appartenenza etnica o religiosa dei nubendi o che permettano la poligamia.

In questa materia, inoltre, interferiscono anche norme di applicazione necessaria, ovvero norme di diritto sostanziale applicabili sia a situazioni puramente interne che a situazioni privatistiche transnazionali, a prescindere dal criterio di collegamento e dall'applicazione di leggi straniere al caso concreto, esprimenti valori non rinunciabili dell'ordinamento italiano. Tali norme sono: l'articolo 115 c.c., per il matrimonio dei cittadini italiani celebrato all'estero, e l'articolo 116 del Codice civile, per il matrimonio del cittadino straniero celebrato in Italia, che in quanto tali assumono efficacia assoluta nel territorio dello Stato.

Al secondo comma dell'articolo 27 si prevede un'eccezione, individuabile come norma di diritto internazionale privato materiale, avente il fine di garantire l'incoercibilità della vita matrimoniale. In particolare, la norma stabilisce che lo stato libero è riconosciuto anche al soggetto che attesti lo scioglimento del precedente vincolo matrimoniale tramite giudicato italiano o tramite decisione passata in giudicato in uno Stato straniero riconosciuta in Italia. Nei suddetti casi, quindi, è rispettata la condizione richiesta, come norma di applicazione necessaria, per contrarre matrimonio in Italia.

L'articolo 28 disciplina la forma del matrimonio in quanto atto. Dall'analisi dell'articolo 28, si evidenzia che, come stabilito all'articolo 13, comma 2, lettera b), in materia di forma, in forza del *favor validitatis*, non è operante il rinvio in senso tecnico. Il presente articolo elenca una molteplicità di criteri di collegamento per regolare la forma del matrimonio: la legge del luogo di celebrazione, o la legge nazionale di almeno uno dei coniugi al momento della celebrazione o la legge dello Stato di comune residenza in tale momento. Il criterio di collegamento applicabile al caso concreto viene scelto in

considerazione della legge che assicura la piena validità ed efficacia dell'atto di matrimonio. Il limite dell'ordine pubblico può rilevare anche in questo caso.

In presenza dei requisiti previsti dalla *lex loci*, il matrimonio così celebrato potrà essere trascritto in Italia, nel comune di residenza, con efficacia dichiarativa.

Per quanto riguarda i rapporti personali tra coniugi, essi sono regolati dall'articolo 29, ai sensi del quale, la legge applicabile è la legge nazionale comune dei coniugi, ad eccezione del caso in cui i coniugi posseggano diverse cittadinanze o più cittadinanze comuni<sup>238</sup>. In quest'ultimo caso, i rapporti personali saranno regolati dalla legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale è prevalentemente localizzata<sup>239</sup>.

I rapporti di natura patrimoniale, nascenti dal matrimonio, invece, sono regolati dall'articolo 30 della Legge. Esso prevede che, ai rapporti patrimoniali è applicabile la stessa legge applicabile ai rapporti personali, sempreché i coniugi non convengano per iscritto di applicare ai loro rapporti patrimoniali la legge nazionale di uno di loro o quella dello Stato nel quale almeno uno di essi risiede.

Nel caso in cui i coniugi agiscano in uno Stato e i loro rapporti patrimoniali siano regolati dalla legge di un altro Stato, per tutelare l'affidamento dei terzi in buona fede, l'articolo 30, comma 3, prevede che tale regime sia opponibile ai terzi solo qualora essi ne abbiano avuto conoscenza o lo abbiano ignorato per loro colpa.

L'accordo di scelta del diritto applicabile stipulato dalla coppia, ai sensi del comma secondo, si considera valido se è considerato tale dalla legge scelta o da quella del Paese nel quale è stato concluso l'accordo.

---

<sup>238</sup> In caso di pluralità di cittadinanze non è applicabile l'articolo 19 della legge 218/1995, in quanto esso riguarda solo i casi di pluralità di cittadinanze di un solo soggetto e non il caso di pluralità di cittadinanze di una molteplicità di persone che partecipano ad un unico rapporto giuridico, come afferma invece l'articolo 30. Infatti, il suddetto articolo individua un criterio di collegamento inedito, ovvero quello del luogo di prevalente localizzazione della vita matrimoniale.

<sup>239</sup> Le analisi sul criterio del luogo di prevalente localizzazione della vita matrimoniale sono state molteplici con riferimento ai rapporti personali tra coniugi. Istitivamente, verrebbe da sovrapporre il concetto di prevalente localizzazione della vita matrimoniale al luogo di residenza, tuttavia, non necessariamente è sempre così. La giurisprudenza in vari casi ha fatto riferimento al luogo in cui prevalentemente si riunisce la famiglia. Qualora, però, non sia identificabile un'unica residenza comune, un luogo di lavoro comune oppure residenza principale, dove si riunisce la famiglia, tale criterio può essere strumentalizzato dalle parti. Questo perchè nel suddetto caso, il giudice per determinare il luogo di prevalente localizzazione si baserà sulla volontà comunicata dalle parti, che in quanto tale può non essere veritiera e essere solo strumentalizzata per applicare la legge maggiormente vantaggiosa.

Nel 2016, in materia sono intervenuti anche due regolamenti dell'Unione Europea: il regolamento 1103/2016<sup>240</sup> per quanto riguarda i rapporti patrimoniali tra coniugi; e il regolamento 1104/2016<sup>241</sup> per quanto riguarda gli effetti patrimoniali delle unioni civili.

In base alla gerarchia delle fonti, tali regolamenti prevalgono e si sovrappongono alla disciplina contenuta nella legge 218/1995, in termini di rapporti patrimoniali e non solo. Infatti, nonostante i rapporti personali siano regolati dalla legge 218/1995, in essi è compreso anche il c.d. regime patrimoniale primario tra coniugi.

Il regolamento 1103/2016, fa riferimento ad una nozione ampia di regime dei rapporti patrimoniali, comprendente non solo il regime patrimoniale secondario, ma anche quello primario, fa venir meno l'applicabilità non solo dell'articolo 30 relativo ai rapporti patrimoniali tra coniugi, ma anche l'applicabilità dell'articolo 29 nella misura in cui questa norma è applicabile al c.d. regime patrimoniale primario tra coniugi.

Si tratta di un regolamento frutto di cooperazione rafforzata, non coinvolgente tutti gli Stati membri dell'Unione Europea. Ai sensi dell'articolo 20 del regolamento<sup>242</sup>, si tratta di un regolamento avente applicazione universale, ovvero efficacia *erga omnes*. E' esclusa l'operatività del rinvio in senso tecnico.

Il regolamento, come l'articolo 30, per la regolamentazione del regime dei rapporti patrimoniali, all'articolo 22, prevede la possibilità per le parti di operare l'*optio legis*, ovvero di scegliere la legge applicabile tra la legge dello Stato di residenza abituale al momento della conclusione dell'accordo, o la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza. Nel caso in cui la scelta non venga operata, l'articolo 26 prevede una serie di criteri di collegamento successivi, e non alternativi tra loro, utili ad individuare la legge applicabile:

- *la legge dello Stato della prima residenza abituale comune dei coniugi dopo la conclusione del matrimonio;*

---

<sup>240</sup> Regolamento dell'Unione Europea, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi, 24 giugno 2016, n. 1103, consultabile su <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/ALL/?uri=CELEX%3A32016R1103>.

<sup>241</sup> Regolamento dell'Unione Europea, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate, 24 giugno 2016, n. 1104, consultabile su <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R1104>.

<sup>242</sup> L'articolo 20 del reg. 1103/2016 statuisce quanto segue; "*La legge designata come applicabile dal presente regolamento si applica anche ove non sia quella di uno Stato membro*".

- *la legge dello Stato di cittadinanza comune dei coniugi al momento della conclusione del matrimonio;*
- *la legge dello Stato con cui i coniugi presentano assieme il collegamento più stretto in quest'ultimo momento<sup>243</sup>, tenuto conto di tutte le circostanze.*

Il regolamento, però, prevede un'eccezione al terzo comma dell'articolo 26, ovvero su richiesta di uno dei coniugi, l'autorità giurisdizionale può essere chiamata ad applicare la legge dello Stato di ultima residenza abituale, anziché quello della prima residenza abituale, in quanto il coniuge ritenga che la coppia abbia trascorso un periodo di residenza molto più lungo in quel secondo paese, facendo, di conseguenza, affidamento sulla legge di tale stato per la disciplina dei propri rapporti patrimoniali.

La separazione personale e il divorzio sono disciplinati dall'articolo 31 della legge 218/1995.

Prima del decreto legislativo numero 149 del 2022<sup>244</sup>, l'articolo prevedeva, come disciplina della separazione e scioglimento del matrimonio, gli stessi criteri di collegamento individuati per identificare la legge applicabile ai rapporti personali e patrimoniali tra coniugi, ovvero: l'applicazione della legge nazionale comune dei coniugi al momento della domanda di separazione o di scioglimento; e in mancanza, quindi in presenza di una pluralità di cittadinanza, la legge dello stato nel quale la vita matrimoniale risulta prevalentemente localizzata<sup>245</sup>. Inoltre, secondo il comma 2, se la legge straniera applicabile non prevedeva alcuna disciplina per la separazione e il divorzio, essi erano regolati dalla legge italiana.

Tuttavia, stando alla gerarchia delle fonti del diritto internazionale privato, in pratica la materia è disciplinata dal Regolamento 1259/2010, ovvero il regolamento Roma III<sup>246</sup>, prevalente sull'articolo 31 della legge.

<sup>243</sup> Tale criterio coincide con quello individuato nell' articolo 29 della legge 218/1995, ovvero a quello di prevalente localizzazione della vita matrimoniale, con la differenza che i momenti di individuazione della legge applicabile sono diversi: nel primo caso il criterio di collegamento è considerato in relazione al momento della celebrazione del matrimonio; invece, nel secondo caso si fa riferimento al momento di regolamentazione dei rapporti patrimoniali.

<sup>244</sup> Decreto legislativo 10 ottobre 2022 (c.d. Riforma Cartabia), n. 149, pubblicato in <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10:149>.

<sup>245</sup> Anche in questo caso non trova applicazione la norma di funzionamento prevista dall'articolo 19 della legge 218/1995.

<sup>246</sup> Regolamento dell'Unione Europea, 20 dicembre 2010, n. 1259, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale, consultabile in <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:343:0010:0016:it:PDF>.

Con il decreto legislativo 149/2022, si è modificato l'articolo 31 con la seguente nuova dicitura: “*La separazione personale e lo scioglimento del matrimonio sono regolati dalla legge designata dal regolamento n. 2010/1259/UE del Consiglio del 20 dicembre 2010 relativo ad una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale, e successive modifiche*”.

Si tratta di un regolamento frutto di una cooperazione rafforzata che trova applicazione per gli Stati membri partecipanti all'accordo, avente carattere universale, rendendo applicabile al caso concreto anche il diritto sostanziale di Stati, nei quali il regolamento non sia applicabile.

Il regolamento si applica ai procedimenti di separazione o di divorzio instauratisi a partire dal 12 giugno del 2012, per cui le norme anteriormente vigenti della legge 218/1995 hanno ora un'applicazione residuale.

Come la legge 218/1995, anche il regolamento rafforza l'autonomia delle parti, riconoscendo ad esse una limitata possibilità di scelta della legge applicabile. La ragione di una tale scelta è il fatto che il regolamento si pone come obiettivo quello di assicurare certezza del diritto e prevedibilità della legge, eliminando possibilmente anche il c.d. fenomeno del *forum shopping*.

L'articolo 5 del regolamento Roma III stabilisce che, di comune accordo, le parti possano scegliere la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale. Tale scelta deve riguardare:

- la legge dello Stato in cui entrambi i coniugi hanno la residenza abituale al momento dell'accordo;
- la legge dello Stato dell'ultima residenza abituale dei coniugi qualora uno di essi vi risieda ancora al momento della conclusione dell'accordo;
- la legge nazionale di almeno uno dei coniugi, nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
- la *lex fori*, ovvero la legge dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale.

Primo criterio di collegamento previsto dal regolamento è quello di residenza abituale. Se si analizzano i vari regolamenti comunitari si vede che, a differenza della legge nazionale, essi privilegiano come criterio di collegamento la residenza, piuttosto che la

cittadinanza delle parti. Nonostante ciò, nel regolamento Roma III, non troviamo alcuna definizione del criterio di residenza, che di conseguenza, dovrà essere interpretato in modo autonomo e uniforme, tenendo conto sia degli obiettivi fissati della norma, sia del contesto in cui viene applicata.

La Corte di Giustizia ha fornito alcune indicazioni al riguardo nell'ambito della responsabilità genitoriale<sup>247</sup>, e ancora prima in materia previdenziale<sup>248</sup> definendo la residenza abituale come luogo nel quale l'interessato, ha volutamente fissato il centro permanente o abituale dei propri interessi. La suddetta nozione è poi stata riaffermata dalla corte in caso riguardante l'individuazione della legge applicabile, in materia di assegno alimentare, in caso di modifica della residenza del beneficiario<sup>249</sup>. Anche in tale sentenza la corte evidenzia l'importanza, nel definire il criterio di collegamento, della presenza di un sufficiente grado di stabilità della residenza, escludendo presenze temporanee od occasionali, concludendo che la residenza abituale del creditore di alimenti coincide con il luogo in cui di fatto si trova il centro abituale della vita del soggetto, considerando il suo ambiente familiare e sociale.

Simile definizione troviamo indicata dalla Corte di Cassazione nella sentenza numero 3680 del 2010<sup>250</sup>.

---

<sup>247</sup> Si veda sul punto la sentenza *Mercredi* del 22 dicembre 2010, C-497/2010 PPU, consultabile su <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010CJ0497:IT:HTML>; la sentenza del 1 agosto 2022, C-501/20, pubblicata in <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62020CA0501&from=EN>; la sentenza 25 novembre 2021, C-289/20, pubblicata in <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?jsessionid=48CDDDB55E9B763810D7E8A6346C592BD?text=&docid=250046&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=599956>; nonché la sentenza del 28 giugno del 2018, C-517/17, pubblicata in <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62017CA0512>.

<sup>248</sup> Si v. le seguenti sentenze: *Di Paolo* del 17 febbraio 1977, C 76/76; *Knoch* del 8 luglio 1992, C-102/91; *Swaddling* del 25 febbraio 1999, C-90/97, pubblicata in <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A61997CJ0090>.

<sup>249</sup> Si veda sul punto CGUE, comunicato n. 83 del 12 maggio 2022, sent. nella causa C 644/20 W. J..

<sup>250</sup> Cass. civ., Sez. Unite, Ord (data ud. 02/02/2010) 17/02/2010, n. 3680 consultabile su <https://onelegale.wolterskluwer.it/document/cass-civ-sez-unite-ord-data-ud-02-02-2010-17-02-2010-n-3680/10SE0000866950?searchId=2528173062&pathId=4a3d179d98daa&offset=0&contentModuleContext=all>.

La corte afferma quanto segue: “*Dalla relazione di accompagnamento al Regolamento CE n. 1347 del 2000, sostituito da quello n. 2201 del 2003, risulta già esplicito il concetto di “residenza abituale”, come luogo in cui l’interessato ha fissato con carattere di stabilità il centro permanente o abituale dei propri interessi, con chiara natura sostanziale e non meramente formale o anagrafica del concetto di cui sopra in base al diritto comunitario, essendo rilevante a individuare tale residenza “effettiva”, ai sensi del regolamento stesso, il luogo del concreto e continuativo svolgimento della vita personale e eventualmente lavorativa, alla data di proposizione della domanda*”.

Ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 3 del regolamento 1259/2010, è previsto che l'accordo sulla legge applicabile è stipulabile e modificabile fino al termine ultimo di individuazione dell'autorità giurisdizionale adita, semprechè non sia concesso dalla legge del foro di esprimere la propria scelta o comunque modificarla nel corso del giudizio.

L'articolo 6 stabilisce che per stabilire la validità sostanziale dell'accordo si deve far riferimento alle disposizioni previste in materia dalla legge applicabile scelta. Rilevante nell'individuazione del consenso e della validità sostanziale è poi anche la presenza di una c.d. "decisione informata" (considerando 17 e 18 del regolamento).

Tali considerando delineano il principio di scelta informata. E' necessario che i coniugi siano entrambi consapevoli della scelta fatta e abbiano presenti le conseguenze derivanti dalla stessa, così da far salvi pari diritti e pari opportunità di entrambi. E' compito del giudice verificare che la scelta della legge applicabile sia stata frutto di una decisione informata, e che nessuno dei coniugi si sia approfittato dell'altro.

Qualora non sia ragionevole stabilire l'effetto del comportamento del coniuge secondo la legge applicabile scelta, l'esistenza del consenso dello stesso può essere valutata secondo la legge dello stato di residenza abituale al momento in cui l'autorità giurisdizionale è adita.

Per quanto riguarda i requisiti della validità formale, invece, è lo stesso regolamento ad individuarli e non la legge oggetto di scelta. Il regolamento in esame, così come i regolamenti 1103 e 1104 del 2016 o altri regolamenti più recenti, richiede la forma scritta *ad substantiam*<sup>251</sup>. L'accordo, inoltre, deve essere datato e firmato da entrambi i coniugi.

Nell'articolo 8, inoltre, ricorre una serie di criteri di collegamento in concorso successivo tra loro per l'individuazione della legge applicabile in mancanza di scelta. Nell'ambito dei rapporti di famiglia il criterio di collegamento privilegiato è la residenza, ed, infatti, il primo criterio di collegamento qui previsto è proprio quello della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui viene adita l'autorità giurisdizionale (lettera a)).

---

<sup>251</sup> Compresa è anche qualsiasi comunicazione elettronica che permetta una registrazione durevole dell'accordo.

Come secondo criterio è previsto il criterio di ultima residenza abituale dei coniugi, subordinatamente al fatto che uno dei coniugi risieda ancora in quello Stato al momento di attivazione del procedimento giudiziario e che non sia trascorso più di un anno dal venir meno della stessa (lettera b)).

In mancanza dei criteri stabiliti alla lettera a) e alla lettera b), si prevede l'applicabilità della legge di cui i due coniugi sono cittadini al momento di individuazione dell'autorità giurisdizionale. Nel caso di pluralità di cittadinanze, il considerando numero 22 del regolamento afferma che il conflitto sarà risolto in base alla legge nazionale dei singoli Stati firmatari del regolamento, nel pieno rispetto dei principi generali dell'Unione Europea. Di conseguenza, qualora una delle cittadinanze sia quella italiana si applicherà l'articolo 19 della legge 218/1995, ovvero in caso di pluralità di cittadinanze sarà applicabile la legge dello stato di appartenenza con il quale il soggetto abbia il collegamento più stretto.

In quanto contrario ai principi generali dell'Unione Europea, in particolare al divieto di discriminazione e di libera circolazione delle persone, i quali impongono l'uguaglianza tra le cittadinanze degli Stati membri<sup>252</sup>, non è applicabile il secondo comma dell'articolo 19, il quale stabilisce una prevalenza della cittadinanza italiana se presente. In via residuale, l'articolo 8 lettera c) prevede come ultimo criterio di collegamento la legge dello Stato del foro.

All'articolo 9 e 10, troviamo riportate, rispettivamente, disposizioni riguardanti la conversione della separazione personale in divorzio, casistica nella quale anche il divorzio è regolato dalla stessa legge prevista per la separazione, a patto che le parti non abbiano convenuto diversamente, e l'applicazione della legge del foro.

Con riguardo a quest'ultimo, l'articolo 10 stabilisce che la legge del foro trova applicazione anche qualora la legge individuata come applicabile, dai coniugi o, in mancanza, dalla legge, non preveda il divorzio oppure lo consenta in maniera discriminatoria.

---

<sup>252</sup> Corte di giustizia dell'Unione Europea, Carlos Garcia Avello c. Stato Belga, 2 ottobre 2003, C-148/02, pubblicata in <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A62002CJ0148>.

Il regolamento, infine, prevede delle disposizioni regolanti l'esclusione del rinvio, il limite dell'ordine pubblico<sup>253</sup> e norme riguardanti ordinamenti plurilegislativi su base personale o territoriale.

Con riguardo all'individuazione della legge applicabile in stati plurilegislativi a base territoriale, l'articolo 14 del regolamento prescrive che qualsiasi riferimento alla legge dello Stato, alla residenza abituale o alla cittadinanza è da intendersi come un rinvio alla legge in vigore, alla residenza abituale, o all'appartenenza a una determinata unità territoriale.

Relativamente, invece, agli Stati composti da sistemi giuridici su base personale, nelle materie disciplinate dal regolamento, i riferimenti alla legge di tale Stato vanno intesi come riferimenti al sistema giuridico determinato dalle norme in vigore in tale Stato. In mancanza, si applica il sistema giuridico con cui un coniuge o entrambi abbiano il legame più stretto.

### **3. Riconoscimento delle sentenze straniere in Italia**

Il riconoscimento, in Italia, di sentenze straniere è regolato da una varietà molto ampia di fonti. La suddetta materia è regolata dagli articoli 64 e seguenti della legge 218/1995; ma prima ancora di analizzare le disposizioni di diritto comune è necessario verificare l'esistenza di convenzioni internazionali recanti disposizioni uniformi, come la Convenzione dell'Aja del 1° giugno 1970<sup>254</sup>, relativa al riconoscimento di divorzi e separazioni personali, la Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996<sup>255</sup> sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori. Anche a livello comunitario, troviamo regolamenti disciplinanti il riconoscimento di sentenze straniere:

---

<sup>253</sup> A livello europeo, incontriamo una concezione più attenuata di ordine pubblico, secondo la quale il suddetto limite trova applicazione solo qualora l'applicazione della legge applicabile porti a risultati manifestamente incompatibili con l'ordine pubblico del foro.

<sup>254</sup> Convenzione dell'Aja sul riconoscimento dei divorzi e delle separazioni, 1 giugno 1970 consultabile su [https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1976/1546\\_1546\\_1546/it](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1976/1546_1546_1546/it).

<sup>255</sup> Convenzione dell'Aja sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, 19 ottobre 1996 consultabile su [https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:c074e3c2-7619-4d29-96ee-cf53b9cf241e.001.2.01/DOC\\_2&format=PDF](https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:c074e3c2-7619-4d29-96ee-cf53b9cf241e.001.2.01/DOC_2&format=PDF).

il regolamento 1111/2019 (c.d. Bruxelles II ter)<sup>256</sup>, che ha sostituito il regolamento 2201/2003 (c.d. Bruxelles II bis)<sup>257</sup>.

L'articolo 64, come affermato sopra, dichiara il riconoscimento automatico della decisione straniera, escludendo qualsiasi potere di riesame nel merito della decisione in capo al giudice italiano.

I motivi ostativi, in assenza dei quali non vale il principio di riconoscimento automatico delle sentenze straniere, previsti dall'articolo 64 sono: il rispetto dei principi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano; rispetto dei diritti essenziali di difesa, tra cui la rituale notifica al convenuto; regolarità nella costituzione in giudizio delle parti o conformità, alla legge dello Stato in cui il processo si svolge, della dichiarazione di contumacia; giudicato della decisione straniera; assenza di contrasto con un precedente giudicato italiano; assenza di litispendenza; e, infine, non contrarietà all'ordine pubblico. In quest'ultimo caso, è necessario che le disposizioni producano effetti contrari al suddetto, non bastando una semplice contrarietà allo stesso.

Ai sensi, poi, dell' articolo 65, è previsto anche il riconoscimento di provvedimenti stranieri (non denominati "sentenza", ma producenti gli stessi effetti), in materia di capacità delle persone, rapporti di famiglia e diritti della personalità, pronunciati da autorità dello Stato la cui legge è richiamata dalle norme italiane o producono effetti nel sistema giuridico di quello Stato, nonostante siano stati emanati da autorità di altro Stato, a patto che non siano contrari all'ordine pubblico e si siano rispettati i diritti essenziali della difesa. Si tratta di una disposizione concorrente all'articolo 64, che prevede una forma semplificata di riconoscimento e non presenta la forma di una norma speciale derogante a quella generale.

Simile all'articolo 65 è l'articolo 66 che regola i provvedimenti di volontaria giurisdizione. Anche in questo caso è previsto un procedimento semplificato di riconoscimento; semplificato in quanto prevede minori requisiti necessari per il

---

<sup>256</sup> Regolamento (UE) relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori, 25 giugno 2019, n. 1111, consultabile su <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1111>.

<sup>257</sup> Regolamento (CE) relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, 27 novembre 2003, n. 2201 consultabile su <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003R2201>.

riconoscimento, bastando, infatti, che la decisione non sia contraria all'ordine pubblico e che siano rispettate le norme minime di tutela del contraddittorio.

La presenza di questi requisiti, come anche quelli previsti dall'articolo 64, è data per presupposta, a meno che non ci sia un mancato spontaneo adempimento della sentenza o provvedimento straniero, o ci sia una contestazione del riconoscimento della decisione o provvedimento straniero o sia necessaria l'esecuzione forzata degli stessi. In tutti questi casi si attiva il procedimento, dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, previsto dall'articolo 67 della legge 218/1995, per il riconoscimento dei requisiti, eccetto l'applicazione dei possibili regolamenti comunitari che vi prevalgono.

In ambito internazionale, troviamo disciplinata la suddetta materia dalle Convenzioni dell'Aja.

La Convenzione dell'Aja del 1° giugno 1970<sup>258</sup>, ai sensi dell'articolo 1, regola il riconoscimento dei divorzi e delle separazioni ottenuti negli Stati contraenti. Essa prevede all'articolo 2 che i divorzi e separazioni ottenute negli altri Stati contraenti sono riconosciuti purché, al momento della sentenza, nella giurisdizione in cui la pronuncia sia stata emanata:

- il convenuto sia abitualmente residente;
- l'attore abbia la residenza abituale in detto Stato, a condizione che tale residenza si sia protratta per almeno un anno immediatamente antecedente alla data di domanda o i coniugi avessero avuto in detto Stato la loro ultima residenza abituale comune;
- i coniugi siano entrambi in possesso della cittadinanza di detto Stato;
- l'attore ne sia cittadino, a patto che l'attore vi abbia anche la residenza abituale oppure vi abbia avuto la residenza abituale per un periodo di un anno compreso nei due anni precedenti la data della domanda;
- l'attore, nella causa di divorzio, fosse presente sul territorio di detto Stato e in possesso della cittadinanza e i coniugi avessero l'ultima residenza abituale in uno Stato in cui il divorzio non fosse previsto.

---

<sup>258</sup> Convenzione resa esecutiva dall'Italia con l. 301 del 1985 in GU, n. 149 del 26-06-1985. La Convenzione è stata ratificata dai seguenti Stati: Albania, Australia, Cina, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Moldavia, Slovacchia, Svezia, Svizzera, Regno Unito, consultabile su <https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=80>.

Ai sensi dell'articolo 6, il riconoscimento del divorzio o della separazione non può essere rifiutato in quanto, nello Stato di riconoscimento, il divorzio o la separazione non siano previsti dalla legge interna per i medesimi fatti o sia stata applicata una legge diversa da quella applicabile secondo le norme di diritto internazionale privato dello Stato del foro.

Come per l'articolo 64, anche in questo caso è escluso un riesame nel merito della decisione da parte del giudice. Il riconoscimento delle sentenze può essere negato qualora sia manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico dello Stato del foro.

Gli articoli dal 13 al 16 della Convenzione trattano, poi, l'ipotesi degli Stati contraenti aventi due o più sistemi di diritto applicabile in unità territoriali diverse o a diverse categorie di persone. Analogamente a quanto previsto entro il regolamento 1259/2010, anche la Convenzione prevede che qualsiasi riferimento allo Stato nel suo complesso vada inteso come una individuazione immediata del sistema territoriale particolare (unità territoriale) e che, quindi, in materia di divorzio e separazione, in caso di ordinamenti plurilegislativi su base territoriale, si debba aver riguardo all'unità territoriale dove è localizzata la sede dell'autorità da cui si è ottenuta la decisione straniera.

Per gli ordinamenti plurilegislativi su base personale, invece, non viene individuato un criterio di collegamento preciso ulteriore, ma viene semplicemente differita l'individuazione del sistema giuridico personale particolare alle norme di conflitto interne, e quindi alle norme interpersonali.

La Convenzione dell'Aja del 1970 (articoli 17 e 18) prevede la possibilità dell'eventuale applicazione dell'ordinamento nazionale, qualora esso sia più favorevole al riconoscimento della separazione o divorzio, e l'eventuale applicazione di altri strumenti internazionali, tra cui quelli comunitari, stipulati in materia, in quanto compatibile alle disposizioni della presente.

In ambito comunitario, fonte principale disciplinante il riconoscimento delle decisioni è il regolamento 1111/2019, detto anche regolamento Bruxelles II ter<sup>259</sup>. Ai sensi del considerando 2 e articolo 1, esso si applica in materia di divorzio, separazione personale

---

<sup>259</sup> Regolamento n. 1111/2019 del 25 giugno 2019, in GUUE, l. n. 178 del 2 luglio 2019.

e annullamento del matrimonio, come pure nell'attribuzione, esercizio, delega, revoca, totale o parziale, della responsabilità genitoriale.

Disciplinati dal suddetto regolamento sono tutti i procedimenti avviati e decisioni emesse e riconosciute in data o successivi al primo agosto del 2022, come dispone l'articolo 100, rimanendo di competenza del regolamento 2201/2003 tutti i procedimenti avviati e decisioni ammesse antecedente a quella data e decisioni ammesse.

Esso traccia una disciplina uniforme in materia di competenza giurisdizionale e riconoscimento e esecuzione delle decisioni, negli ambiti definiti dall'articolo 1.

Il regolamento 1111/2019 prevede norme riguardanti l'individuazione dei tribunali competenti dinanzi ai quali presentare una domanda di divorzio o di separazione personale. L'articolo 3 prevede due criteri di collegamento principali: quello di residenza abituale nel territorio e quello di cittadinanza nel territorio dei coniugi.

Per quanto riguarda il criterio della residenza abituale si può osservare che: la competenza può essere attribuita al tribunale del paese nel cui territorio sia rinvenibile: la residenza abituale comune dei coniugi; l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora; la residenza abituale del convenuto; in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi; la residenza abituale dell'attore qualora essi vi abbia risieduto per almeno un anno immediatamente prima della domanda; l'attore sia cittadino dello Stato membro e vi abbia risieduto abitualmente per almeno sei mesi prima della domanda.

Dall'articolo 6 si può rilevare che il regolamento non si applica solamente ai cittadini comunitari, ma anche ai cittadini extracomunitari che presentino vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno Stato membro; in particolare, l'articolo 6, paragrafo 2, prevede che se il cittadino extracomunitario abbia la residenza abituale nel territorio di uno stato membro, egli *“può essere convenuto in giudizio davanti alle autorità giurisdizionali di un altro Stato membro soltanto in forza degli articoli 3,4 e 5.”* Quanto suddetto vale anche per il cittadino comunitario.

Con riguardo al riconoscimento delle decisioni, esso è automatico, non essendo necessari provvedimenti particolari per la modifica delle iscrizioni nello stato civile di uno Stato membro.

L'articolo 30 prevedendo il riconoscimento automatico delle decisioni, consente tuttavia a chiunque vi abbia interesse di far dichiarare l'assenza di motivi di diniego del riconoscimento indicati negli artt. 38 e 39.

Il riconoscimento di una decisione in materia matrimoniale, ai sensi dell'articolo 38, può essere negato, similmente a quanto afferma l'articolo 64 della legge 218/1995, qualora:

- esso sia ritenuto manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato del foro;
- la decisione sia resa in contumacia o sia stata omessa la rituale notifica al convenuto contumace, sempreché non sia accertato che il convenuto abbia inequivocabilmente accettato la decisione;
- vi sia contrasto con un precedente giudicato dello Stato membro richiesto;
- possa essere riconosciuta, nello Stato del foro, una decisione anteriore, avente le stesse parti, ma incompatibile con la seconda decisione.

Per quanto riguarda, poi, il riconoscimento di atti pubblici e accordi, è statuito che anche essi sono automaticamente riconosciuti in tutti gli Stati membri e vale quanto disposto per il riconoscimento delle decisioni straniere.

Importante modifica è prevista in ambito di esecuzione delle decisioni di responsabilità genitoriale. Il regolamento, per ridurre la durata e i costi dei procedimenti giudiziari transfrontalieri riguardanti i minori, ha abolito la necessità di attivazione di un procedimento specifico di *exequatur* e previsto una semplificazione del riconoscimento di alcuni tipi di decisioni, espandendo così l'automatica esecutività delle decisioni straniere previsto in precedenza solo per le pronunce relative al diritto di visita e al ritorno del minore.

Il regolamento Bruxelles II ter, infine, nelle disposizioni finali, contiene una norma riguardante gli ordinamenti plurilegislativi. In questo caso, a differenza delle fonti sopra analizzate<sup>260</sup>, l'articolo 102, individua direttamente la suddivisione territoriale di riferimento, trattandosi peraltro di regole volte a definire la giurisdizione. Qualsiasi

---

<sup>260</sup> Ovvero il regolamento 1259/2010, del 20 dicembre 2010, pubblicato in GUUE, l. n. 343 del 29 dicembre 2010, e la Convenzione dell'Aja del 1° giugno 1970, resa esecutiva in Italia con l. 301 del 1985 in GU, n. 149 del 26-06-1985.

riferimento allo Stato membro è inteso come riferimento ad una determinata unità territoriale, ad eccezione dell'unità territoriale con riferimento alla cittadinanza, caso in cui, invece l'unità territoriale è individuata in base alla legge di detto Stato.

## CAPITOLO QUINTO

### **La disciplina dei rapporti familiari nei sistemi plurilegislativi e il diritto internazionale privato italiano**

Sommario: 1. Panoramica sugli ordinamenti plurilegislativi a base territoriale e personale; 2. Il confronto dottrinale sulla questione dei sistemi giuridici plurilegislativi; 3. L'analisi dottrinale di Edoardo Vitta; 4. L'articolo 18 della riforma del 1995; 5. Criteri specifici per la soluzione dei conflitti interpersonali; 6. Casi giurisprudenziali italiani in relazione all'ordinamento plurilegislativo indiano

#### **1. Panoramica sugli ordinamenti plurilegislativi a base territoriale e personale**

Nel caso in cui la legge italiana richiami ordinamenti plurilegislativi, la questione principale da risolvere è quella di individuare la legge applicabile, si pensi ad es. alla questione della richiesta di divorzio, nel caso di matrimonio celebrato da coniugi stranieri nel loro Paese di origine, Stato in cui vige un ordinamento plurilegislativo.

Gli ordinamenti plurilegislativi si possono distinguere in due categorie: gli ordinamenti plurilegislativi a base territoriale e gli ordinamenti plurilegislativi a base personale.

I primi consistono in sistemi giuridici aventi più normative riferibili allo Stato nel suo complesso, ciascuna applicabile ad aree geografiche diverse. Tali sottosistemi si applicano a determinate frazioni del territorio statale presentando, quindi, limiti spaziali di applicazione, come ad es. entro gli Stati Uniti, il Canada, la Svizzera. I suddetti esempi ricorrono nella categoria degli Stati federali, aventi legislazioni proprie, coordinati con la legislazione statale.

La dottrina ha, però, individuato anche altre due categorie di ordinamenti plurilegislativi a base territoriale<sup>261</sup>: Stati non federali, ma esibenti una varietà di legislazioni

---

<sup>261</sup> v. De Nova, *Il richiamo di ordinamenti plurilegislativi. Studio di diritto interlocale e internazionale privato*, Pavia, 1940, pp. 22-26; Vitta, *Diritto internazionale privato*, I, Torino, 1972, pp. 80-89. Si v. sul punto anche Ricci, *Il richiamo di ordinamenti plurilegislativi nel diritto internazionale privato*, Padova, 2004, p. 8 e ss.

particolari, anteriori alla formazione dello Stato unitario<sup>262</sup>; Stati plurilegislativi frutto di particolari eventi storico politici<sup>263</sup>.

I secondi consistono, invece, in ordinamenti giuridici caratterizzati da diversi sistemi normativi riferibili a diverse comunità stanziati all'interno di uno stesso Stato, distinte per religione, etnia o casta. Si tratta di sistemi normativi non subordinati allo Stato unitario, aventi precetti propri, frutto di un'attività priva di mediazione del governo centrale.

L'effettiva applicazione delle disposizioni di legislazione particolare dipende, poi, anche dall'attività giudiziaria propria dei giudici, i quali si trovano a dover impiegare norme caratterizzate da valori e principi etico-religiosi lontani da quelli ad essi familiari, e a doverle interpretare spesso tramite l'intervento di esperti.

Nel caso di ordinamenti plurilegislativi a base personale, lo Stato attribuisce competenza - esclusiva o ripartita - ai diversi sistemi normativi a base personale in determinate materie. Le materie riguardano solitamente i rapporti di famiglia, gli *status* personali, il matrimonio, la successione. Escluse sono, in genere, le materie riguardanti i contratti o le obbligazioni, in quanto coinvolgono semplici interessi economici anziché principi o valori ritenuti imprescindibili dallo Stato per tale comunità.

A causa della discordanza tra le norme giuridiche specifiche di ciascun sistema particolare, la pluralità di ordinamenti giuridici plurilegislativi, sia a base territoriale che a base personale, dà origine, negli ordinamenti statali, a dei c.d. conflitti interni.

Negli ordinamenti plurilegislativi a base territoriale, essi presuppongono la ripartizione di competenza normativa tra Stato centrale e suddivisione territoriale. Lo Stato centrale attribuisce ai sistemi normativi particolari competenza in determinate materie, limitando, di conseguenza, l'ingerenza degli stessi in materie ad essi non attribuite. Anche in questo caso gli ordinamenti sono subordinati in un certo senso all'autorità centrale. Per risolvere tali conflitti, gli ordinamenti plurilegislativi prevedono varie fonti giuridiche individuanti regole specifiche, denominati diritti interlocali, distinguibili in diritti previsti dal legislatore particolare oppure dal legislatore statale.

---

<sup>262</sup> Si pensi ad es. Regno Unito, Spagna e Belgio.

<sup>263</sup> Rientrano in questa categoria i casi di annessione dell'Alsazia e della Lorena alla Francia e di Hong Kong e Macao alla Cina.

Negli ordinamenti plurilegislativi a base personale, entro i singoli sistemi normativi particolari, definiti “esclusivisti”, non sono rinvenibili disposizioni volte alla soluzione dei conflitti di leggi tra diversi sistemi normativi personali distinti per religione o etnia. Ogni sistema normativo privilegia l’applicazione delle proprie regole di diritto.

La risoluzione dei conflitti tra ordinamenti plurilegislativi o tra questi e quello statale è disposta dallo Stato, a differenza del diritto interlocale. Tale sistema è denominato diritto interpersonale.

Infine, problematica recente, frutto della sempre più crescente immigrazione, è quella dei c.d. “conflitti occulti”. Si tratta di conflitti dovuti all’immigrazione e stanziamento di soggetti appartenenti a comunità religiose o etniche diverse in Stati occidentali. Queste nuove comunità, formate da soggetti appartenenti a minoranze etniche o religiose, presentano un forte grado di stabilità all’interno dello Stato ospite, sin tanto che hanno acquisito la residenza, se non, anche la cittadinanza di tale Stato. Nonostante lo stabile stanziamento nel nuovo paese, esse mantengono forti i principi e valori religiosi propri alla loro comunità, tanto che nella propria organizzazione spesso rifiutano l’applicazione delle regole della società locale<sup>264</sup>. Si pensi agli istituti del ripudio o del matrimonio poligamico che vengono posti in essere in Paesi diversi da quello d’origine delle parti coinvolte.

Pertanto, i conflitti occulti si pongono tutte le volte che soggetti appartenenti alle suddette comunità siano coinvolti in rapporti giuridici localizzati in uno Stato terzo alla comunità di appartenenza. La soluzione, spesso, impiegata dai giudici degli Stati ospiti è quella del ricorso all’eccezione della contrarietà all’ordine pubblico, e, quindi, del rifiuto dell’applicazione delle regole e istituti, fondati su diversi principi fondamentali, propri di quegli ordinamenti. Questo atteggiamento, però, mina l’integrazione dei membri della comunità religiosa o etnica nello Stato di arrivo, motivo per cui sono stati individuati nuovi metodi di risoluzione di tali conflitti: il c.d. ordine pubblico “attenuato” e la teoria dei due Stati o due livelli<sup>265</sup>.

---

<sup>264</sup> Si veda sul punto Ricci, *Il richiamo di ordinamenti plurilegislativi nel diritto internazionale privato*, cit, p. 55 e ss; nonché Ricci, *Sulla legge applicabile ai rapporti tra coniugi cittadini di stati plurilegislativi su base personale*, in *Il Politico*, vol. 75, no. 3 (225), 2010, pp. 218-38. JSTOR, <http://www.jstor.org/stable/24007317>. Accessed 10 Sept. 2024, p. 234 e ss.

<sup>265</sup> Sul punto si veda par. 2 del presente capitolo.

## 2. Il confronto dottrinale sulla questione dei sistemi giuridici plurilegislativi

La “plurilegislatività”<sup>266</sup> degli ordinamenti rileva per l’Italia, Stato normativamente unificato, solo qualora si ponga il problema dell’individuazione della legge applicabile dell’ordinamento plurilegislativo richiamato dalla norma di conflitto nazionale.

Per affrontare questo problema, sono state elaborate due principali teorie, fondate sulle differenti visioni sulla natura e funzione propria delle norme di conflitto: la teoria tradizionale e la teoria c.d moderna.

Queste teorie sono state adottate sulla base di uno studio esclusivo degli ordinamenti plurilegislativi a base territoriale, in quanto i conflitti interlocali sono risolti facendo riferimento al diritto individuato nei singoli sistemi normativi territoriali.

Sono teorie che si sono sviluppate in un periodo in cui il rinvio ad altri ordinamenti, diversi da quello individuato dalle norme di conflitto, era vietato (*ex* articolo 30 delle disposizioni preliminari al Codice civile), motivo per cui la teoria predominante (quella tradizionale) era vista come un’eccezione all’interno di ordinamenti neganti il rinvio.

Secondo la teoria tradizionale<sup>267</sup>, le norme di conflitto individuano l’ordinamento legislativo nel suo complesso, lasciando ai criteri propri dell’ordinamento plurilegislativo richiamato di identificare la legge regolatrice della fattispecie concreta.

La dottrina tradizionale attribuisce alle norme di conflitto due funzioni fondamentali. Qualora il criterio di collegamento individuato dalla norma di diritto internazionale privato sia la cittadinanza, tale norma di conflitto semplicemente individua lo Stato plurilegislativo nel suo complesso, rimettendo al diritto interlocale il compito di individuare la legge sostanziale applicabile in concreto. Qualora, invece, si tratti di criteri territoriali, eccezionalmente, la norma di conflitto indica direttamente la norma in concreto applicabile<sup>268</sup>.

---

<sup>266</sup> Vitta, *Diritto internazionale privato*, I, Torino, 1972, p. 134 e seguenti.

<sup>267</sup> Tale dottrina è stata sostenuta da vari autori: Zitelmann, *Internationales Privatrecht*, I, Leipzig, 1897, p. 405 e ss.; Klein, *Studien zum interlocalen Privatrecht*, in *Oester. Zent. jur. Prax.*, 1915, p. 18 e ss.; Pacchioni, *Elementi di diritto internazionale privato. Corso di lezioni tenuto alla Reale Università egiziana del Cairo negli anni 1927-1928 e 1928-1929*, Padova, 1930, p. 158 e ss.

<sup>268</sup> Tale ricorso a criteri distributivi, disposti dall’ordinamento plurilegislativo, è negato nel caso di conflitti interpersonali, essendo adottabili solo qualora il problema del richiamo di ordinamenti plurilegislativi sia operato dal criterio della cittadinanza.

Seconda eccezione alla regola, è il caso in cui lo stesso ordinamento plurilegislativo manchi di norme uniformi volte alla soluzione dei conflitti interlocali. In questi casi, il criterio di cittadinanza è irrilevante, in quanto non permette di individuare l'unità territoriale di riferimento, motivo per cui alcuni studiosi<sup>269</sup> hanno ritenuto necessario individuare un criterio di collegamento territoriale sussidiario, risultante spesso nel domicilio. Altri<sup>270</sup> hanno preferito avvalersi del criterio di cittadinanza per individuare l'ordinamento statale nel suo complesso e poi, attraverso ulteriori criteri di collegamento, come il domicilio, l'ultimo domicilio in patria, la capitale dello Stato plurilegislativo, individuare la legge dell'unità territoriale applicabile. Altri, ancora<sup>271</sup>, hanno individuato come criterio di collegamento applicabile quello della "relazione più stretta" tra rapporto giuridico e sistema normativo particolare. Altri<sup>272</sup>, infine, hanno optato per l'applicazione della legge sostanziale dello Stato del foro<sup>273</sup>.

---

<sup>269</sup> v. Ago, *Teoria del diritto internazionale privato italiano*, Padova, 1934, p. 202; Vitta, *Diritto internazionale privato*, cit., p. 138, nota 118; Zitelmann, *Internationales Privatrecht*, cit., p. 405 e seguenti.

<sup>270</sup> Si v. la dottrina tedesca citata da Ago, *Teoria del diritto internazionale privato italiano*, cit., p. 202, nota 3.

<sup>271</sup> v. Rigaux, *Droit international privé, I. Théorie générale*, seconda ed., Bruxelles, 1987, p. 188, e, De Nova, *Historical and Comparative Introduction to Conflict of Laws*, in *Recueil des Cours*, t. 118, 1966-II, p. 555.

<sup>272</sup> v. Pacchioni, *Diritto internazionale privato*, seconda ed., Padova, 1935, p. 164.

<sup>273</sup> La teoria tradizionale, in generale, è stata maggiormente seguita dalla giurisprudenza della Cassazione, prima dell'entrata in vigore della riforma del 1995. I giudici di merito, forse per facilità, erano più proni ad applicare criteri di collegamento del foro per l'individuazione della legge applicabile alla fattispecie concreta. Si v. ad es. la sentenza pronunciata nel caso *Savage Landor c. Savage Landor* (1918/1919, Tribunale di Firenze, pubblicata in *Riv. dir. int.* 1918, p. 81 e ss.; Corte di Appello di Firenze, 23 gennaio 1919, pubblicata in *Riv. dir. int.*, 1918, p. 288 e ss e Cassazione Firenze, 21 luglio 1919, pubblicata in *Giur. it.*, 1919, I, 1, 1040 ) e *Kernot c. Kernot* (1920, Cassazione Napoli, 5 gennaio 1920, pubblicata in *Giur. it.*, 1920, I, 1, 141). Il primo caso riguardava l'individuazione della legge applicabile alla questione di legittimazione *per subsequens matrimonium* e di successione di un cittadino britannico domiciliato in Italia. Il Tribunale e la Corte d'appello di Firenze ritennero applicabile la legge italiana, in base alle norme di diritto interlocale britannico in quanto, come previsto dalla teoria tradizionale, stando alle norme di conflitto italiane, che individuano lo Stato nel suo complesso, applicabile era la legge britannica secondo la quale la questione doveva essere risolta in base al *domicile* del soggetto, localizzato in Italia. I giudici, per aggirare il divieto del rinvio, affermavano di aver raggiunto tale soluzione sulla base delle norme interlocali e non di diritto internazionale privato. La Cassazione ritenne applicabile la legge britannica sulla base del *domicile of origin*, non essendo ammesso l'istituto del rinvio. Simile soluzione è stata adottata dai giudici di primo e secondo grado nel caso *Kernot*, nel quale la Cassazione ha ribadito che il criterio del *domicile* deve essere adottato solo qualora siano risolte questioni di diritto interlocale, non essendo applicabile per la risoluzione di problematiche internazionali.

La teoria, sopra esposta, è stata rielaborata da Morelli<sup>274</sup>, il quale ha ritenuto che le norme di conflitto abbiano semplicemente la funzione di determinare nel suo complesso l'ordinamento plurilegislativo, non dovendo predisporre ulteriori criteri di individuazione della legge particolare applicabile. Di conseguenza, afferma che la norma in concreto applicabile vada individuata solo secondo i criteri da esso stesso predisposti, non essendo ammesse eccezioni.

Requisito necessario per l'attuazione di tale teoria è la presenza nello Stato plurilegislativo di sistemi di soluzione dei conflitti interni, ovvero di un diritto interlocale o interpersonale. Anche qualora sia difficile individuare la norma particolare applicabile, non è ammesso, secondo l'autore, il ricorso a criteri sussidiari ideati dallo stesso interprete, come invece consente la teoria tradizionale precedentemente analizzata. Esso, nel suddetto caso, sarà tenuto a ricavare interpretativamente ulteriori criteri univoci o uniformi presenti nell'ordinamento plurilegislativo stesso<sup>275</sup>.

Per tutelare la volontà delle parti, l'unica eccezione alla regola, ammessa da Morelli, è quella secondo cui, qualora alle parti sia conferito il potere di individuare la legge applicabile ai loro rapporti giuridici oggetto di analisi, l'interprete non possa impedire l'applicazione della legge così individuata. Tale eccezione trova applicazione per i soli ordinamenti plurilegislativi a base territoriale, applicando la regola generale senza deroghe agli ordinamenti plurilegislativi a base personale.

La teoria tradizionale è stata oggetto di critiche da parte di Ago<sup>276</sup>, dando, di conseguenza, origine alla teoria c.d. moderna.

Secondo tale teoria, la funzione delle norme di conflitto è quella di individuare direttamente la legge sostanziale dello stato plurilegislativo applicabile al caso concreto. Ciò è possibile vista la qualifica spaziale dei criteri di collegamento, in quanto indicano

---

<sup>274</sup> v. Morelli, *Note sulla individuazione della norma straniera richiamata dalla norma di diritto internazionale privato*, in *Riv. dir. int.*, 1943, p. 7 e ss.

<sup>275</sup> Di ispirazione morelliana è la soluzione adottata dalla sentenza *Satrina c. Nightingale* (1954, Cass. 4 ottobre 1954, n. 3235, in *Giur. it.*, 1955, I, 899). La questione da risolvere riguardava l'individuazione della legge applicabile al contratto stipulato tra due cittadini statunitensi appartenenti a due Stati federali diversi. La Corte ha affermato che il compito della norma di conflitto dello Stato del foro fosse solamente di individuare l'ordinamento straniero destinato a disciplinare la fattispecie concreta, essendo riservato poi all'interprete individuare la legge applicabile secondo quanto statuito in tale ordinamento.

<sup>276</sup> v. Ago, *Teoria del diritto internazionale privato*, cit., p. 197 e ss.

unicamente la relazione tra la fattispecie da regolare e un dato luogo, specificando come applicabile la legge ivi in vigore.

Le norme di conflitto dello Stato del foro, secondo l'opinione di tale studioso<sup>277</sup>, sarebbero sufficienti, all'interno di sistemi giuridici a base territoriale, ad individuare la legge applicabile al caso concreto, in particolare se si tratta di criteri di collegamento come il domicilio, il luogo di compimento dell'atto. Lo stesso non vale nel caso in cui il criterio di riferimento sia la cittadinanza, in quanto non in grado di localizzare la legge della singola unità territoriale. In tal caso, è necessario identificare un criterio di collegamento complementare, che sia in grado di riferire il soggetto e la fattispecie ad una specifica suddivisione territoriale.

Tale criterio complementare può essere individuato in modi diversi. Nel caso in cui, si tratti di Stati federali, è necessario far riferimento a criteri, predisposti nello stesso sistema giuridico, per fissare un rapporto di appartenenza tra cittadino della federazione e Stato federale, come la cittadinanza di quest'ultimo o il *domicile*<sup>278</sup>.

Qualora lo Stato sia costituzionalmente unitario è possibile che i rapporti personali siano regolati in ogni unità territoriale da un sistema giuridico uniforme, individuante in ogni sistema lo stesso criterio con riferimento alla stessa fattispecie, come la residenza, il domicilio, la dimora, la *vecinidad*, l'origine.

Nel caso in cui quanto appena detto non sia proponibile a causa di una difformità tra i diversi sistemi normativi territoriali, applicabile sarà il criterio individuato dal diritto internazionale privato dell'ordinamento plurilegislativo per risolvere conflitti internazionali, sempreché lo stesso sia uniforme in tutte le suddivisioni territoriali.

Nel caso residuale, in cui i criteri sopra analizzati non siano applicabili, il problema del richiamo a ordinamenti plurilegislativi a base territoriale è risolto facendo riferimento a norme di diritto internazionale privato dello Stato del foro in caso di apolidia o cittadinanza plurima. Le leggi applicabili, in tal caso, saranno, ad esempio, la legge del luogo dell'ultima residenza o quella della capitale dello Stato.

La teoria c.d. moderna, infine, ritiene che il problema del richiamo degli ordinamenti plurilegislativi a base personale sia essenzialmente un problema interpretativo, essendo

---

<sup>277</sup> v. Ago, *Teoria del diritto internazionale privato*, cit., pp. 208-219.

<sup>278</sup> Sul punto si veda la sentenza del Tribunale di Milano *Grossi c. Donovan*, 18 dicembre 1972, in *Riv. dir. int.*, 1974, p. 834 e ss.

un semplice richiamo della legge di un ordinamento unitario, sia territorialmente che legislativamente, nel quale siano in vigore leggi statali diverse per diverse comunità religiose o etniche. Questa è una posizione non condivisibile in quanto si basa sul presupposto che tali sistemi normativi non siano ordinamenti originari, come invece sono.

A queste teorie contrapposte si è affiancata una teoria intermedia o mista, che a seconda dei criteri di collegamento adottati fa propria la soluzione elaborata dall'una o dall'altra. In linea alla tesi innovativa di Ago, essa afferma che taluni criteri di collegamento (i criteri distributivi, come il domicilio, residenza abituale) siano idonei a individuare un ordinamento territoriale specifico all'interno dell'ordinamento plurilegislativo. Qualora il criterio di collegamento individuato dallo Stato del foro sia la cittadinanza, invece, la tesi mista, conformemente alla teoria tradizionale, ritiene sia necessario ricercare, all'interno dello Stato individuato nel suo complesso, sulla base del diritto interlocale, la norma sostanziale applicabile alla fattispecie concreta. Qualora non sia individuabile una norma interlocale è necessario ricorrere all'individuazione di criteri sussidiari costruiti *ad hoc*.

Infine, per quanto riguarda i “conflitti occulti”, come si è già detto<sup>279</sup>, la soluzione maggiormente adottata dai giudici è stata l'eccezione di contrarietà all'ordine pubblico. I giudici, in passato, hanno preferito negare il riconoscimento a diritti troppo diversi da quelli dello Stato ospite, ostacolando, di conseguenza, un migliore inserimento dei soggetti appartenenti a comunità religiose o etniche diverse.

Sono state individuate due soluzioni alternative al problema, per una migliore convivenza tra le diverse componenti sociali.

---

<sup>279</sup> Si v. sul punto il par. 1 del presente capitolo.

La dottrina francese<sup>280</sup> ha ideato l'istituto del c.d. "ordine pubblico attenuato"<sup>281</sup>, secondo cui gli effetti dell'applicazione dell'ordine pubblico vadano regolati in base all'intensità del rapporto esistente tra fattispecie concreta e ordinamento del foro. L'istituto dell'ordine pubblico sarà applicato pienamente, qualora si tratti di riconoscere un rapporto sorto all'estero che ostacoli l'acquisizione di un diritto nell'ordinamento del foro. Gli effetti dello stesso saranno, invece, "attenuati", nel caso in cui la questione sia di consentire ad un diritto legittimamente acquisito all'estero di manifestare i propri effetti nello Stato del foro<sup>282</sup>.

Tale istituto è stato criticato da alcuni<sup>283</sup> in quanto elusivo della legge, poichè permette a soggetti di aggirare la legge e farsi riconoscere istituti che se richiesti nello Stato del foro, secondo la legge dello Stato d'appartenenza, sarebbero ritenuti contrari all'ordine pubblico e per questo rifiutati<sup>284</sup>. Si ritiene che "*un'attenuazione dell'ordine pubblico ha l'effetto perverso di proteggere la parte che sfrutta la divergenza tra i regimi di conflitto di legge*"<sup>285</sup>.

Oltre a favorire la frode della legge, l'istituto dell'ordine pubblico attenuato non assicura sempre il riconoscimento di rapporti giuridici validamente istituiti nello Stato d'origine, potendo aversi il rifiuto del riconoscimento in quanto comunque contrari a principi e valori indefettibili dell'ordinamento del foro<sup>286</sup>.

---

<sup>280</sup> Si v. Legarde, *La théorie de l'ordre public international face à la polygamie et à la répudiation*, in *Nouveaux itinéraires en droit. Hommage à François Rigaux*, Bruxelles, 1993, p. 263 e ss.; Loussouarn, Bourel, *Droit international privé* 5 ed., Paris, 1996, p. 252 e ss.

<sup>281</sup> L'ordine pubblico "attenuato" è stato definito per la prima volta nella sentenza della Corte di Cassazione *Arrêt Rivière* del 17 aprile 1953, pubblicata in *Revue critique de droit international privé*, 1953, p. 413 e ss. La corte ha affermato che: "*La reazione a una disposizione contraria all'ordine pubblico non è la stessa a seconda che si tratti di un ostacolo all'acquisizione di un diritto in Francia o che si tratti di consentire che si producano in Francia gli effetti di un diritto acquisito, senza frode, all'estero e in conformità della legge competente secondo il diritto internazionale privato francese*".

<sup>282</sup> Attraverso questo istituto è stato possibile il riconoscimento in Francia degli effetti della poligamia e del ripudio, istituti peculiari del diritto musulmano.

<sup>283</sup> Bucher, *L'ordre public et le but social des lois en droit international privé*, in *Recueil des Cours*, 1993-II, p. 49 e seguenti; nonchè Gaudemet-Tallon, *La desunion du couple en droit international privé*, in *Recueil des Cours*, 1991-I, p. 239 e seguenti.

<sup>284</sup> Si pensi ad un musulmano residente in Francia che vada nel paese islamico d'appartenenza per un secondo matrimonio e per il ripudio. Questo rapporto giuridico, in linea con l'ordine pubblico "attenuato", sarebbe riconosciuto nello Stato del foro, in quanto non avente un rapporto intenso con il suddetto. Invece, il riconoscimento richiesto, da un musulmano nello Stato del foro, seguendo le regole di tale ordinamento, di un ripudio o seconde nozze, sarebbe rifiutato per contrarietà all'ordine pubblico.

<sup>285</sup> Si veda sul punto Bucher, *L'ordre public et le but social de lois en droit international privé*, cit., p. 49 e seguenti.

<sup>286</sup> Un caso di rifiuto del riconoscimento per contrarietà a principi fondamentali dell'ordinamento del foro è il caso *Baaziz* del 6 luglio 1988, pubblicata in *Revue critique*, 1983, p. 275 e ss..

L'altra soluzione individuata per la risoluzione dei conflitti occulti è la teoria dei due Stati o due livelli, ideata in Germania<sup>287</sup>. Secondo la suddetta teoria, il processo di soluzione dei succitati conflitti deve essere distinto in due fasi: nella prima fase, viene individuata la legge competente a regolare la fattispecie, secondo le norme di conflitto dello Stato del foro; nella seconda fase, la legge individuata viene integrata e interpretata secondo il diritto dello Stato del foro. E' possibile anche che la legge inizialmente individuata, di matrice religiosa, venga accantonata per, poi, dar seguito alla legge sostanziale del foro secondo un'interpretazione in linea con le regole del diritto inizialmente non considerato.

Il pregio di questa teoria sta nel fatto che permette di integrare valori propri sia allo Stato del foro che al diritto straniero, portando però ad una possibile manipolazione delle norme giuridiche, non essendo corretto applicare norme interpretate secondo principi e valori di un ordinamento diverso, ad esse non proprio.

La soluzione diversa da adottarsi dovrebbe essere quella di individuare somiglianze tra l'istituto straniero, non presente nell'ordinamento del foro, e gli istituti interni, così da permettere il riconoscimento degli effetti compatibili da essi derivanti in quanto non contrari all'ordine pubblico<sup>288</sup>.

### **3. L'analisi dottrinale di Edoardo Vitta**

Le teorie sino ad ora analizzate, in materia di richiamo di ordinamenti plurilegislativi, sono state fatte oggetto di studio da Edoardo Vitta, durante il mandato predisposto dalla

---

<sup>287</sup> Si v. sul punto Hessler, *Sachrechtliche Generalklausel und internationales Familienrecht. Zu einer zweistufigen Theorie des internationalen Privatrechts*, München, 1985; Lorenz, *Zur Zweistufentheorie des IPR und zu ihrer Bedeutung für das neue Versorgungsausgleichsrecht*, in *FamRZ*, 1987, p. 645 e ss. Si v. anche Jayme, *Diritto di famiglia: società multiculturali e nuovi sviluppi del diritto internazionale privato*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 1993, p. 301 e ss.

<sup>288</sup> Tale soluzione è stata adottata dal Tribunale di Milano, il 5 ottobre 1991, pubblicata in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 1992, pp. 123-127, chiamato a risolvere la questione riguardante lo scioglimento di un matrimonio, contratto tra una cittadina italiana e un uomo avente doppia cittadinanza (italiana e israeliana), per effetto di un provvedimento di ripudio pronunciato dal Tribunale rabbinico di Roma. In questa decisione, il Tribunale di Milano ha preferito seguire l'ultima soluzione prospettata, interpretando ogni norma secondo i criteri ermeneutici propri dell'ordinamento a cui appartiene, dimostrando anche che un'attenta e accurata ricerca della ratio della norma italiana possa, talvolta, condurre al riconoscimento di situazioni che, apparentemente, possono apparire incompatibili con l'ordinamento giuridico del foro.

Commissione istituita dal Ministro di grazia e giustizia nel 1985, per redigere un progetto di legge in materia di diritto internazionale privato<sup>289</sup>.

Il progetto di legge sul diritto internazionale privato di Vitta è stato ritenuto un atto rilevante nella redazione della nuova riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, come anche nella formulazione dell'attuale articolo 18 della legge 218 del 1995<sup>290</sup>.

Vitta adotta nella propria analisi, di base, la teoria tradizionale rielaborata da Morelli, apportando alcune correzioni. Individua, inoltre, come criterio residuale il collegamento più stretto, criterio accolto, poi, nell'articolo 18 della l. 218/1995. Ciò deriva dalla considerazione che le teorie sviluppate sulla questione suddetta siano maggiormente applicabili a certi Stati piuttosto che ad altri; si pensi alla teoria di Ago, incentrata su criteri distributivi, come il domicilio, che trovano principale applicazione in sistemi di *Common Law*. Il domicilio, in tali sistemi, è da solo sufficiente ad individuare la legge applicabile alla fattispecie concreta, sia in caso di conflitti internazionali che interni. Lo stesso non vale per il criterio della cittadinanza, maggiormente utilizzato in ordinamenti continentali, il quale riferimento può essere inteso sia allo Stato nel suo complesso, sia ad una parte di esso. Inoltre, sempre secondo Vitta, ove il riferimento alla legge di uno Stato straniero vada inteso come riferimento alla legge dello Stato nel suo complesso, senza alcuna distinzione se il richiamo sia fatto ad uno Stato legislativamente unificato o plurilegislativo, risulta incongruente la teoria secondo cui tale principio generale possa essere derogato in caso di richiamo ad un ordinamento plurilegislativo.

Analogamente alla dottrina di Mancini<sup>291</sup>, secondo il quale in materia di statuto personale deve essere applicata la legge della cittadinanza e solo eccezionalmente, in casi di più sistemi normativi coesistenti in un medesimo Stato o molteplicità o assenza

---

<sup>289</sup> Si veda sul punto Ricci, *Il richiamo di ordinamenti plurilegislativi nel diritto internazionale privato*, cit., p. 75 e ss;

<sup>290</sup> Quanto affermato è rinvenibile nel preambolo della relazione allegata all'elaborato proprio della Commissione presentato il 26 ottobre 1989, intitolato come *Schema di articolato redatto dalla Commissione per la riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato*, consultabile nella rivista di diritto internazionale privato e processuale del 1989, p. 947 e seguenti e nella rivista di diritto internazionale del 1970, p. 741 e seguenti.

<sup>291</sup> Si v. sul punto Mancini, *Della nazionalità come fondamento del diritto delle genti*, Prelezione al corso di diritto internazionale e marittimo dell'Università di Torino, 22 gennaio 1851, a cura di Jayme, Torino, 2000, p. 23 ss; Nadelmann, *Mancini's Nationality Rule and Non – Unified Legal Systems*, in *American Journal of Comparative Law*, 1969, p. 418 ss., a p. 420; Ricci, *Il richiamo di ordinamenti plurilegislativi nel diritto internazionale privato*, cit., p. 79 e ss.

di cittadinanza, applicata la legge del domicilio, all'articolo 6 del Progetto<sup>292</sup>, Vitta indica i casi in cui il criterio di collegamento della cittadinanza non sia richiamato per l'individuazione della legge applicabile.

Ritiene necessaria prima l'individuazione della legge applicabile tramite l'analisi del diritto interlocale o interpersonale disposto dal diritto dello Stato richiamato, rinviando, solo qualora ciò sia impossibile, ad un criterio sussidiario idoneo a determinare il sistema particolare, ovvero il collegamento più stretto.

Nei suddetti casi, individua distinti criteri di collegamento per l'individuazione della norma sostanziale applicabile: nei casi di soggetti apoliti, con incerta cittadinanza, rifugiati o aventi plurime cittadinanze, i criteri da Vitta individuati sono, successivamente, il domicilio, la residenza, o in mancanza il collegamento più stretto; nei casi di soggetti appartenenti a Stati plurilegislativi a base territoriale o personale, qualora non sia individuabile un diritto interlocale o interpersonale atto a individuare la legge sostanziale, i criteri applicabili per gli ordinamenti plurilegislativi a base territoriale sono gli stessi indicati sopra (domicilio, residenza o collegamento più stretto), e, invece, per gli ordinamenti plurilegislativi a base personale l'unico criterio predisposto è quello del collegamento più stretto, individuato come espressione del principio di effettività proprio dell'ordinamento italiano, impiegato per governare i rapporti di diritto pubblico e privato.

La visione prospettata da Vitta viene criticata in quanto si ritiene che il succitato criterio trovi difficile applicazione in ordinamenti plurilegislativi a base personale, soprattutto nella determinazione dell'appartenenza<sup>293</sup>, essendo opportuno sostituirlo con lo strumento della *professio iuris*, ovvero della possibilità di scelta delle parti tra diritto statale o diritto religioso<sup>294</sup>. Sul punto, Vitta ritiene che l'impiego della *professio iuris* sia possibile solo qualora la legge dello Stato di appartenenza riconosca questa eventualità e entrambi i diritti siano applicabili dai tribunali civili dello Stato d'origine.

---

<sup>292</sup> Si tratta del progetto presentato nel 1984 al convegno di Roma, poi rimaneggiato nella *Postilla* riportata in Vitta, *Memoriale e progetto di legge*, in *Problemi di riforma del diritto internazionale privato italiano, Atti del Convegno del Consiglio Nazionale del Notariato*, Milano, 1986, p. 262 e ss.

<sup>293</sup> Si tratta, insieme alla *professio iuris*, di un criterio individuato per la soluzione di conflitti interpersonali propri ad ordinamenti plurilegislativi a base personale. Si v. sul punto il par. 5 del presente capitolo.

<sup>294</sup> Si v. sul punto Ricci, *Il richiamo di ordinamenti plurilegislativi nel diritto internazionale privato*, cit., p. 82 e ss.

Qualora la facoltà di applicare e individuare il diritto personale sia rimesso, nello Stato d'origine, solo al tribunale religioso, al giudice italiano, in quanto autorità giudiziaria civile, è negata la possibilità di applicare la legge etnica o religiosa individuata dalle parti.

Per quanto riguarda, invece, l'individuazione del collegamento più stretto, Vitta specifica che l'indagine “*vada incentrata sulla effettività di appartenenza, e cioè sul modo di sentirsi e comportarsi del soggetto, sulle sue abitudini di vita e ambiente sociale*”<sup>295</sup>.

Il dovere del giudice, una volta individuata la legge dello Stato nel suo complesso applicabile, di interpretare e applicare la legge interna sussiste nonostante il criterio operante il richiamo sia di natura territoriale. E' indispensabile per il giudice avere conoscenza del diritto interlocale e interpersonale proprio del diritto straniero richiamato. Non rileva che l'articolo 6 del Progetto analizzi solo i casi in cui il criterio utilizzato dalla norma di conflitto sia quello della cittadinanza.

#### **4. L'articolo 18 della riforma del 1995**

L'articolo 18 della legge 218/1995, adottato dalla Commissione sulla base all'analisi di Vitta, afferma quanto segue:

*“1. Se nell'ordinamento dello Stato richiamato dalle disposizioni della presente legge coesistono più sistemi normativi a base territoriale o personale, la legge applicabile si determina secondo i criteri utilizzati da quell'ordinamento.*

*2. Se tali criteri non possono essere individuati, si applica il sistema normativo con il quale il caso di specie presenta il collegamento più stretto”.*

Esso rimanda comunemente ai “criteri” dell'ordinamento richiamato complessivamente. I suddetti criteri, modellati sul diritto internazionale privato dell'ordinamento richiamato, possono essere individuati come criteri distributivi espliciti o elaborati dalla giurisprudenza.

L'articolo 18 corrisponde all'idea che la legge straniera richiamata dalle norme di conflitto vada interpretata e applicata secondo i criteri ermeneutici e applicativi propri del paese d'origine, considerato nella sua globalità, ai sensi dell'articolo 15 della l.

---

<sup>295</sup> Si veda Vitta, *Diritto internazionale privato*, cit., p 159 e ss.

218/1995, non essendo essa nazionalizzata una volta individuata dal diritto internazionale privato italiano.

Il giudice è tenuto, con ogni mezzo a sua disposizione<sup>296</sup>, a considerare, nell'ordinamento straniero, tutte le fonti giuridiche disposte per l'individuazione dei criteri fissati per risolvere conflitti interni. Esse possono essere di varia natura: norme positive straniere, consuetudini, principi dottrinali o giurisprudenziali. Nonchè vanno considerate anche le disposizioni specifiche previste da convenzioni internazionali.

Una volta individuata la legge applicabile alla fattispecie concreta essa va applicata secondo i canoni interpretativi ed ermeneutici propri dell'ordinamento straniero, anche se essa appaia giuridicamente incongruente ai canoni dello Stato del foro.

Ai sensi dell'articolo 18, i criteri individuati nel diritto interlocale o interpersonale devono presentare una certa uniformità, non essendo tenuto il giudice, in caso di contrasto giurisprudenziale, a ricercare un sottosistema competente e artificialmente ricostruire regole applicabili.

Ai sensi del co. 2 dell'articolo 18 della legge 218/1995, nel caso in cui non sia individuabile un diritto interlocale o interpersonale competente a risolvere il conflitto, e quindi non siano individuabili criteri distributivi applicabili al caso concreto, indipendentemente dal fatto che si tratti di un ordinamento plurilegislativo a base territoriale o a base personale, va applicato l'ulteriore criterio individuato dalla legge, ovvero il collegamento più stretto. E' un criterio che attribuisce al giudice un forte grado di discrezionalità e può essere da quest'ultimo adoperato solo dopo che i criteri individuati dal diritto interpersonale e interlocale dello Stato straniero, per la risoluzione di conflitti interni, siano risultati inutili. Esso permette di ponderare elementi di diritto e di fatto che collegano la fattispecie concreta con i sistemi normativi particolari, individuando il sistema maggiormente rilevante.

La discrezionalità del giudice è una prima conseguenza della flessibilità del criterio del collegamento più stretto, in quanto esso necessita un'analisi approfondita caso per caso. La legge, tramite criteri flessibili, intende favorire specifiche finalità materiali, come la certezza del diritto. Il giudice non può, per semplificare la propria attività di indagine,

---

<sup>296</sup> Ai sensi degli artt. 14, 15 e 18, co 1.

adottare criteri ad esso più familiari, escludendo altri, che sarebbero, invece, in linea con la realizzazione dell'interesse materiale tutelato dalla legge.

L'articolo 18 va coordinato anche con altre disposizioni della legge di riforma.

In *primis*, è necessario analizzare la problematica dell'istituto del rinvio. Le norme della legge di riforma erano state formulate in un sistema in cui il rinvio era escluso. Solo durante l'approvazione della legge di riforma sono stati introdotti, all'articolo 13 della legge, casi tassativi di rinvio ammissibili: il rinvio c.d. oltre, accettato da uno Stato terzo diverso da quello individuato dalle norme di conflitto; il rinvio indietro all'ordinamento del foro.

Con l'accoglimento del rinvio, non si pongono più problemi<sup>297</sup> riguardanti il funzionamento della norma di conflitto italiana. Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 13 e 18, il giudice italiano deve applicare la legge sostanziale individuata dal sistema giuridico particolare. Irrilevante è che essa sia una legge interna o di uno Stato terzo rispetto all'ordinamento richiamato.

Parte della dottrina<sup>298</sup> non condivide questa impostazione. Ritiene che l'analisi testuale dell'articolo 18 della legge 218/1995 escluda l'ammissibilità del rinvio, in quanto il primo comma specifica che l'individuazione della legge sostanziale applicabile vada fatta solamente tra i "sistemi normativi a base territoriale o personale" del sistema giuridico richiamato. Ciò non è condivisibile in quanto la norma non specifica che la legge applicabile, individuata secondo i criteri propri dello Stato richiamato, vada individuata all'interno solo dell'ordinamento richiamato. Inoltre, l'articolo 18 non è inquadrabile come norma speciale, in ambito di ordinamenti plurilegislativi, che possa derogare alle altre disposizioni prescritte dal diritto internazionale privato italiano.

Grazie all'istituto del rinvio, i criteri individuati dall'ordinamento straniero richiamato, non solo risolvono conflitti interni allo stesso, ma possono individuare, anche, una disposizione sostanziale applicabile esterna al sistema richiamato, in quanto nella

---

<sup>297</sup> Sul punto si v. Ricci, *Il richiamo di ordinamenti plurilegislativi nel diritto internazionale privato*, cit., p. 135 e ss.

<sup>298</sup> Si v. sul punto Carbone, *Articolo 18*, in *Commentario Pocar-Treves-Carbone-Giardina-Luzzatto-Mosconi-Clerici*, Padova, 1996, p. 93. Come anche Conetti, *Art. 18*, in Conetti, Tonolo, Vismara, *Commento alla riforma del diritto internazionale privato italiano. Legge 31 maggio 1995, n. 218*, Torino, 2001 p. 57 e ss.

determinazione della legge, il giudice italiano è tenuto a considerare sia le norme sulla soluzione di conflitti interni che internazionali. L'istituto del rinvio è applicabile anche qualora rilevi il criterio del collegamento più stretto, non essendo esso compreso tra i casi esclusi dal rinvio.

In secondo luogo, è necessario analizzare il rapporto tra l'articolo 18 co. 2 e l'articolo 14 co. 4. Ai sensi del primo, qualora i criteri previsti dall'ordinamento plurilegislativo richiamato per l'individuazione della legge applicabile non fossero sufficienti, il giudice deve utilizzare il criterio del collegamento più stretto. Il secondo statuisce, invece, che: *“qualora il giudice non riesca ad accertare la legge straniera indicata, neanche con l'aiuto delle parti, applica la legge richiamata mediante altri criteri di collegamento eventualmente previsti per la medesima ipotesi normativa. In mancanza si applica la legge italiana”*.

Qualora la norma di conflitto italiana identifichi un solo criterio di collegamento, il giudice dovrà identificare, tramite le proprie conoscenze e i mezzi posti a disposizione dall'articolo 14 co. 1<sup>299</sup>, tutti i criteri di ripartizione interni ricavabili dall'ordinamento plurilegislativo. Qualora egli individui un diritto interpersonale o interlocale applicabile, dovrà verificare se le norme dello specifico sistema normativo particolare rinvino ad un terzo paese, o alla legge dello Stato del foro.

Nell'ipotesi in cui, dopo una prima analisi, il giudice non riesca ad identificare un diritto interlocale o interpersonale specifico, dovrà determinare il sottoordinamento a cui il soggetto risulti più prossimo, in base al criterio del collegamento più stretto disposto dall'articolo 18, comma 2. Se un suddetto ordinamento venga individuato, il giudice dovrà valutare la possibile applicazione di un ulteriore rinvio *ex art.* 13 della l. 218/1995. Se, ancora, il giudice non riesca ad individuare un ordinamento applicabile, interviene l'articolo 14, comma 2, nella parte in cui identifica come applicabile in alternativa la legge italiana, in quanto non sono previsti ulteriori criteri di collegamento nella norma di conflitto presa in considerazione.

---

<sup>299</sup> L'articolo 14, comma 1, della l. 218/1995, dispone quanto segue: *“L'accertamento della legge straniera è compiuto d'ufficio dal giudice. A tal fine questi può avvalersi, oltre che degli strumenti indicati dalle convenzioni internazionali, di informazioni acquisite per il tramite del Ministro di grazia e giustizia; può altresì interpellare esperti o istituzioni specializzate”*.

Nel caso diverso in cui, invece, la norma di conflitto individui più criteri di collegamento successivi, il procedimento di indagine del giudice è per lo più identico. Infatti, come nel caso sopra individuato, il giudice dovrà individuare, secondo i criteri propri dell'ordinamento plurilegislativo, il diritto interlocale o interpersonale applicabile. Se questo non è possibile, andrà individuato, secondo il collegamento più stretto, il sottoordinamento con il quale il soggetto presenti connessioni più strette. Solo nell'ipotesi in cui il giudice non riesca comunque ad individuare una legge applicabile, dovrà verificare se, attraverso gli altri criteri previsti dalla norma di conflitto regolante la fattispecie concreta, una legge applicabile sia rinvenibile. Per ogni criterio indicato, il giudice dovrà, nel caso in cui la legge richiamata rimandi ad un ordinamento plurilegislativo, applicare entrambi i commi dell'articolo 18, e, infine, solo come *ultima ratio*, applicare la legge del foro.

### **5. Criteri specifici per la soluzione dei conflitti interpersonali**

Questione diversa da analizzare è il problema di individuazione dei criteri necessari per l'identificazione del sistema normativo personale e soluzione dei conflitti interni propri allo Stato richiamato.

La soluzione dei conflitti interni, tramite il diritto interlocale e interpersonale, e individuazione della legge sostanziale applicabile è semplificata negli ordinamenti plurilegislativi a base territoriale se i criteri di collegamento utilizzati siano di natura distributiva. Maggiori difficoltà si incontrano qualora il criterio individuato sia la cittadinanza, criterio utilizzato maggiormente in ambito di statuto personale, diritto di famiglia e diritto successorio. La cittadinanza non permette di individuare l'appartenenza di un individuo ad un'unità territoriale, rimandando in generale alla legge di uno Stato considerato nel suo complesso.

Vista questa complessità, è necessario che il legislatore indichi criteri ulteriori sostitutivi della cittadinanza, individuanti direttamente il sistema normativo territoriale applicabile, come il domicilio, la residenza, la *vecinidad*, o criteri caratterizzati da maggiore discrezionalità, come il collegamento più stretto o il luogo di prevalente localizzazione della vita matrimoniale.

Con riguardo particolare agli ordinamenti a base personale, non sono presenti, in esso, norme specifiche, di origine particolare, per la soluzione di conflitti interpersonali,

soprattutto in materie di diritto di famiglia, matrimonio o successioni. Le norme di diritto interlocale hanno natura statale e sono rilevanti solo nelle materie in cui lo Stato abbia riconosciuto la competenza ai sistemi normativi particolari.

Utili alla risoluzione dei conflitti interni, non sono né il criterio della cittadinanza, né i criteri di natura territoriale, come il domicilio e la residenza, in quanto negli ordinamenti plurilegislativi a base personale la comunità è distinta su base religiosa ed etnica, essa si estende indifferentemente su tutto il territorio nazionale, di cui il singolo membro è cittadino. Di conseguenza, criteri di collegamento localizzabili nello spazio non sono efficaci nella soluzione dei conflitti interpersonali.

Nel diritto internazionale privato italiano, il criterio della cittadinanza ha sempre rivestito un ruolo fondamentale<sup>300</sup>. Se si esaminano le norme in materia di diritto di famiglia (capitolo IV della legge), il criterio suddetto è individuato come criterio di collegamento ampiamente richiamato. Per regolare il rapporto matrimoniale (artt. 26, 29, 31), in tutte le sue fasi, la legge sostanziale applicabile è individuata secondo il criterio della cittadinanza comune ai coniugi.

Per risolvere i conflitti interpersonali questo criterio non è sufficiente, essendo necessario individuare ulteriori criteri, come l'appartenenza e la *professio iuris*.

L'appartenenza costituisce la principale connessione tra un soggetto e la comunità religiosa o etnica, e consiste nel “*possesso da parte dell'individuo di una o più qualità che gli siano intrinseche (razza, religione, tribù, casta). Si tratta di collegamenti [...] di sangue o di fede, che talora discendono da semplici criteri di appartenenza di fatto a primitivi raggruppamenti di famiglie o di genti*”<sup>301</sup>.

Il criterio in esame, per essere impiegato per risolvere i conflitti interpersonali, va definito come concetto giuridico.

Qualora le norme di conflitto siano comprese in quelle attributive di competenza, sarà lo Stato a definire le espressioni in esse contenute, in linea con le sue scelte di politica legislativa, indicando i metodi di individuazione dell'appartenenza ad una o all'altra comunità. I criteri di determinazione dell'appartenenza vanno, quindi, individuati non

---

<sup>300</sup> Ricci, *Sulla legge applicabile ai rapporti tra coniugi cittadini di stati plurilegislativi su base personale*, cit., pp. 218-38.

<sup>301</sup> Si v. Vitta, *Conflitti interni ed internazionali. Saggio Comparativo*, Torino, 1954, vol. II, p. 184.

nell'ordinamento personale particolare ma nell'ordinamento statale, salvo che esso non abbia incorporato completamente i criteri fissati nel sistema normativo particolare.

L'attività di individuazione del singolo ordinamento personale competente si complica qualora nello Stato siano presenti una molteplicità di sistemi giuridici a matrice religiosa o etnica (si pensi all'India), in quanto i singoli sistemi normativi non prevedono norme volte alla risoluzione di conflitti interpersonali. Nel suddetto caso, sarà necessario identificare dei criteri che permettano di determinare una stretta connessione tra il soggetto e un determinato sistema giuridico personale; si pensi alla dichiarazione fatta da un soggetto di appartenenza ad una determinata collettività, o a criteri di fatto, come le abitudini quotidiane ed alimentari proprie del soggetto e della famiglia, ai riti e festività seguite, ambiente sociale di appartenenza, istruzione e lingua parlata.

La *professio iuris*<sup>302</sup>, invece, è un criterio che consiste nella scelta e indicazione da parte dello stesso soggetto della comunità di appartenenza. L'individuo può, così, scegliere il sistema secondo lui più equo e rispondente alle sue esigenze. Grazie a questo criterio, l'ordinamento straniero richiamato ed il diritto materiale del foro saranno soggetti a un pari trattamento, in quanto il secondo non ricoprirà una posizione predominante. In certe circostanze è possibile che con la scelta della legge applicabile sia effettuata automaticamente anche l'individuazione dell'autorità giurisdizionale competente o, viceversa, sia individuata implicitamente la norma del sistema giuridico particolare applicabile.

## **6. Casi giurisprudenziali italiani in relazione all'ordinamento plurilegislativo indiano**

Una delle prime applicazioni giurisprudenziali dell'articolo 18 è rinvenibile nella sentenza del Tribunale di Belluno del 6 marzo 2009, n. 106<sup>303</sup>. Nel caso di specie, due

---

<sup>302</sup> Questo criterio è stato adottato, inizialmente, nel Medioevo, nei territori dell'Impero Romano d'Oriente conquistati dai Turchi. Lo scopo principale era di estendere l'applicazione della legge dei nuovi conquistatori fino a raggiungere un'elevata amalgamazione della civiltà. Infatti, nella maggior parte dei casi, col tempo, si sono raggiunti sistemi giuridici unitari. Motivo per cui, secondo una parte della dottrina, anche gli ordinamenti plurilegislativi a base personale siano un fenomeno temporaneo destinato a convergere in un sistema unitario. Si v. sul punto Batiffol, Lagarde, *Traité de droit international privé*, Parigi, 1993, p.435 e ss.

<sup>303</sup> Tribunale di Belluno, 6 marzo 2009, n. 106, consultabile su [https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza\\_documento?idDatabank=6&idDocMaster=2001806&id](https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento?idDatabank=6&idDocMaster=2001806&id)

coniugi indiani, abitualmente residenti in Italia, ai sensi dell'articolo 13-B, comma 1<sup>304</sup> dell'*Hindu Marriage Act*, avevano congiuntamente adito il Tribunale di Belluno, per la pronuncia di divorzio del matrimonio, legittimamente celebrato in India e trascritto nel rispettivo registro dei matrimoni induisti.

La prima questione analizzata dal Tribunale ha riguardato la determinazione della giurisdizione. Ai sensi del Regolamento CE 2201/2003<sup>305</sup>, regolamento all'epoca applicabile sia ai cittadini di uno Stato membro che ai soggetti residenti abitualmente sul territorio del suddetto Stato (*ex art. 6*)<sup>306</sup>, il giudice ha riconosciuto la propria giurisdizione, in quanto foro della residenza abituale dei coniugi, primo criterio di collegamento individuato dall'articolo 3 in materia di competenza generale su controversie inerenti al divorzio (*ex art. 3*)<sup>307</sup>.

Successivamente, il giudice si è interessato della questione di individuazione della legge applicabile al caso concreto, indagando sui criteri di soluzione dei conflitti di legge interpersonali.

Secondo la legge di riforma del 1995, la legge applicabile in materia di divorzio, ai sensi dell'articolo 31, co. 1, va ricercata nell'ordinamento dello Stato di cui entrambi i coniugi siano cittadini, al momento della domanda. Nel caso di specie, di conseguenza, essendo i coniugi cittadini indiani, l'ordinamento nel quale identificare la legge applicabile è stato rinvenuto in quello dello Stato indiano.

---

[UnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docId=1&semantica=0&isPdf=false&fromSearch=true&isCorrelazioniSearch=false.](#)

<sup>304</sup> L'articolo 13-B, comma 1, individua il caso di divorzio consensuale (c.d. "*divorce by mutual consent*").

<sup>305</sup> Regolamento relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale.

<sup>306</sup> Sul punto nella sentenza in esame, il giudice richiama la sentenza *Sundelind Lopez c. Lopez Lizazo* della Corte di Giustizia dell'Unione europea, 29 novembre 2007, C-68/07. In tale sentenza si afferma, al punto 26, che il regolamento 2201/2003 "*si applica anche ai cittadini di Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri in conformità dei criteri di competenza previsti dal detto regolamento, criteri che, secondo il dodicesimo "considerando" del regolamento n. 1347/2000, si fondano sul principio che deve esistere un reale nesso di collegamento tra l'interessato e lo Stato membro che esercita la competenza*".

<sup>307</sup> Sul punto si v. il commento alla sentenza di Faletto, *Brevi osservazioni sulla competenza giurisdizionale del giudice italiano e sulla legge applicabile al divorzio tra coniugi indiani*, in *Famiglia e Diritto*, n. 2, 1 febbraio 2010, p. 179, consultabile su <https://onelegale.wolterskluwer.it/documenti/brevi-osservazioni-sulla-competenza-giurisdizionale-del-giudice-italiano-e-sulla-legge-applicabile-al-divorzio-tra-coniugi-indiani-il-commento/10AR000018043ART1?searchId=2147482147&pathId=5b06e1e36f23d&contentModuleContext=all>.

Essendo l'India un ordinamento plurilegislativo a base personale, avente in materia matrimoniale più sottosistemi di legislazione civilistica distinti secondo la religione, il giudice ha riorganizzato, secondo l'articolo 18, i vari sistemi normativi particolari sulla base dell'appartenenza ad una fede religiosa. E' stata individuata come applicabile, la legge regolante il matrimonio celebrato tra *hindu*<sup>308</sup>, l'*Hindu Marriage Act* del 1955, non essendovi ulteriori rinvii ad ordinamenti terzi, in quanto, stante al certificato di matrimonio presentato, era stato contratto un matrimonio induista, trascritto, poi, nel rispettivo registro.

Si può rilevare, in questo caso, una vera esemplificazione di quanto precedentemente affermato<sup>309</sup>: il giudice ha, innanzitutto, individuato la norma di conflitto disciplinante la materia oggetto di controversia. Essa ha richiamato un ordinamento plurilegislativo, motivo per cui il giudice, secondo i criteri propri di tale ordinamento, ha dovuto ricercare criteri di ripartizioni interni determinanti il diritto interpersonale applicabile, nel caso di specie la legge *hindu*.

Per quanto riguarda la pronuncia di divorzio, il giudice ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio ai sensi dell'articolo 13-B dell'HMA, per mutuo consenso dei coniugi.

Nella sentenza esaminata è stata analizzata brevemente la questione della possibile contrarietà all'ordine pubblico del suddetto articolo, in quanto esso ammette la possibilità di richiedere il divorzio, anche senza una pronuncia giudiziaria di separazione, essendo necessaria, semplicemente, la prova dell'avvenuta separazione di fatto per almeno un anno e l'impossibilità di ricostruire la comunione di vita.

---

<sup>308</sup> Come già detto nel par. 2.1 del capitolo primo, l'HMA non trova applicazione su base territoriale, essendo esteso a tutto il territorio indiano, ma su base personale, applicandosi ad ogni soggetto che, secondo l'articolo 2 dell'HMA, si individui come appartenente alla religione induista.

<sup>309</sup> Si v. sul punto par. 4 del presente capitolo.

Il giudice, sulla base di quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità,<sup>310</sup> ha ritenuto sufficiente, per lo scioglimento del matrimonio, la sola impossibilità di ricostruzione della comunione spirituale e materiale, non essendo necessario anche una precedente sentenza di separazione. Non è stata rilevata alcuna contrarietà all'ordine pubblico.

Successivamente a questa sentenza, vi sono state molte soluzioni simili per i casi in cui oggetto del richiamo da parte delle norme italiane di diritto internazionale privato fosse l'ordinamento indiano.

Una prima sentenza significativa è la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia del 01 febbraio 2013, n. 199<sup>311</sup>, nell'ambito della quale il giudice ha rigettato la domanda di separazione personale, per assenza di requisiti necessari, richiesti dalla legge applicabile. Il caso riguardava due coniugi indiani, residenti abitualmente sul territorio italiano. La moglie aveva presentato ricorso al Tribunale per chiedere la separazione personale per abbandono da parte del marito, ai sensi dell'articolo 10 dell'HMA. Come nel precedente caso, il giudice, stante l'atto di matrimonio prodotto, aveva individuato come applicabile, la legge indiana, e nello specifico l'HMA.

Sono state riscontrate assonanze con la legge italiana in quanto è ricollegato alla separazione, presupposto non indefettibile del divorzio, il venire meno dell'obbligo di coabitazione e la possibile riconciliazione tra i coniugi separati.

Secondo quanto prevede l'articolo 10 dell'HMA, la separazione giudiziale può essere richiesta qualora sussista almeno uno dei motivi di divorzio previsti dall'articolo 13

---

<sup>310</sup>Sul punto il giudice richiama la sentenza della Corte di Cassazione del 25 luglio 2006, n. 16978, Il Foro Italiano, Vol. 129, n. 10 (ottobre 2006), p. 2699 e ss, consultabile su [https://www.jstor.org/stable/23202019?read-now=1&seq=1#page\\_scan\\_tab\\_contents](https://www.jstor.org/stable/23202019?read-now=1&seq=1#page_scan_tab_contents). In essa, si afferma quanto segue: *“la circostanza che il diritto straniero - nella specie, il diritto di uno Stato degli USA - preveda che il divorzio possa essere pronunciato senza passare attraverso la separazione personale dei coniugi ed il decorso di un periodo di tempo adeguato, tale da consentire ai coniugi medesimi di ritornare sulla loro decisione, non costituisce ostacolo al riconoscimento in Italia della sentenza straniera che abbia fatto applicazione di quel diritto, per quanto concerne il rispetto del principio dell'ordine pubblico, richiesto dall'art. 64, comma 1, lett. g, della legge 31.5.1995 n. 218, essendo a tal fine necessario, ma anche sufficiente, che il divorzio segua all'accertamento dell'irreparabile venir meno della comunione di vita tra i coniugi”*.

<sup>311</sup> Tribunale di Reggio Emilia, 01 febbraio 2013, n. 199, consultabile su <https://onelegale.wolterskluwer.it/documenti/tribunale-reggio-emilia-sent-01-02-2013-n-199/10SE0001251440?searchId=2562780146&pathId=bf07bd45d572b&offset=0&contentModuleContext=all>.

della stessa legge. Il collegio ha definito il caso di abbandono da parte dell'altro coniuge, definito anche come *desertion*, come motivo di divorzio maggiormente coerente con la fattispecie in esame. Dopo l'individuazione della norma interna applicabile, il giudice ha provveduto ad interpretare secondo la giurisprudenza di tale ordinamento<sup>312</sup> l'istituto della *desertion*<sup>313</sup>, individuando come mancante la prova da parte dell'attrice dell'ingiustificato allontanamento del marito, rigettando, di conseguenza, l'istanza.

Altra sentenza rilevante, in ambito divorzile, simile per quanto riguarda le questioni di fatto e di diritto alla sentenza del Tribunale di Belluno, è la sentenza del Tribunale di Lodi del 26 febbraio 2021, n. 136<sup>314</sup>. Anche in essa, il giudice ha proceduto ad una determinazione iniziale della propria giurisdizione, ai sensi del Regolamento 2201/2003, all'epoca vigente, e, successivamente, ha individuato come applicabile l'HMA e accolto la domanda di divorzio consensuale, ex art. 13-B dello stesso. Simile è poi la sentenza del Tribunale di Larino del 17 gennaio del 2023, n. 30<sup>315</sup>, la quale si diversifica solo per la questione di diritto. La domanda di divorzio è stata accolta per il diverso motivo di "crudeltà"<sup>316</sup> del marito nei confronti della moglie, ai sensi dell'articolo 13, lettera (ia) dell'HMA.

Altra sentenza, in ambito di separazione personale, è la sentenza del Tribunale di Mantova del 01 luglio 2015, n. 668<sup>317</sup>. Nella sentenza il giudice, come nei casi

---

<sup>312</sup> Si v. sul punto la sentenza della Corte Suprema dell'India *Bipin Chandra c. Prabhavati* (AIR 1957 SC 176).

<sup>313</sup> Il giudice, per l'interpretazione di *desertion*, richiama la definizione fornita dalla Corte Suprema dell'India nella sentenza *Bipin Chandra c. Prabhavati* (AIR 1957 SC 176). La *desertion* viene individuata come "abbandono consapevole", ovvero un volontario e ingiustificato allontanamento dell'altro/a sposo/a con lo specifico intento di abbandonarlo".

<sup>314</sup> Tribunale di Lodi, 26 febbraio 2021, n. 136, consultabile su [https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza\\_documento\\_orientamento\\_locale?idDatabank=8&idDocMaster=9948687&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=0&semantica=1&isPdf=false&fromSearch=true&isCorrelazioniSearch=false](https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_orientamento_locale?idDatabank=8&idDocMaster=9948687&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=0&semantica=1&isPdf=false&fromSearch=true&isCorrelazioniSearch=false).

<sup>315</sup> Tribunale di Larino, 17 gennaio 2023, n. 30, consultabile su [https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza\\_documento\\_orientamento\\_locale?idDatabank=8&idDocMaster=10305318&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=0&semantica=1&isPdf=false&fromSearch=true&isCorrelazioniSearch=false](https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_orientamento_locale?idDatabank=8&idDocMaster=10305318&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=0&semantica=1&isPdf=false&fromSearch=true&isCorrelazioniSearch=false).

<sup>316</sup> Il concetto di "crudeltà" non essendo definito dall'HMA, è stato ricostruito dal giudice sulla base dell'ordinamento indiano.

<sup>317</sup> Tribunale di Mantova, sez. I, 01 luglio 2015, n. 668, consultabile su [https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza\\_documento?idDatabank=6&idDocMaster=4724888&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=0&semantica=0&isPdf=false&fromSearch=true&isCorrelazioniSearch=false](https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento?idDatabank=6&idDocMaster=4724888&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=0&semantica=0&isPdf=false&fromSearch=true&isCorrelazioniSearch=false).

precedentemente analizzati<sup>318</sup>, ha affermato la propria giurisdizione, individuando la legge nazionale comune dei coniugi come legge applicabile, secondo l'articolo 31 della legge 218/1995. Il Tribunale ha proseguito nell'orientamento, sviluppato dalla giurisprudenza sino ad ora esaminata<sup>319</sup>, all'identificazione del sottosistema personale applicabile ed alla legge sostanziale applicabile.

Il Tribunale ha accolto la domanda di separazione giudiziale presentata, ai sensi dell'articolo 13, lettera (ia), HMA, per crudeltà, *“integrando indubbiamente detti comportamenti violenti, reiterati e continuati, trattamento” crudele” o “brutale” del marito nei confronti della moglie*”, provati da una precedente sentenza penale divenuta irrevocabile<sup>320</sup>.

Appare interessante sottolineare che il tribunale ha specificato che non era applicabile alla fattispecie concreta il Regolamento 1259/2010<sup>321</sup>, in quanto la domanda era stata proposta in data 10 dicembre 2010, ed il regolamento era applicabile solo a partire dal 21 giugno 2012. Anche le sentenze analizzate precedentemente<sup>322</sup> non applicano il Regolamento 1259/2010 in materia di divorzio e separazione personale.

Le osservazioni finora riportate sono applicabili solo ai casi instauratisi precedentemente alla c.d. riforma Cartabia<sup>323</sup>, la quale modificando l'art. 31 della legge 218/1995 ha reso applicabile come fonte principale, in materia di divorzio, il regolamento c.d. Roma III, il quale per garantire una maggiore autonomia delle parti,

---

<sup>318</sup> Sentenza n.106/2009 del Tribunale di Belluno, cit.; sentenza n. 199/2013 del Tribunale di Reggio Emilia, cit.; sentenza n. 136/2021 del Tribunale di Lodi, cit.; sentenza n. 30/2023 del Tribunale di Larino, cit.

<sup>319</sup> Si v. sul punto par. 4 del presente capitolo.

<sup>320</sup> Tribunale di Mantova, 8 marzo 2014, n. 189.

<sup>321</sup> Regolamento del 20 dicembre 2010, n. 1259, c.d. Roma III, in GUUE, I. n. 343 del 29 dicembre 2010, consultabile in <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:343:0010:0016:it:PDF>.

<sup>322</sup> Sentenza n.106/2009 del Tribunale di Belluno, sentenza n. 199/2013 del Tribunale di Reggio Emilia, sentenza n. 136/2021 del Tribunale di Lodi, sentenza n. 30/2023 del Tribunale di Larino.

<sup>323</sup> Legge 26 novembre 2021, n. 206, *Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata*, in GU n. 292 del 9 dicembre 2021, consultabile su <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-11-26:206!vig=2022-10-25>, attuata con Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, *Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206*, in GU n. 243 del 17 ottobre 2022, consultabile su <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10:149!vig=2022-10-25>.

prevede come regola generale l'*electio iuris*. In mancanza di scelta da parte dei coniugi si prevede l'applicazione di ulteriori criteri di collegamento. Da ciò si deduce che, qualora le parti non esprimano validamente la propria scelta di applicare alla fattispecie concreta la legge nazionale comune, troverebbe applicazione, ex art. 8, il luogo di residenza abituale dei coniugi nel momento in cui sia adita l'autorità giurisdizionale, e, quindi, la legge italiana. Di conseguenza, si rinverrà un sempre minore richiamo all'ordinamento indiano, e quindi una minore applicabilità delle leggi particolari, come l'HMA.

Nel caso diverso di scelta firmata e datata dalle parti di applicazione della legge nazionale comune, e richiamo all'ordinamento indiano, sarebbe, invece, applicabile tale ordinamento, secondo la specifica disciplina prevista per l'ordinamento plurilegislativo entro l'art. 15 del reg. Roma III (è evidente che il regolamento prevale sulla fonte di diritto interno).

## OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

Come risulta dall'analisi sino ad ora condotta, l'India presenta un ordinamento complesso, formato da diverse leggi personali, rilevanti in particolare in materia matrimoniale, con la evidente formazione di conflitti interpersonali.

Non ha ancora trovato attuazione l'articolo 44 della Costituzione indiana, che promuove la formazione di un Codice civile uniforme applicabile a tutti i cittadini presenti sul territorio indiano, indipendentemente dalla loro religione personale e risolverebbe l'esistenza di conflitti interpersonali. In assenza di tale disciplina l'interprete per risolvere i conflitti interpersonali si deve affidare, come affermato<sup>324</sup>, ad un'indagine volta alla ponderazione di elementi di fatto, individuanti l'appartenenza ad una fede, al di là della scelta manifestata.

Particolarmente interessanti sono poi i riflessi dell'operatività di tale sistema normativo nell'ordinamento italiano, entro il quale il diritto applicabile è individuato nell'ordinamento straniero richiamato, tramite una prima analisi del diritto interpersonale, secondo i criteri ermeneutici e applicativi propri allo stesso, e solo, qualora ciò sia impossibile, facendo riferimento al collegamento più stretto.

Nella determinazione della legge applicabile, il giudice dovrà utilizzare tutti gli strumenti a sua disposizione per esaminare, nell'ordinamento estero, le varie fonti giuridiche necessarie a identificare i criteri stabiliti per risolvere i conflitti interni. Qualora ciò non sia possibile, sarà necessario individuare il sistema normativo particolare più prossimo al soggetto secondo il criterio del collegamento più stretto, e, in mancanza si dovrà individuare una diversa legge sostanziale sulla base degli eventuali ulteriori criteri di collegamento previsti dalla norma di conflitto. Solo come ultima opzione, il giudice potrà ricorrere alla legge del foro, ovvero alla legge italiana.

Anche qualora il sistema giuridico particolare individuato rinvii ad un ulteriore ordinamento, determinante la legge sostanziale applicabile, non sono rinvenibili problemi qualora si tratti dei due casi di rinvio ammessi dall'art. 13 della L. 218/95<sup>325</sup>.

---

<sup>324</sup> Si v. sul punto par. 5 del capitolo quinto.

<sup>325</sup> Si v. sul punto il par. 4 del capitolo quinto.

Con riguardo ai conflitti occulti, dovuti all'incremento dei fenomeni migratori, la soluzione prospettata prevede un'identificazione di analogie tra l'istituto straniero e gli istituti interni all'ordinamento del foro, rendendo applicabile il primo solo qualora esso non sia incompatibile con l'ordine pubblico e mostri somiglianze con il secondo.

Rispetto all'applicazione della legge straniera in materia di separazione e divorzio, come si è visto<sup>326</sup>, con la riforma Cartabia, vi è stata un'importante modifica dell'articolo 31 della legge 218/1995. Si è individuato come principale fonte regolante la materia il Regolamento Roma III (reg. 1259/2010). Esso riconosce, come regola generale, la facoltà per i coniugi di scegliere, di comune accordo, la legge applicabile al divorzio o alla separazione personale tra la legge del luogo di loro residenza abituale, di loro ultima residenza abituale, di cittadinanza o la *lex fori*. Solo qualora le parti non abbiano espresso alcuna scelta, la legge applicabile è determinabile sulla base degli stessi quattro conseguenti criteri di collegamento, indicati sopra, con alcune modifiche, tra cui il momento determinante, ovvero il momento di adizione dell'autorità giurisdizionale e non quello di conclusione dell'accordo.

Il criterio di collegamento principalmente individuato dal regolamento è quello del luogo di residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giudiziaria. Di conseguenza, a differenza di quanto stabilito nelle sentenze analizzate prima dell'entrata in vigore di tale riforma<sup>327</sup>, tutte concernenti cittadini indiani residenti abitualmente sul territorio italiano, ovvero il richiamo dell'ordinamento plurilegislativo indiano tramite il collegamento della cittadinanza, è possibile affermare che, tranne nel caso in cui la coppia esprima una scelta esplicita riguardo alla legge applicabile, entro il termine ultimo di individuazione dell'autorità giurisdizionale adita<sup>328</sup>, la legge applicabile, in seguito all'operatività del regolamento Roma III, diventa quella italiana, conducendo quindi ad una minore applicazione delle leggi personali. Sarà questo forse

---

<sup>326</sup> Si v. sul punto par. 2 del capitolo quarto.

<sup>327</sup> Si v. sul punto par. 6 del capitolo quinto.

<sup>328</sup> Il regolamento 1259/2010 prevede che la scelta possa essere espressa dalle parti entro il momento di individuazione dell'autorità giurisdizionale adita, ad eccezione che la legge del foro ammetta un termine diverso individuabile durante il procedimento. Quest'ultimo è il caso dell'Italia, dove nonostante non si abbia comunicato alcunchè in materia alla commissione europea ex art. 17, par. 1, lett. b del regolamento, si individua al comma secondo dell'articolo 31 della legge 218/1995, post riforma Cartabia, il termine ultimo nel momento di conclusione dell'udienza di comparizione delle parti.

un modo per superare anche la possibile definizione in Italia di un ordinamento plurilegislativo occulto?

## Bibliografia

Aery, *Parsi Marriage and Divorce Act of 1936*, in <https://blog.ipleaders.in/need-know-parsi-marriage-divorce-act-1936/#Applicability>, 2023.

Ago, *Teoria del diritto internazionale privato italiano*, Padova, 1934, p. 202.

Anand, *An overview if the Foreign Marriage Act, 1969*, in <https://blog.ipleaders.in/an-overview-foreign-marriage-act-1969/>, 2021.

Aslam, *Christian Law Regarding Marriage And Divorce In India: Indian Christian Marriage Act, 1872*, in <https://www.legalserviceindia.com/legal/article-1764-christian-law-regarding-marriage-and-divorce-in-india-indian-christian-marriage-act-1872.html>

Banerji, *Validity of marriage under Section of the Hindu Marriage Act, 1955*, in <https://blog.ipleaders.in/validity-marriage-section-5-hindu-marriage-act-1955/>, 2021.

Banerji, *Hindu Marriage Act, 1955*, in <https://blog.ipleaders.in/hindu-marriage-act-1955/>, 2022.

Batiffol, Lagarde, *Traité de droit international privé*, Parigi, 1993.

Bhaskar, *Divorce by Mutual Consent in India: A Comprehensive Guide*, in <https://www.legalserviceindia.com/legal/article-12831-divorce-by-mutual-consent-in-india-a-comprehensive-guide.html#:~:text=The%20concept%20of%20divorce%20by,boh%20consent%20to%20do%20so>

Biavati, *Riconoscimento ed esecuzione dei provvedimenti stranieri, con particolare riferimento alla materia familiare*, in <https://www.judicium.it/wp-content/uploads/2017/02/2-Riconoscimento-ed-esecuzione-dei-provvedimenti-stranieri-con-particolare-riferimento-alla-materia-familiare.pdf>, 2017.

Bisi, “*Hindu Joint Family e pluralismo giuridico nel contesto indiano*”, *Kervan - International Journal of Afro- Asiatic Studies*, Università di Torino, Volume 24, n. 1, 2020, in [BISI\\_Mara-Article Text-14208-1-10-20200516.pdf \(unito.it\)](#)

Bucher, *L'ordre public et le but social de lois en droit international privé*, in *Recueil des cours*, 1993-II, p. 49 e ss.

Calò, *Sentenze straniere - esecuzione in Italia, provvedimenti di volontaria giurisdizione esteri*, in <https://elibrary.fondazione-notariato.it/articolo.asp?art=07/0711&mn=3#note>, 2007.

Carbone, *Articolo 18*, in Pocar-Treves-Carbone-Giardina-Luzzatto-Mosconi-Clerici (a cura di), *Commentario del nuovo diritto internazionale privato*, Padova, 1996, p. 93 e ss.

CCPR General Comment No. 22: Article 18 (Freedom of Thought, Conscience or Religion), 30 luglio 1993, in <https://www.refworld.org/legal/general/hrc/1993/en/13375>

Chadha, *Interfaith marriage? Here's everything you need to know about inheritance*, in [https://www.business-standard.com/finance/personal-finance/interfath-marriage-here-s-everything-you-need-to-know-about-inheritance-124071200372\\_1.html](https://www.business-standard.com/finance/personal-finance/interfath-marriage-here-s-everything-you-need-to-know-about-inheritance-124071200372_1.html), 2024.

Chauhan, Vats, *Special Marriage Act, 1954*, in [https://blog.ipleaders.in/special-marriage-act/#Drawbacks\\_of\\_the\\_Special\\_Marriage\\_Act\\_1954](https://blog.ipleaders.in/special-marriage-act/#Drawbacks_of_the_Special_Marriage_Act_1954), 2022.

*Concept of Iddat*, in *Drishti Judiciary*, in <https://www.drishtijudiciary.com/to-the-point/ttp-muslim-law/concept-of-iddat#:~:text=The%20object%20of%20iddat%20is,is%20irregular%20and%20not%20void>, 2024.

Conetti, *Art. 18*, in Conetti, Tonolo, Vismara, *Commento alla riforma del diritto internazionale privato italiano. Legge 31 maggio 1995, n. 218*, Torino, 2001 p. 57 e ss.

Correndo, Francavilla, *Legislazione e diritti personali in India*, in “Quaderni di diritto e politica ecclesiastica”, 2017, 2, p. 3 e ss.

Das, *Divorce under the parsi law: a critical analysis*, 2018, in *VSRD International Journal of Technical & Non-Technical Research*, Vol IX, issue II, p. 41 e ss.

De Nova, *Historical and Comparative Introduction to Conflict of Laws*, in *Recueil des Cours*, t. 118, 1966-II, p. 555 e ss.

De Nova, *Il richiamo di ordinamenti plurilegislativi. Studio di diritto interlocale e internazionale privato*, Pavia, 1940, pp. 22-26.

Dhingra, *Laws Related to Getting Married Abroad - Foreign Marriage Act, 1969*, in <https://blog.iplayers.in/marrying-a-foreigner-in-india/>, 2019.

Drwal, *The Formation of Christian Personal Law in British India from 1865 to 1872*, Università Jagellonica, in [https://tbsp.wpia.uj.edu.pl/documents/4137545/135093886/8.+Drwal\\_8\\_2016.pdf/542b25e6-8626-4c12-8a97-1ea77b465ffb](https://tbsp.wpia.uj.edu.pl/documents/4137545/135093886/8.+Drwal_8_2016.pdf/542b25e6-8626-4c12-8a97-1ea77b465ffb), 2016.

Faletto, *Brevi osservazioni sulla competenza giurisdizionale del giudice italiano e sulla legge applicabile al divorzio tra coniugi indiani*, in *Famiglia e Diritto*, n. 2, 1 febbraio 2010, p. 179, consultabile su <https://onelegale.wolterskluwer.it/document/brevi-osservazioni-sulla-competenza-giurisdizionale-del-giudice-italiano-e-sulla-legge-applicabile-al-divorzio-tra-coniugi-indiani-i-l-commento/10AR0000018043ART1?searchId=2147482147&pathId=5b06e1e36f23d&contentModuleContext=all>

Gaudemet-Tallon, *La desunion du couple en droit international privé*, in *Recueil des Cours*, 1991-I, p. 239 e ss.

Goitom, 2021, *FALQs: The Controversy Over Marriage and Anti-Conversion Laws in India*, in <https://blogs.loc.gov/law/2021/03/falqs-the-controversy-over-marriage-and-anti-conversion-laws-in-india/>, 2021.

Govindaraj, *The Conflict of Laws in India*, 2011, Nuova Delhi, Oxford University Press.

Goyal, “*Joint Family, Ancestral and Coparcenary Property*”, in <https://www.legalserviceindia.com/legal/article-3297-joint-family-ancestral-and-coparcenary-property.html>

Herklotz, *Religion-Based Personal Laws in India from a Women’s Rights Perspective: Context and some Recent Publication*, in <https://www.rewi.hu-berlin.de/de/lf/ls/dnn/staff/th/religion-based-personal-laws-in-india-from-a-womens-rights-perspective-context-and-some-recent-publications>, 2015.

Hessler, *Sachrechtliche Generalklausel und internationales Familienrecht. Zu einer zweistufigen Theorie des internationalen Privatrechts*, München, 1985.

Jayme, *Diritto di famiglia: società multiculturale e nuovi sviluppi del diritto internazionale privato*, in *Riv. dir. int. piv. proc.*, 1993, p. 301 e ss.

Jones, *Conversion marriages: rethinking categories of religion in colonial India’s courtrooms*, in <https://tif.ssrc.org/2018/05/22/conversion-marriages/>, 2018.

Kalra, *Section 11 and 12 of the Hindu Marriage Act, 1955*, in <https://blog.ipleaders.in/section-11-and-12-of-the-hindu-marriage-act-1955/>, 2023.

Kaur, *Divorce Under Fault and No-Fault Theory*, in <https://www.legalserviceindia.com/legal/article-6368-divorce-under-fault-and-no-fault-theory.html>

Khan, *The political ideology behind anti-conversion laws in India*, *The Diplomat*, in <https://thediplomat.com/2023/06/the-political-ideology-behind-anti-conversion-laws-in-india/>, 2023.

Klein, *Studien zum interlocalen Privatrecht*, in *Oester. Zent. jur. Prax.*, 1915, p. 18 e ss.

La Forgia, *I Madhahib della giurisprudenza islamica: le scuole di Hanafi e di Hanbali*, in <https://lospiegone.com/2019/05/06/i-madhahib-della-giurisprudenza-islamica-le-scuole-di-hanafi-e-di-hanbali/>, 2019.

Legarde, *La théorie de l'ordre public international face à la polygamie et à la répudiation*, in *Nouveaux itinéraires en droit. Hommage à François Rigaux*, Bruxelles, 1993, p. 263 e ss.

Letan Sahu, *Conversions to Other Religions Vis-A-Vis Conflict of Matrimonial Laws in India: A Socio-Legal Study*, in [https://saudijournals.com/media/articles/SIJLCJ\\_11\\_21-27\\_c.pdf](https://saudijournals.com/media/articles/SIJLCJ_11_21-27_c.pdf), 2018.

Lorenz, *Zur Zweistufentheorie des IPR und zu ihrer Bedeutung für das neue Versorgungsungleichsrecht*, in *FamRZ*, 1987, p. 645 e ss.

Loussouarn, Bourel, *Droit international privé*, 5 ed., Paris, 1996, p. 252 e ss.

Malik, *Muslim women's right for dissolution of marriage - Muslim Divorce - Marriage is a sanctified contract*, in [https://www.legalserviceindia.com/article/I338-Muslim-womens-right-for-dissolution-of-marriage.html#google\\_vignette](https://www.legalserviceindia.com/article/I338-Muslim-womens-right-for-dissolution-of-marriage.html#google_vignette)

Mancini, *Della nazionalità come fondamento del diritto delle genti*, Prelezione al corso di diritto internazionale e marittimo dell'Università di Torino, 22 gennaio 1851, a cura di Jayme, Torino, 2000, p. 23 ss.

Mehndiratta, *Muslim Marriage Act*, in <https://blog.iplayers.in/muslim-marriage-act/>, 2022.

Morelli, *Note sulla individuazione della norma straniera richiamata dalla norma di diritto internazionale privato*, in *Riv. dir. int.*, 1943, p. 7 e ss.

Nadelmann, *Mancini's Nationality Rule and Non – Unified Legal Systems*, in *American Journal of Comparative Law*, 1969, p. 418 ss.

Nirvana, Goel, *Critical Analysis of Law of Domicile in the Domain of Private International Law*, in <https://www.legalserviceindia.com/legal/article-400-critical-analysis-of-law-of-domicile-in-the-domain-of-private-international-law.html>

Pacchioni, *Diritto internazionale privato*, 2 ed., Padova, 1935.

Pacchioni, *Elementi di diritto internazionale privato. Corso di lezioni tenuto alla Reale Università egiziana del Cairo negli anni 1927-1928 e 1928-1929*, Padova, 1930, p. 158 e ss.

Patel, *Why are Allahabad HC's orders refusing police protection to inter-faith couples, wrong in law and principles?*, 26 marzo 2024, Sabrang India, in <https://sabrangindia.in/why-are-allahabad-hcs-orders-refusing-police-protection-to-inter-faith-couples-wrong-in-law-and-principle/>

Pesce, *Riconoscimento delle sentenze straniere in materia familiare*, in [https://www.treccani.it/enciclopedia/riconoscimento-delle-sentenze-straniere-in-materia-familiare\\_\(Diritto-on-line\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/riconoscimento-delle-sentenze-straniere-in-materia-familiare_(Diritto-on-line)/), 2019.

Priyadarshani, *Nullity of Marriage Under the Indian Personal Laws*, in <https://blog.ipleaders.in/nullity-of-marriage/>, 2018.

Priyadarshini, *The Annulment of Marriage under the Indian Christian Marriage Act*, in <https://aishwaryasandeep.in/the-annulment-of-marriage-under-the-indian-christian-marriage-act/>, 2023.

Rashid, *Yogi Adityanath vows to put in place tough law against "love jihad"*, The Hindu, in <https://www.thehindu.com/news/national/other-states/yogi-adityanath-vows-tough-law-against-love-jihad/article61711959.ece>, 2021.

Ricci, *Il richiamo di ordinamenti plurilegislativi nel diritto internazionale privato*, Padova, 2004.

Ricci, *Sulla legge applicabile ai rapporti tra coniugi cittadini di stati plurilegislativi su base personale*, in *Il Politico*, vol. 75, no. 3 (225), 2010, p. 219 e ss.

Rigaux, *Droit international privé, I. Théorie générale*, 2 ed., Bruxelles, 1987.

Sarkar, *Indian Divorce Act, 1869*, in <https://blog.ipleaders.in/indian-divorce-act-1869/>, 2023.

Semwal, *Registration of Foreigners Marriage - The Special Marriage Act, 1954*, in <https://www.sanrachna.foundation/registration-of-foreigners-marriage-the-special-marriage-act-1954/>, 2023.

Shaikh, *Legal Aspect of Sikh Marriage registration*, in <https://aishwaryasandeep.in/legal-aspect-of-sikh-marriage-registration/>, 2023.

Shaji, *Parsi Marriage And Divorce Act, 1936: A Comprehensive Guide*, in [https://getlegalindia.com/parsi-marriage-and-divorce-a/#Penalties\\_for\\_Various\\_Offences](https://getlegalindia.com/parsi-marriage-and-divorce-a/#Penalties_for_Various_Offences), 2023.

Sharma, *Asha Qureshi v. Afaq Qureshi Case Summary 2002*, in [https://lawplanet.in/asha-qaureshi-v-afaq-qaureshi-case-summary-2002/#google\\_vignette](https://lawplanet.in/asha-qaureshi-v-afaq-qaureshi-case-summary-2002/#google_vignette), 2021.

Singh, *Anti-conversion law: What it is and how various states implement it*, in [https://www.business-standard.com/india-news/anti-conversion-law-what-it-is-and-how-various-states-implement-it-123060600648\\_1.html](https://www.business-standard.com/india-news/anti-conversion-law-what-it-is-and-how-various-states-implement-it-123060600648_1.html), 2023.

Singh, *Bombay High Court Orders Registration under Anand Marriage Act as Sikh Couple Pleads*, in <https://www.theworldsikhnews.com/bombay-high-court-orders-registration-under-anand-marriage-act-as-sikh-couple-pleads/>, 2023.

Srivastava, *Marriage laws in India: an analysis of legal solemnization of marriages*, in [https://blog.ipleaders.in/marriage-laws-india-analysis-legal-solemnization-marriages/#Hindu\\_marriage\\_laws](https://blog.ipleaders.in/marriage-laws-india-analysis-legal-solemnization-marriages/#Hindu_marriage_laws), 2021.

Sukhla, *Convert and remarry?* in [https://www.islamawareness.net/Polygamy/poly\\_nm\\_news0006.html](https://www.islamawareness.net/Polygamy/poly_nm_news0006.html)

Torrente, Schlesinger, *Manuale di diritto privato*, Milano, 2023.

Upadhyay, *Christian marriage and special marriage act: Legal intersections*, in <https://aishwaryasandeep.in/christian-marriage-and-special-marriage-act-legal-intersections/>, 2023.

Varshney, Ishani Samajpati, *Annulment v. divorce in India*, in [https://blog.ipleaders.in/annulment-v-divorce-india/#Divorce\\_under\\_Muslim\\_personal\\_laws](https://blog.ipleaders.in/annulment-v-divorce-india/#Divorce_under_Muslim_personal_laws), 2023.

Vitta, *Conflitti interni ed internazionali. Saggio Comparativo*, Torino, 1954, vol. II, p. 184.

Vitta, *Diritto internazionale privato*, I, Torino, 1972.

Vitta, *Memoriale e progetto di legge*, in *Problemi di riforma del diritto internazionale privato italiano, Atti del Convegno del Consiglio Nazionale del Notariato*, Milano, 1986, p 262 e ss.

Wilson, *Issue Update: India's State-level anti-conversion laws*, March 2023, *United States Commission on International Religious Freedom*, in <https://www.uscirf.gov/sites/default/files/2023%20India%20Apostasy%20Issue%20Update.pdf>

Yadav, *Effect of conversion of religion in Hindu law with special reference to bigamy*, in <https://www.lawjournals.org/assets/archives/2016/vol2issue1/3-1-36-473.pdf>, 2016.

Yadav, *Mutual divorce process in India*, in [https://blog.ipleaders.in/mutual-divorce-process-in-india/#Where\\_can\\_a\\_mutual\\_divorce\\_be\\_filed](https://blog.ipleaders.in/mutual-divorce-process-in-india/#Where_can_a_mutual_divorce_be_filed), 2023.

Zitelmann, *Internationales Privatrecht*, I, Leipzig, 1897, p. 405 e ss.

## Atti normativi

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 18 dicembre 2000, C 364/1, pubblicata in [https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text\\_it.pdf](https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_it.pdf)

Convenzione del Consiglio d'Europa, Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, 4 novembre 1950, pubblicata in <https://rm.coe.int/1680063777>

Convenzione dell'Aja sul riconoscimento dei divorzi e delle separazioni, 1 giugno 1970, resa esecutiva in Italia con l. 301 del 1985 in GU, n. 149 del 26-06-1985, consultabile su [https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1976/1546\\_1546\\_1546/it](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1976/1546_1546_1546/it)

Convenzione dell'Aja sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, 19 ottobre 1996 consultabile su [https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:c074e3c2-7619-4d29-96ee-cf53b9cf241e.0012.01/DOC\\_2&format=PDF](https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:c074e3c2-7619-4d29-96ee-cf53b9cf241e.0012.01/DOC_2&format=PDF)

Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, *Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206*, in GU n. 243 del 17 ottobre 2022, consultabile su <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10:149!vig=2022-10-25>

Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, 10 dicembre 1948, pubblicato in [https://www.ohchr.org/sites/default/files/UDHR/Documents/UDHR\\_Translations/eng.pdf](https://www.ohchr.org/sites/default/files/UDHR/Documents/UDHR_Translations/eng.pdf)

Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio: Legge 1 settembre 1970, n. 898, Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio, pubblicata in <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970:898>

*Gujrat Freedom of Religion Act 2003*: Legge 8 aprile 2003, n. 22, *Gujrat Freedom of Religion Act*, pubblicata in <https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/4660/1/freedomofreligion.pdf>

*Hindu Marriage Act 1955*: Legge 18 maggio 1955, n. 25, *The Hindu Marriage Act*, pubblicata in <https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/1560/1/A1955-25.pdf>

*International Covenant on Civil and Political Rights*, 16 dicembre 1966, pubblicato in <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights>

*Jammu and Kashmir Reorganisation Act 2019*: Legge 9 agosto 2019, n. 34, *Jammu and Kashmir Reorganisation Act*, pubblicata in [https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/15242/1/re-organisation\\_act%2C2019.pdf](https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/15242/1/re-organisation_act%2C2019.pdf)

Legge 26 novembre 2021, n. 206, *Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata*, in GU n. 292 del 9 dicembre 2021, consultabile su <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-11-26:206!vig=2022-10-25>

Legge 31 maggio 1995, n. 218, *Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato*, in GU, consultabile su <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1995:218~art2>

Legge 20 maggio 2016, n. 76, *Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze*, in GU <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/05/21/16G00082/sg>

Regolamento (CE) relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, 27 novembre 2003, n. 2201 consultabile su <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003R2201>

Regolamento (UE) relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori, 25 giugno 2019, n. 1111, in GUUE, l. n. 178 del 2

luglio 2019, consultabile su  
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1111>

Regolamento dell'Unione Europea, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate, 24 giugno 2016, n. 1104, consultabile su  
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R1104>

Regolamento dell'Unione Europea, 20 dicembre 2010, n. 1259, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale pubblicato in GUUE, l. n. 343 del 29 dicembre 2010, consultabile in  
<https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:343:0010:0016:it:PDF>

Regolamento dell'Unione europea, cooperazione forzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi 24 giugno 2016, n. 1103, pubblicato in  
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1103&from=ES>

*The Anand Marriage (Amendment) Bill 2012*: Disegno di Legge 26 aprile 2012, n. 23, *The Anand Marriage (Amendment) Bill* pubblicato in  
[https://prsindia.org/files/bills\\_acts/bills\\_parliament/2012/Anand\\_Marriage\\_\(Amendment\)\\_Bill\\_2012.pdf](https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_parliament/2012/Anand_Marriage_(Amendment)_Bill_2012.pdf)

*The Anand Marriage Act 1909*: Legge 22 ottobre 1909, n. 7, *The Anand Marriage Act*, pubblicato in <https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/2347/1/190907.pdf>

*The Arunachal Pradesh Freedom of Religion Act 1978*: Legge 25 ottobre 1978, n. 4, *The Arunachal Pradesh Freedom of Religion Act*, pubblicata in  
<https://cjp.org.in/wp-content/uploads/2017/12/Arunachal-Pradesh-Freedom-of-Religion-Act-1978-.pdf>

*The Child Marriage Restraint Act 1929*: Legge n. 19 del 1929, *The Child Marriage Restraint Act*, pubblicato in <https://wcd.nic.in/child-marriage-restraint-act-1929-19-1929>

*The Citizenship (Amendment) Act 2005*: Disegno di legge 24 agosto 2005, n. 32, *The Citizenship (Amendment) Act*, pubblicato in [https://prsindia.org/files/bills\\_acts/acts\\_parliament/2005/the-citizenship-\(amendment\)-act-2005.pdf](https://prsindia.org/files/bills_acts/acts_parliament/2005/the-citizenship-(amendment)-act-2005.pdf)

*The Citizenship Act 1955*: Legge 30 dicembre 1955, n. 57, *The Citizenship Act*, pubblicato in [https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/15380/1/the\\_citizenship\\_act%2C\\_1955.pdf](https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/15380/1/the_citizenship_act%2C_1955.pdf)

*The Code of Civil Procedure 1908*: Legge 21 marzo 1908, n. 5, *The Code of Civil Procedure*, pubblicato in <https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/2191/1/A1908-05.pdf>

*The Converts Marriage Dissolution Act 1866*: Legge 2 aprile 1866, n. 21, *The Converts Marriage Dissolution Act*, pubblicato in <https://indiankanoon.org/doc/266867/>

*The Dissolution of Muslim Marriages Act 1939*: Legge 17 marzo 1939, n. 8, *The Dissolution of Muslim Marriages Act*, pubblicato in <https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/2404/1/193908.pdf>

*The Divorce Act 1969*: Legge 26 febbraio 1969, n. 4, *The Divorce Act*, pubblicato in <https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/2280/1/A1869-04.pdf>

*The Foreign Marriage Act 1969*: Legge 31 agosto 1969, n. 33, *The Foreign Marriage Act*, pubblicata in <https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/1720/1/a1969-33.pdf>

*The Haryana Prevention of Unlawful Conversion of Religion Act 2022*: Legge 7 aprile del 2022, n. 16, *The Haryana Prevention of Unlawful Conversion of Religion Act*, pubblicata in [https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/18397/1/religion\\_act%2c\\_2022.pdf](https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/18397/1/religion_act%2c_2022.pdf)

*The Himachal Pradesh Freedom of Religion Act 2019*: Legge 29 ottobre 2019, n. 13, *The Himachal Pradesh Freedom of Religion Act*, pubblicata in [https://prsindia.org/files/bills\\_acts/acts\\_states/himachal-pradesh/2019/ActNo13of2019HP.pdf](https://prsindia.org/files/bills_acts/acts_states/himachal-pradesh/2019/ActNo13of2019HP.pdf)

*The Hindu Adoption and Maintenance Act 1956*: Legge 21 dicembre 1956, n. 78, *The Hindu Adoption and Maintenance Act*, pubblicata in [https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/1638/1/AA1956\\_\\_\\_78.pdf](https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/1638/1/AA1956___78.pdf)

*The Indian Christian Marriage Act 1872*: Legge 18 luglio 1872, n. 15, *The Indian Christian Marriage Act*, pubblicata in <https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/2186/1/A1872-15.pdf>

*The Indian Divorce (Amendment) Act 2001*: Legge 24 settembre 2001, n. 51, *The Indian Divorce (Amendment) Act*, pubblicata in <https://www.icsi.edu/media/portals/86/bare%20acts/Indian%20Divorce%20Act.%201869.pdf>

*The Indian Matrimonial Causes (war marriages) Act 1948*: Legge 3 settembre 1948, n. 40, *The Indian Matrimonial Causes (war marriages) Act*, pubblicato in [https://laddashboard.legislative.gov.in/sites/default/files/A1948-40\\_1.pdf](https://laddashboard.legislative.gov.in/sites/default/files/A1948-40_1.pdf).

*The Indian Penal Code 1860*: Legge 6 ottobre 1860, n. 45, *The Indian Penal Code*, pubblicato in <https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/4219/1/THE-INDIAN-PENAL-CODE-1860.pdf>

*The Jammu and Kashmir Muslim Marriages Registration Act*: Legge 7 maggio 1981, n. 22, *The Jammu and Kashmir Muslim Marriages Registration Act*, pubblicata in [https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/5615/1/muslim\\_marriages\\_registration\\_act\\_1981.pdf](https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/5615/1/muslim_marriages_registration_act_1981.pdf).

*The Jharkhand Freedom of Religion Act 2017*: Legge 22 febbraio del 2018, n. 17, *The Jharkhand Freedom of Religion Act*, pubblicata in [https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/16025/1/jharkhand\\_freedom\\_of\\_religion\\_act%2c\\_2017\\_english.pdf](https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/16025/1/jharkhand_freedom_of_religion_act%2c_2017_english.pdf)

*The Karnataka Protection of Right to Freedom of Religion Act 2022*: Legge 30 settembre del 2022, n. 25, *The Karnataka Protection of Right to Freedom of Religion Act*, pubblicata in [https://prsindia.org/files/bills\\_acts/acts\\_states/karnataka/2022/Act%20No.%2025%20of%202022%20KRTK.pdf](https://prsindia.org/files/bills_acts/acts_states/karnataka/2022/Act%20No.%2025%20of%202022%20KRTK.pdf)

*The Madhya Pradesh Freedom of Religion Act 2021*: Legge 27 marzo 2021, n. 5, *The Madhya Pradesh Freedom of Religion Act*, pubblicata in [https://prsindia.org/files/bills\\_acts/acts\\_states/madhya-pradesh/2021/ACT%20No%205%20of%202021%20MP.pdf](https://prsindia.org/files/bills_acts/acts_states/madhya-pradesh/2021/ACT%20No%205%20of%202021%20MP.pdf)

*The Marriage Validation Act 1892*: Legge 29 gennaio 1892, n. 2, *The Marriage Validation Act*, pubblicato in <https://indiankanoon.org/doc/758067/>

*The Muslim Personal Law (Shariat) Application Act 1937*: Legge 7 ottobre 1937, n. 26, *The Muslim Personal Law (Shariat) Application Act* pubblicato in <https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/2303/1/A1937-26.pdf>

*The Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Act 2019*: Legge 31 luglio 2019, n. 20, *The Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Act*, pubblicata in <https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/11564/1/a2019-20.pdf>

*The Orissa Freedom of Religion Act 1968*: Legge 11 gennaio 1968, n. 2, *The Orissa Freedom of Religion Act*, pubblicata in [https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/5957/1/freedom\\_of\\_religion\\_act.pdf](https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/5957/1/freedom_of_religion_act.pdf)

*The Parsi and Divorce Marriage Act 1936*: Legge 23 aprile 1936, n. 3, *The Parsi and Divorce Marriage Act*, pubblicata in [https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/2476/1/a1936\\_\\_\\_\\_3.pdf](https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/2476/1/a1936____3.pdf)

*The Personal Laws (Amendment) Act 2019*: Legge 21 febbraio 2019, n. 6, *The Personal Laws (Amendment) Act*, pubblicata in [https://prsindia.org/files/bills\\_acts/acts\\_parliament/2019/the-personal-laws-\(amendment\)-act,-2019.pdf](https://prsindia.org/files/bills_acts/acts_parliament/2019/the-personal-laws-(amendment)-act,-2019.pdf)

*The Prohibition of Child Marriage Act 2007*: Legge 10 gennaio 2007, n. 6, *The Prohibition of Child Marriage Act*, pubblicata in [https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/15943/1/the\\_prohibition\\_of\\_child\\_marriage\\_act%2C\\_2006.pdf](https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/15943/1/the_prohibition_of_child_marriage_act%2C_2006.pdf)

*The Special Marriage Act 1954*: Legge 9 ottobre 1954, n. 43, *The Special Marriage Act*, pubblicata in [https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/15480/1/special\\_marriage\\_act.pdf](https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/15480/1/special_marriage_act.pdf)

*The Uttar Pradesh Prohibition of Unlawful Conversion of Religion Act 2021*: Legge 05 marzo 2021, n. 3, *The Uttar Pradesh Prohibition of Unlawful Conversion of Religion Act*, pubblicata in [https://prsindia.org/files/bills\\_acts/acts\\_states/uttar-pradesh/2021/Act%20No%203%20of%202021%20UP.pdf](https://prsindia.org/files/bills_acts/acts_states/uttar-pradesh/2021/Act%20No%203%20of%202021%20UP.pdf)

*The Uttarakhand Freedom of Religion and Prohibition of Unlawful Conversion of Religion Act 2018*: Legge 29 agosto 2018, n. 28, *The Uttarakhand Freedom of Religion and Prohibition of Unlawful Conversion of Religion Act*, pubblicata in [https://highcourtofuttarakhand.gov.in/files/Freedom\\_of\\_Religion\\_and\\_Prohibition\\_of\\_Unlawful\\_Conversion\\_of\\_Religion\\_Act,\\_2018.pdf](https://highcourtofuttarakhand.gov.in/files/Freedom_of_Religion_and_Prohibition_of_Unlawful_Conversion_of_Religion_Act,_2018.pdf)

## **Giurisprudenza**

*A. Subash Babu c. State of Andhra Pradesh (2011) AIR 2011 SC 3031*

*Aiyasha Bibi c. Subhodh Chandra (1948) IRL 2 CAL 405*

*Amardeep Singh c. Harveen Kaur (2017) 8 SCC 544*

*Ammini E.J. c. Union of India (1995) AIR 1995 Ker. 252*

*Archana Arun Palav c. Jennifer Micheal (2013) 5 Mah LJ 916 (Bom)*

*Arrêt Rivière*, 17 aprile 1953, pubblicata in *Revue critique de droit international privé*, 1953, p. 413 e ss.

*Arundhati Deepak Patil c. Deepak Baburoo Patil (2008) (5) AIR BOM R 344*

*Arushi Mehra & Anr. c. Govt. of Nct of Delhi & Anr (2023) SCC Online Del 187*

*Aryan Arianfar & Anr c. State Govt. of Nct of Delhi & Ors. (2021) W. P. (C) No. 7951/2021*

*Asha Qureshi c. Afaq Qureshi (2002) AIR 2002 MP 263*

*Baaziz*, 6 luglio 1988, pubblicata in *Revue critique*, 1983, p. 275 e ss.

*Balu Swami Reddiar c. Balakrishna (1956) AIR 1957 Mad 97*

*Bathula Iylaiah c. Bathula Devamma (1980) AIR 1981 AP 74*

*Bipin Chandra c. Prabhavati (1957) AIR 1957 SC 176*

*Birendra Kaur and another c. Union of India*, 3 ottobre 2011, n. 18634

*Budansa Rowther c. Fatima Bi & Ors. (1914) AIR 1914 MAD 192*

Cass. civ., Sez. Unite, Ord (data ud. 02/02/2010) 17/02/2010, n. 3680

CGUE, C 644/20 W. J., comunicato n. 83 del 12 maggio 2022

*Chand Patel c. Bismillah Begum (2008) DMC 588 SC*

Corte di Cassazione del 25 luglio 2006, n. 16978

Corte di giustizia dell'Unione Europea, Carlos Garcia Avello c. Stato Belga, 2 ottobre 2003, C-148/02,

*Debananda Tamuli c. Kakumoni Katakya* (2022) 5 SCC 459

*Deoki Panjhiyara c. Shashi Bhushan Narayan Azad* (2013) 2 SCC 137

*Dhiraj Kumar c. State of Punjab* (2018) CRM M 41169/2018

*Di Paolo*, 17 febbraio 1977, C 76/76

*Emperor c. Mst. Ruri* (1914) AIR 1914 LAH 389

*Ganamathu Udayar c. Anthoni* (1960) AIR 1960 Mad 430

*Ghulam Mohammad Khan c. Hasina*, (1988) 2 DCM 40

*Gitika Bagchi c. Subhabrota Bagci* (1995) AIR 1996 Cal 246

*Grossi c. Donovan*, 18 dicembre 1972, in *Riv. dir. int.*, 1974, p. 834 e ss.

*Gullipilli Sowria Raj c. Bandaru Pavani*, (2009) 1 SCC 714

*Itawari c. Smt. Asghari* (1959) AIR 1960 ALL 684

*Jamna Devi c. Mulraj* (1907 (PR No. 49) 198)

*Jamshed Irani c. Banu Irani* (1967) 68 B.L.R. 794

*Jordan Diengdoh c. Swaranjeet Singh Chopra* (1984) IRL 1984 2 Del 14

*Jorden Diengdeh c. S.S. Chopra* (1985) ILR 1984 (2) DELHI 14

*Joseph Shine c. Union of India* (2018) 3 SCC 39

*Joyce Sumathi c. Robert Division Brodie* (1982) AIR 1982 AP 389

*K. Srinivas Rao c. D.A. Deepa* (2013) 5 SCC 226

*Kalim Uz-Zafar Shaik Hasan c. Mrs. Razia Kalima Shaik* (2001) I (2001) DMC 420

*Kernot c. Kernot* (1920, Cassazione Napoli, 5 gennaio 1920, pubblicata in *Giur. it.*, 1920, I, 1, 141)

*Knoch*, 8 luglio 1992, C-102/91

*Krishna Bhattacharjee vs. Sarathi Choudhury* (2016) 2015 AIR SCW 6386

*Kuldeep Singh Meena c. State of Rajasthan* (2018) D.B. Civil Writs No. 17080/2017

*Lata Singh c. State of UP* (2006) (5) SCC 475

*Lily Thomas contro l'Unione dell'India* (2000) AIR 2000 SC 1650

*M. M. Malhotra c. l'Unione dell'India*, (2005) 8 SCC 351

*Maneka Gandhi c. Indira Gandhi and Anr.* (1984) AIR 1985 DELHI 114

*Mansi Khatri c. Gaurav Khatri* (2023) SCC Online SC 667

*Mehafoz Alam Dastagirsab Killedar c. Shagufta* (2003) LAWS(KAR)-2003-4-13

Mercredi 22 dicembre 2010, C-497/2010 PPU

*Minoti Anand & Anr. c. Subhash Anand & Ors.* (2011) AIR 2011 BOMBAY 61

*Miten c. Union of India* (2008) W.P. (Lodging) No. 2412/2007

*Monjila Bibi c. Noor Hossain* (1992) AIR 1992 CAL 92

*Mrs. Zachariah c. Union of India* AIR 1985 SC 935

*Mt. Umar Bibi c. Mohammad Din* (1945) AIR 32 (1945) Lahore 51

*Must. Rakeya Bibi c. Anil Kumar Mukherjee* (1947) IRL (1948) 2 CAL 119

*Nalini c. C.H. Issac* (1977) AIR 1977 MO 266

*Neeraj Saraph c. Jayant v. Saraph* (1994) SCC 6 461

*Nirmal Dass Bose c. Mamta Gulati* (1997) AIR 1997 ALL 401

*Nirmoo c. Nikkaram* (1969) AIR 1968 DELHI 260

*Noor Jahan Begum and Anjali Mishra and Others c. State of U.P. and Others* (2014) No. 57068/2014

*Nurjahan Bibi c. Md. Kajim Ali* (1976) AIR 1977 CAL 90

*Padmini c. Hemant Singh* (1993) I (1994) DMC 465

*Prakash Aluma Kalandari c. Jahnavi Prakash Kalandari* (2011) AIR 2001 BOMBAY 119

*Pranav Kumar Mishra c. Govt. og Nct of Delhi* (2009) SCC Online Del 725

*Prem Singh c. Dulari Bai* (1973) CAL 425

*Prema Kumari c. M. Palani* (2011) 2012 (2) CTC 727

*R. Lakshmi Narayan c. Santhi* AIR 2001 SC 2110

*R. Sridharan c. Presiding Officer* (2010) 4 CTC 822

*Rakeya Bibi c. Anil Kumar*, (1949) IRL 2 CAL 119

*Ravi Kumar c. Julmi Devi* (2005) I 2006 DMC 210

*Reema Aggarwal c. Anupam* (2004) AIR 2004 SC 1418

*Revanasiddappa c. Mallikarjun* (2023) SCC Online SC 1087

*Robasa Khanum c. Khodadad Bomanji Irani* (1946) IRL BOM 1946

*Russell c. Russell* (1897) AC 395

*Salamat Ansari c. State of U.P.* (2020) 2021 (1) ALJ 453

*Sandhaya Sen c. Sanjay Sen* (2019) FAM No. 153/2019

*Santi Deb Berma c. Kanchan Prava Devi (Smt.)* (1990) AIR 1991 SC 816

*Satrina c. Nightingale* (1954, Cass. 4 ottobre 1954, n. 3235, in *Giur. it.*, 1955, I, 899)

*Satya c. Teja Singh* (1974) 1975 AIR 105

*Savage Landor c. Savage Landor* (1918/1919, Tribunale di Firenze, pubblicata in *Riv. dir. int.* 1918, p. 81 e ss.; Corte di Appello di Firenze, 23 gennaio 1919, pubblicata in

*Riv. dir. int.*, 1918, p. 288 e ss e Cassazione Firenze, 21 luglio 1919, pubblicata in *Giur. it.*, 1919, I, 1, 1040 )

*Sayeeda Khatun c. M. Obadiah (1945) (1944-45) 49 CWN 745*

Sentenza 1 agosto 2022, C-501/20

Sentenza 25 novembre 2021, C-289/20

Sentenza 28 giugno del 2018, C-517/17

Sentenza della Corte Costituzionale N. 245 del 25 luglio 2011

*Shafin Jahan c. Asokan K.M. and others (2018) AIR Online 2018 SC 1136*

*Shayara Bano c. Union of India and Ors. (2017) 9 SCC 1*

*Shilpa Sailesh c. Varun Sreenivasan (2023) SCC Online SC 544*

*Sir Dinshaw Manockji Petit and Ors c. Sir Jamshetji Jijibhoy and Ors (1908) 11 BOM LR 85*

*Sital Das c. Sant Ram (1954) AIR 1954 SC 606*

*Smruti Pahariya c. Sanjay Pahariya (2009) AIR 2009 SC 2840*

*Smt. Roopa Soni c. Kamalnarayan Soni (2023) 2023 IN SC 814*

*Smt. Sarla Mudgal, President Kalyani and Ors. c. Union of India (1995) 3 SCC 635*

*Smt. Seema c. Ashwani Kumar (2006) AIR 2006 SC 1158*

*Smt. Sureshta Devi c. Om Prakash (1991) 1992 AIR 1904*

*Smt. Yamunabai Anantrao Adhav c. Anantrao Shivram Adhav (1988) AIR 1988 SC 644*

*Sondur Gopal c. Sondur Rajini (2013) 7 SCC 426*

*Sundelind Lopez c. Lopez Lizazo, CGUE, 29 novembre 2007, C-68/07*

*Sunil K. Mirchandani c. Reena S. Mirchandani (1999) AIR 2000 BOM 66*

*Swaddling 25 febbraio 1999, C-90/97*

*Tajbi Abalal Desai c. Mowla Alikhan Desai (1917) AIR 1917 BOMBAY 211*

*Tapendro Mullick c. Purnendro Mullick (1997) 2 CHN 184*

*The government of Bombay c. Ganga (1880) IRL (1880) 4 Bom 330*

Tribunale di Belluno, 6 marzo 2009, n. 106

Tribunale di Larino, 17 gennaio 2023, n. 30

Tribunale di Lodi, 26 febbraio 2021, n. 136

Tribunale di Mantova, sez. I, 01 luglio 2015, n. 668

Tribunale di Milano, 5 ottobre 1991, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 1992, pp. 123-127

Tribunale di Reggio Emilia, 01 febbraio 2013, n. 199

*Vasmi Sudarshini c. Sub Registrar (2022) WP (MD) 15511*

*Vatsala c. Sub Registrar & Marriage Officer (1981) 1 Kant LJ 294*

*Vilayat Raj c. Sunita (1983) AIR 1983 DELHI 351*

*Yousuf Rawther c. Sowramma (1970) AIR 1971 KER 261*

*Yuvraj Digvijay Singh c. Yuvrani Pratap Kumari (1969) AIR 1970 SC 137*